

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 104

47° anno

8 aprile 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 649/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 36
- ★ **Regolamento (CE) n. 650/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 38
- ★ **Regolamento (CE) n. 651/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 42
- ★ **Regolamento (CE) n. 652/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che rettifica il regolamento (CE) n. 362/2004 relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004** 43
- Regolamento (CE) n. 653/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004 CE 44
- Regolamento (CE) n. 654/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese 47
- ★ **Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽¹⁾** 48
- ★ **Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali** 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 26 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 657/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi	62
★ Regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)	67
★ Regolamento (CE) n. 659/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole	95
★ Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni	97
★ Regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni	99
★ Regolamento (CE) n. 662/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante misure transitorie per quanto riguarda le domande di titoli di importazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98 che prevedono la gestione di alcuni contingenti tariffari di carni bovine in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea	103
★ Regolamento (CE) n. 663/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele	105
★ Regolamento (CE) n. 664/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea	106
Regolamento (CE) n. 665/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	108
Regolamento (CE) n. 666/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	109
★ Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	110

Parlamento Europeo e Consiglio

2004/323/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla mobilitazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio** 112

Consiglio

- ★ **Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco** 113

Commissione

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

2004/324/CE:

- ★ **Decisione n. 192, del 29 ottobre 2003, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽¹⁾** 114

2004/325/CE:

- ★ **Decisione n. 193, del 29 ottobre 2003, relativa al trattamento delle domande di pensione (*Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera*)** 123

2004/326/CE:

- ★ **Raccomandazione n. 23, del 29 ottobre 2003, relativa al trattamento delle domande di pensione ⁽¹⁾** 125

2004/327/CE:

- ★ **Decisione n. 194, del 17 dicembre 2003, concernente l'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (*Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera*)** 127

2004/328/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1257]** 129

2004/329/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Glycine max* che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1258]** 133

- ★ Rettifica della direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 324 dell'11.12.2003) 135

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
relativo ai detergenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ⁽³⁾, la direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ⁽⁴⁾, la direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici ⁽⁵⁾, la direttiva 82/243/CEE del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ⁽⁶⁾ e la direttiva 66/94/CEE del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ⁽⁷⁾ hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendolo in un solo testo. Anche la

raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia ⁽⁸⁾ dovrebbe essere inclusa in tale testo.

(2) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia garantire il mercato interno dei detergenti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in assenza di criteri tecnici comuni a tutta la Comunità e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Un regolamento è lo strumento giuridico adeguato giacché impone direttamente ai fabbricanti requisiti precisi da attuare contemporaneamente e allo stesso modo in tutto il territorio comunitario. Nell'ambito della legislazione tecnica è necessaria un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, che può essere garantita solo da un regolamento.

(3) È necessaria una nuova definizione dei detergenti per disciplinare gli usi equivalenti ed assicurare la coerenza con gli sviluppi a livello degli Stati membri.

(4) È necessario introdurre una definizione dei tensioattivi, assente nella attuale normativa.

(5) È importante dare una descrizione chiara e precisa dei pertinenti tipi di biodegradabilità.

(6) Le misure riguardo ai detergenti dovrebbero essere adottate per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni della concorrenza nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 24.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 347 del 17.12.1973, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 347 del 17.12.1973, pag. 53. Direttiva modificata dalla direttiva 82/243/CEE (GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 109 del 22.4.1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 25.3.1986, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.

- (7) Come conferma il Libro Bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche, appropriate misure riguardo i detergenti dovrebbero garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, in particolare di quello acquatico.
- (8) I detergenti sono già disciplinati da apposite disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione, corretta manipolazione, uso ed etichettatura, in particolare dalla raccomandazione 89/542/CEE della Commissione e dalla raccomandazione 98/480/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico⁽¹⁾; la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi⁽²⁾ si applica ai detergenti.
- (9) Il cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) e il nonilfenolo (compresi i derivati etossilati APE) sono sostanze prioritarie per le attività di valutazione dei rischi a livello comunitario, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽³⁾ e pertanto, se necessario, si dovrebbero raccomandare e attuare opportune strategie per limitare i rischi di esposizione a tali sostanze nell'ambito di altre norme comunitarie.
- (10) La normativa vigente sulla biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti ha per oggetto unicamente la biodegradabilità primaria⁽⁴⁾ e si applica solo ai tensioattivi anionici⁽⁵⁾ e non ionici⁽⁶⁾. Occorre pertanto sostituirla con una nuova normativa che tratti principalmente la biodegradabilità completa e risponda alle gravi preoccupazioni sollevate dalla potenziale tossicità e persistenza dei metaboliti.
- (11) A tal fine è necessario introdurre una nuova serie di prove basate sulle norme EN ISO e sulle linee guida dell'OCSE, che disciplini la concessione di autorizzazioni dirette per l'immissione dei detergenti sul mercato.
- (12) Allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, i detergenti che non soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere immessi sul mercato.
- (13) Il 25 novembre 1999 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha espresso un parere sulla biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti e sulla pertinenza dei metodi di prova per il controllo normativo in questo ambito.
- (14) I requisiti attualmente previsti riguardo alla biodegradabilità primaria dovrebbero essere mantenuti al secondo posto nella gerarchia, e integrati da una valutazione complementare dei rischi, per i tensioattivi che non superano le prove del tipo biodegradabilità completa. Inoltre i tensioattivi che non superano le prove della biodegradabilità primaria non dovrebbero ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato mediante deroga.
- (15) I requisiti relativi alla biodegradabilità primaria dovrebbero essere estesi a tutti i tensioattivi, in particolare a quelli cationici e anfoteri, consentendo al tempo stesso di effettuare analisi strumentali nei casi in cui non siano adatti i metodi analitici semispecifici.
- (16) I metodi di prova per la determinazione della biodegradabilità e la registrazione degli elenchi di deroghe sono questioni tecniche che dovrebbero essere riviste alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici e di quelli normativi.
- (17) I metodi di prova dovrebbero produrre dati che diano garanzia sufficiente della biodegradabilità aerobica dei tensioattivi presenti nei detergenti.
- (18) I metodi di prova della biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti possono dare luogo a risultati variabili. In tali casi risulta necessario completarli con ulteriori valutazioni al fine di determinare i rischi che un loro uso continuato comporta.
- (19) Dovrebbero essere inoltre fissate disposizioni per immettere sul mercato, in casi eccezionali, tensioattivi nei detergenti che non superano le prove di biodegradabilità completa, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per garantire la tutela dell'ambiente e procedendo caso per caso.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁴⁾ Direttive 73/404/CEE e 86/94/CEE.

⁽⁵⁾ Direttive 73/405/CEE e 82/243/CEE.

⁽⁶⁾ Direttiva 82/242/CEE.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (21) È opportuno ricordare che altre disposizioni legislative orizzontali sono applicabili ai tensioattivi presenti nei detergenti, in particolare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾, in base alla quale potrebbero essere vietati o limitati l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze pericolose di cui al presente regolamento, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾, la direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 793/93, nonché il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti,⁽⁴⁾ la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁵⁾, la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata),⁽⁶⁾ la direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernenti l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (versione codificata),⁽⁷⁾ e la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽⁸⁾.
- (22) Il fabbricante dovrebbe astenersi dall'immettere sul mercato detergenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento e dovrebbe tenere a disposizione delle autorità nazionali i relativi fascicoli tecnici per tutte le sostanze e i preparati da esso disciplinati. Questo dovrebbe applicarsi anche ai tensioattivi che non hanno superato le prove di cui all'allegato III.
- (23) I fabbricanti dovrebbero poter chiedere una deroga e la Commissione dovrebbe poterla concedere conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (24) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare misure di controllo ai detergenti presenti sul mercato, ma dovrebbero evitare di ripetere le prove effettuate da laboratori competenti.
- (25) È necessario mantenere in vigore le disposizioni in materia di etichettatura, incluse quelle contenute nella raccomandazione 89/542/CEE che sono comprese nel presente regolamento al fine di conseguire l'obiettivo dell'aggiornamento delle norme in materia di detergenti. Dovrebbe essere introdotta un'etichettatura specifica per informare i consumatori delle sostanze aromatiche e degli agenti conservanti presenti nei detergenti. Il personale medico dovrebbe poter ottenere dal fabbricante, su richiesta, l'elenco completo di tutti gli ingredienti di un detergente per poter analizzare se esiste un legame causale fra lo sviluppo di una reazione allergica e l'esposizione a una particolare sostanza chimica, e gli Stati membri dovrebbero aver la facoltà di prescrivere che tale lista sia inoltre messa a disposizione di un determinato ente pubblico incaricato di fornire tali informazioni al personale medico.
- (26) Quanto precede richiede una nuova normativa che sostituisca quella attualmente in vigore. Gli Stati membri possono tuttavia continuare ad applicare le normative vigenti per un determinato periodo.
- (27) Gli allegati tecnici del presente regolamento dovrebbero essere adattati in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (28) I detergenti conformi al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati all'immissione sul mercato fatte salve le altre disposizioni comunitarie pertinenti.
- (29) È necessaria una clausola di salvaguardia per garantire la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi non previsti dei detergenti.
- (30) Le prove di biodegradabilità dei tensioattivi dovrebbero essere realizzate in laboratori conformi a una norma riconosciuta a livello internazionale, ossia la norma EN/ISO/IEC/17025, o ai principi della buona prassi di laboratorio. Non sarebbe giustificato chiedere l'applicazione di quest'ultimo requisito ai tensioattivi esistenti, nella misura in cui le prove per essi disponibili sono state realizzate prima dell'entrata in vigore di detta norma e continuano ad offrire un livello comparabile di qualità scientifica.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽³⁾ GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁶⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

- (31) Le questioni relative alla biodegradazione anaerobica, alla biodegradazione dei principali ingredienti organici non tensioattivi dei detergenti e al contenuto di fosfati che non sono contemplate in questo regolamento, dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e, qualora necessario, dovrebbe essere presentata una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti tali materie.
- (32) Le cinque direttive e la raccomandazione della Commissione di cui al considerando 1, sostituite dal presente regolamento, dovrebbero pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
2. A tal fine, il presente regolamento armonizza le seguenti norme per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
- la biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti;
 - restrizioni o divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità;
 - l'etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti, e
 - le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «detergente»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Altri prodotti considerati detergenti sono:

- «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;

- «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
- «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;

- 2) «lavaggio»: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure;

- 3) «pulizia»: l'attività definita dalla norma EN ISO 862;

- 4) «sostanza»: elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione, compresi gli additivi necessari a conservare la stabilità dei prodotti e le impurità derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza ripercussioni sulla stabilità della sostanza o modifiche della sua composizione;

- 5) «preparato»: miscela o soluzione costituita da due o più sostanze;

- 6) «tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detergenti dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofili e di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle, e l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;

- 7) «biodegradazione primaria»: la modifica strutturale (trasformazione) di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive a causa della degradazione della sostanza madre e la conseguente perdita della proprietà tensioattiva, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato II;

- 8) «biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione), come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato III, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa);

- 9) «immissione sul mercato»: l'introduzione di un detergente o di un tensioattivo per detergenti nel mercato comunitario, che comporta la messa a disposizione a terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale comunitario viene considerata come immissione sul mercato;

- 10) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detersivi; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, l'imballatore che lavora per conto proprio o qualsiasi persona che modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detersivi o ne crei o modifichi l'etichettatura. Tranne nel caso in cui intervenga come importatore, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche, l'etichettatura o l'imballaggio di un detergente o di un tensioattivo per detersivi;
- 11) «personale medico»: un medico iscritto all'ordine o una persona che lavora sotto la direzione di un medico iscritto all'ordine, preposti a fornire cure a pazienti, formulare diagnosi o somministrare terapie, e tenuto al segreto professionale;
- 12) «detergente per pulizia industriale e istituzionale»: un detergente per attività di lavaggio e pulizia al di fuori dell'ambito domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici.

Articolo 3

Immissione sul mercato

1. I detersivi e i tensioattivi per detersivi di cui all'articolo 1, al momento della loro immissione sul mercato, sono conformi alle condizioni, alle caratteristiche e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dai suoi allegati e, ove necessario, alla direttiva 98/8/CE e ad ogni altra normativa comunitaria pertinente. I tensioattivi che sono anche sostanze attive ai sensi della direttiva 98/8/CE e vengono utilizzati come disinfettanti non sono soggetti alle disposizioni degli allegati II, III, IV e VIII del presente regolamento a condizione che:

- a) siano elencati nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE, o
- b) siano costituenti di biocidi autorizzati a norma dell'articolo 15, della direttiva 98/8/CE, o
- c) siano costituenti di biocidi autorizzati conformemente alle norme transitorie o in base al programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16 della direttiva 98/8/CE.

Tali tensioattivi sono invece considerati disinfettanti e i detersivi di cui costituiscono gli ingredienti sono soggetti alle disposizioni per l'etichettatura dei disinfettanti di cui all'allegato VII A del presente regolamento.

2. I fabbricanti di detersivi e/o tensioattivi per detersivi devono essere stabiliti nella Comunità.

3. I fabbricanti sono responsabili della conformità dei detersivi e/o dei tensioattivi per detersivi alle disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati.

Articolo 4

Limitazioni in base alla biodegradabilità dei tensioattivi

1. Conformemente al presente regolamento, i tensioattivi e i detersivi contenenti tensioattivi che soddisfano i criteri di biodegradazione aerobica completa stabiliti nell'allegato III possono essere immessi sul mercato senza ulteriori limitazioni in relazione alla biodegradabilità.

2. Se un detergente contiene tensioattivi per i quali il livello di biodegradazione aerobica completa è inferiore a quanto stabilito nell'allegato III, i fabbricanti di detersivi per pulizia industriale e istituzionale contenenti tensioattivi e/o di tensioattivi per detersivi per pulizia industriale e istituzionale possono chiedere una deroga. Le richieste di deroga vanno effettuate e decise in conformità delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 9.

3. Il livello di «biodegradabilità primaria» è misurato per tutti i tensioattivi per detersivi che non superano le prove di «biodegradazione aerobica completa». Nessuna deroga può essere concessa ai tensioattivi per detersivi per i quali il livello di «biodegradabilità primaria» è inferiore a quanto stabilito nell'allegato II.

Articolo 5

Concessione di deroghe

1. I fabbricanti che chiedono una deroga presentano una richiesta a tal fine alla autorità competente dello Stato membro interessato, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e alla Commissione, fornendo le informazioni relative ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono subordinare la deroga al pagamento di una tariffa all'autorità competente dello Stato membro. Siffatte tariffe, se previste, sono applicate in modo non discriminatorio e non superano i costi inerenti all'espletamento della domanda.

2. Le richieste di deroga sono accompagnate da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni e i documenti giustificativi per valutare la sicurezza in relazione all'uso specifico di tensioattivi nei detersivi che non rispettano i limiti di biodegradabilità, come stabilito dall'allegato III.

Oltre ai risultati delle prove di cui all'allegato III, il fascicolo tecnico contiene informazioni e i risultati delle prove di cui agli allegati II e IV.

Le prove stabilite nell'allegato IV, punto 4 sono effettuate in base ad un approccio graduale. L'approccio graduale sarà definito in un documento tecnico di orientamento adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 entro l'8 aprile 2007. Tale documento di orientamento specificherà anche, se necessario, le prove per le quali dovrebbero essere applicati i principi della buona prassi di laboratorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono le richieste di deroga in conformità dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra esaminano le richieste, valutano la loro rispondenza alle condizioni previste per le deroghe e informano la Commissione dei risultati entro sei mesi dalla ricezione della richiesta completa.

Qualora si dimostri necessario per la valutazione dei possibili rischi derivanti da una determinata sostanza e/o preparato, le autorità nazionali competenti dello Stato membro richiedono entro tre mesi dalla ricezione della domanda ulteriori informazioni e prove di verifica e/o di conferma relative alle sostanze e/o ai preparati o ai prodotti di trasformazione di queste ultime loro notificati o su cui abbiano ricevuto informazioni ai sensi del presente regolamento. Il periodo chiesto per la valutazione del fascicolo da parte dell'autorità competente dello Stato membro decorrerà solo dopo il completamento del fascicolo con le informazioni supplementari. Qualora le informazioni richieste non siano fornite entro dodici mesi, la richiesta è considerata incompleta e quindi non valida. In tal caso non si applica l'articolo 6, paragrafo 2.

Se sono richieste ulteriori informazioni sui metaboliti, è opportuno impiegare strategie di prova graduale per garantire il massimo utilizzo di metodi di prove in vitro ed altri metodi non animali.

4. Sulla base, in particolare, della valutazione effettuata dallo Stato membro, la Commissione può concedere una deroga in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Se necessario, prima della concessione della deroga, la Commissione procede a una valutazione aggiuntiva degli aspetti indicati al paragrafo 3. Essa adotta la propria decisione entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione da parte dello Stato membro, fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della decisione 1999/468/CE, per il quale il suddetto periodo è di diciotto mesi.

5. Tali deroghe possono consentire, limitare o severamente ridurre l'immissione sul mercato nonché l'uso dei tensioattivi quali ingredienti dei detergenti, a seconda dei risultati delle valutazioni complementari dei rischi definite all'allegato IV. Possono comprendere un periodo di transizione per l'immissione sul mercato e l'uso dei tensioattivi quali ingredienti nei detergenti. La Commissione può riesaminare una deroga non appena emergano informazioni che giustificherebbero una revisione significativa del fascicolo tecnico allegato alla richiesta di deroga. A tale scopo, il fabbricante, su richiesta, fornisce alla Commissione un fascicolo tecnico aggiornato per quanto riguarda i dati di cui all'allegato IV, punto 2. Sulla base di tali informazioni aggiornate, la Commissione può decidere di prorogare, modificare o revocare la deroga. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 1 a 4 e 6 del presente articolo e l'articolo 6.

6. La Commissione pubblica l'elenco dei tensioattivi che hanno ottenuto una deroga con le relative condizioni e limitazioni d'uso, conformemente all'allegato V.

Articolo 6

Rifiuto di concedere una deroga

1. Quando la Commissione prende in considerazione di concedere una deroga essa agisce in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e in base ai seguenti criteri:

- uso in applicazioni scarsamente dispersive, invece dell'uso in applicazioni molto dispersive;
- uso esclusivamente in applicazioni industriali e/o istituzionali specifiche;
- rischio per l'ambiente o per la salute, comportato dal volume di vendite e dal modello di uso nell'Unione europea, modesto rispetto ai vantaggi socio-economici, considerando anche le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

2. Fino a quando la Commissione non ha deciso su una richiesta di deroga, il tensioattivo in questione potrà continuare ad essere immesso sul mercato e utilizzato a condizione che il fabbricante possa dimostrare che esso era già presente sul mercato comunitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che la richiesta di deroga è stata presentata nei due anni successivi a quella data.

3. La Commissione può rifiutare di concedere una deroga per un tensioattivo entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, a cura dello Stato membro, fatto salvo il caso dell'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della decisione 1999/468/CE, per il quale il periodo è di diciotto mesi. Essa può fissare un periodo di transizione durante il quale l'immissione sul mercato e l'uso del tensioattivo in questione viene gradualmente eliminato. Tale periodo di transizione non deve superare i due anni a decorrere dalla data della decisione della Commissione.

4. La Commissione pubblica nell'allegato VI l'elenco dei tensioattivi individuati come non conformi con il presente regolamento

Articolo 7

Prove dei tensioattivi

Tutte le prove di cui agli articoli 3 e 4 e agli allegati II, III, IV e VIII vengono effettuate in conformità delle norme di cui all'allegato I.1 e in conformità dei requisiti in materia di prove previsti all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93. A tal fine è sufficiente applicare le norme EN ISO/IEC o i principi della buona prassi di laboratorio tranne che per le prove per cui i principi della buona prassi di laboratorio sono stati resi obbligatori. Qualora i tensioattivi vengano utilizzati in detergenti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, le prove esistenti effettuate utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili e a un livello comparabile a quello delle norme di cui all'allegato I. possono essere accettate caso per caso. Il fabbricante o lo Stato membro possono presentare alla Commissione i casi oggetto di dubbio o di controversia. Una decisione viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 8

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del presente regolamento e comunicano alla Commissione la loro denominazione e l'indirizzo completo.

2. Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei laboratori approvati, con la loro denominazione completa e l'indirizzo, competenti e autorizzati ad effettuare le prove richieste dal presente regolamento. Gli Stati membri dimostrano la competenza dei suddetti laboratori in conformità dello standard EN ISO/IEC 17025 di cui all'allegato I.1. Tale requisito è considerato soddisfatto se lo Stato membro ha accertato che i laboratori rispettino i principi della buona prassi di laboratorio conformemente all'articolo 2 della direttiva 2004/9/CE.

3. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia motivo di credere che un laboratorio approvato non possiede le competenze di cui al suddetto paragrafo 2, essa presenta la questione al comitato di cui all'articolo 12. Se la Commissione decide che il laboratorio non possiede le competenze necessarie, il nome del laboratorio approvato viene ritirato dall'elenco di cui al paragrafo 4. In tal caso si applica l'articolo 15, paragrafo 2, fatto salvo il caso di laboratori che asseriscono di essere conformi con i requisiti della buona prassi di laboratorio e ai quali non si applichino le disposizioni di non conformità di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2004/9/CE.

4. La Commissione pubblica annualmente gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nella misura in cui siano intervenute modifiche.

Articolo 9

Informazioni date dai fabbricanti

1. Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o i preparati contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri:

- le informazioni su uno o più risultati delle prove di cui all'allegato III;
- per i tensioattivi che non hanno superato le prove di cui all'allegato III e per i quali è stata presentata una richiesta di deroga come indicato nell'articolo 5:
 - i) un fascicolo tecnico sui risultati delle prove come stabilito all'allegato II;
 - ii) un fascicolo tecnico sui risultati delle prove e sulle informazioni come stabilito all'allegato IV.

2. Quando le sostanze e/o i preparati di cui al presente regolamento sono immessi sul mercato, il fabbricante è responsabile della corretta realizzazione delle prove di cui sopra. Egli tiene inoltre a disposizione la documentazione sulle prove effettuate per dimostrare la conformità al presente regolamento nonché la facoltà di beneficiare dei diritti di proprietà relativi ai risultati delle prove quando questi non siano di dominio pubblico.

3. I fabbricanti che immettono sul mercato i preparati di cui al presente regolamento mettono, su richiesta, a disposizione del personale medico, gratuitamente e senza ritardi, una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti come stabilito all'allegato VII.C.

Ciò non pregiudica il diritto di uno Stato membro a richiedere che siffatta scheda tecnica sia messa a disposizione di uno specifico ente pubblico cui lo Stato membro ha assegnato il compito di fornire queste informazioni al personale medico.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica devono essere custodite con carattere di confidenzialità dallo specifico ente pubblico e dal personale medico e vanno utilizzate solo per scopi medici.

Articolo 10

Misure di controllo

1. Le autorità competenti degli Stati membri applicano, se opportuno, tutte le necessarie misure di controllo ai detergenti commercializzati che garantiscono la conformità del prodotto con le disposizioni del presente regolamento. Il metodo di riferimento sono i metodi di prova e di analisi di cui all'allegato VIII. Queste misure di controllo non obbligano i fabbricanti a ripetere le prove effettuate dai laboratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 o a pagare una prova aggiuntiva o ripetuta a condizione che la prova iniziale abbia dimostrato la conformità al presente regolamento dei detergenti o dei tensioattivi quali ingredienti nei detergenti.

2. Qualora vi sia il sospetto che un test condotto con i metodi di prova di cui agli allegati II, III, IV o VIII forniscano risultati erroneamente positivi, le autorità competenti degli Stati membri notificano questo fatto alla Commissione e quest'ultima verifica tali risultati e prende i provvedimenti necessari secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 11

Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

- a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
- b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
- c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..

Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.

3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.

5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1. Gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati vengono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e si basano, per quanto possibile, sulle norme europee.

2. In particolare, le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 14

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.

In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti l'uso di fosfati nei detergenti.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha motivi fondati per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l'ambiente, tale Stato può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni particolari l'immissione sul mercato di tale detergente sul proprio territorio.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. Dopo aver consultato gli Stati membri o, se opportuno, il pertinente comitato tecnico e scientifico della Commissione, viene presa una decisione in materia entro novanta giorni secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 16

Revisione

1. Entro l'8 aprile 2007, la Commissione effettua una valutazione, presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa sull'uso dei fosfati in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

2. Al più tardi entro l'8 aprile 2009, la Commissione procede a una revisione dell'applicazione del presente regolamento, prestando particolare attenzione alla biodegradabilità dei tensioattivi, ed effettua una valutazione, presenta una relazione e, se del caso, proposte legislative concernenti:

- la biodegradazione anaerobica,
- la biodegradazione dei principali ingredienti organici non tensioattivi dei detergenti.

*Articolo 17***Normativa da sostituire**

1. Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dall'8 ottobre 2005.

- Direttiva 73/404/CEE;
- Direttiva 73/405/CEE;
- Direttiva 82/242/CEE;
- Direttiva 82/243/CEE e
- Direttiva 86/94/CEE.

2. La raccomandazione 89/542/CEE è abrogata con effetto a partire dall'8 ottobre 2005.

3. I riferimenti a dette direttive si intendono fatti al presente regolamento.

4. Il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri abrogano le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 o della raccomandazione di cui al paragrafo 2.

*Articolo 18***Sanzioni previste in caso di inadempienza**

1. Entro l'8 ottobre 2005 gli Stati membri stabiliscono:
 - adeguati provvedimenti giuridici o amministrativi in caso di violazione del presente regolamento;
 - sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate per tutti i casi di violazione.

Questi includono misure che li autorizzano a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.

2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei detergenti CE ai requisiti di cui al presente regolamento e ai suoi allegati1. *Norme applicabili a livello di laboratori:*

EN ISO/IEC 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

Direttiva 2004/10/CE.

Direttiva 86/609/CEE del Consiglio.

2. *Norme applicabili a livello di organismi di accreditamento e delle autorità di controllo delle buone prassi di laboratorio:*

EN 45003, Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura, prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento.

Direttiva 2004/9/CE.

ALLEGATO II

Metodi di prova della «biodegradabilità primaria» per i tensioattivi contenuti nei detergenti

La biodegradabilità primaria è misurata dalla determinazione del livello residuo di tensioattivi originali in soluzioni biodegradate. Il presente allegato comincia con un elenco dei metodi di prova comuni a tutte le classi di tensioattivi per poi passare ad elencare alle voci da A a D le procedure di prova analitiche specifiche per ogni classe di tensioattivo.

La biodegradabilità primaria si considera soddisfacente a un livello minimo dell'80 %, misurato secondo i metodi di prova in appresso.

Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sui tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla «procedura della prova di conferma» del metodo OCSE descritta all'allegato VIII.1. È possibile apportare modifiche alla procedura della prova di conferma purché siano conformi alla norma EN ISO 11733.

METODI DI PROVA

- (1) Il metodo OCSE, pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE dell'11 giugno 1976 «Proposed Method for the Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents» — (Metodo proposto per la determinazione della biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti sintetici).
- (2) Metodo in vigore in Francia, approvato con decreto del 24 dicembre 1987 pubblicato nel «Journal Officiel de la République française» del 30 dicembre 1987, pag. 15385 e dalla norma NF 73-260 del giugno 1981, pubblicata dalla «Association française de normalisation» (AFNOR).
- (3) Metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, approvato con «Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln» del 30 gennaio 1977, pubblicato nella «Bundesgesetzblatt» del 1977, Parte I, pag. 244, come stabilito dal regolamento che modifica il regolamento del 4 giugno 1986, pubblicato nella «Bundesgesetzblatt» del 1986, Parte I, pag. 851.
- (4) Metodo in vigore nel Regno Unito, denominato «Porous Pot Test» e descritto nella relazione tecnica n. 70 (1978) del Water Research Centre.
- (5) «Procedura della prova di conferma» del metodo OCSE, descritta nell'allegato VIII.1 (comprese eventuali modifiche delle condizioni operative come proposto nella norma EN ISO 11733). Si tratta anche del metodo di riferimento utilizzato per la risoluzione di controversie.

A. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI ANIONICI

La determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al blu di metilene (MBAS) secondo i criteri stabiliti nell'allegato VIII.2.

Per i tensioattivi anionici che non reagiscono al suddetto metodo MBAS o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la cromatografia in fase liquida ad alta pressione (HPLC) o la cromatografia in fase gassosa (GC). Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

B. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI NON IONICI

La determinazione dei tensioattivi non ionici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al bismuto (BiAS) secondo la procedura di analisi di cui all'allegato VIII.3.

Per i tensioattivi non ionici che non reagiscono al suddetto metodo (BiAS) o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

C. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI CATIONICI

La determinazione dei tensioattivi cationici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al blu di disulfina (DBAS) secondo le seguenti procedure DBAS:

Il metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, (1989) DIN 38 409, Ausgabe: 1989-07.

Per i tensioattivi cationici che non reagiscono al suddetto metodo o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza (da giustificare) si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

D. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI ANFOTERI

La determinazione dei tensioattivi anfoteri nelle prove viene effettuata per analisi secondo le seguenti procedure:

- 1) in assenza di cationi:
il metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, (1989) DIN 38 409 — Teil 20;
- 2) negli altri casi:
il metodo Orange II (Boiteux, 1984).

Per i tensioattivi anfoteri che non reagiscono al suddetto metodo o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza (da giustificare) si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

ALLEGATO III

Metodi di prova della «biodegradabilità completa» (mineralizzazione) dei tensioattivi contenuti nei detergenti

A. Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma EN ISO Standard 14593: 1999 (CO₂ headspace test).

La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato in base ad una delle cinque prove seguenti ⁽¹⁾ è almeno del 60 % entro un termine di ventotto giorni:

- 1) EN ISO Standard 14593: 1999. Qualità dell'acqua. — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso. — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO₂ headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. (Metodo di riferimento).
- 2) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.C (evoluzione del biossido di carbonio (CO₂); metodo di Sturm modificato): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
- 3) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.E (metodo della bottiglia chiusa): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
- 4) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.D (respirometria manometrica): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
- 5) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.F (MITI: Ministero del commercio internazionale e dell'industria — Giappone): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.

B. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo è possibile usare uno dei metodi di seguito elencati purché adeguatamente giustificato ⁽²⁾. Si noti che la soglia minima del 70 % di questi metodi deve essere considerata equivalente alla soglia minima del 60 % di cui ai metodi elencati alla lettera A. L'adeguatezza della scelta dei metodi elencati in appresso viene decisa mediante conferma caso per caso conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

- 1) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.A (esaurimento del carbonio organico disciolto (COD)): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.
- 2) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.B (screening test OCSE modificato-esaurimento del COD): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.

N.B. — Tutti i suddetti metodi previsti dalla direttiva 67/548/CEE possono essere consultati nella pubblicazione Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: «Testing Methods». Commissione europea, 1997. ISBN 92-828-0076-8.

⁽¹⁾ Queste cinque prove sono state individuate come le più adatte per i tensioattivi.

⁽²⁾ I metodi COD possono fornire risultati sull'eliminazione ma non sulla biodegradazione completa. La respirometria manometrica e il procedimento MITI non sarebbero adeguati in taluni casi poiché l'elevata concentrazione iniziale potrebbe risultare inibitoria.

ALLEGATO IV

Valutazione complementare dei rischi dei tensioattivi contenuti nei detergenti

Per i tensioattivi per cui è disponibile una valutazione del rischio ambientale nel contesto della direttiva 93/67/CEE, o del regolamento (CEE) n. 793/93 e del regolamento (CE) n. 1488/94 e relativa documentazione tecnica, sarà presa in considerazione tale valutazione unitamente alla valutazione complementare dei rischi di cui al presente regolamento.

La valutazione complementare dei rischi di cui al presente regolamento, qualora sia probabile che vengano prodotti metaboliti recalcitranti, viene considerata nel contesto delle valutazioni effettuate sulla base della direttiva 93/67/CEE o del regolamento (CEE) n. 793/93. Ciò va valutato caso per caso e in particolare sulla base dei risultati delle prove di cui al punto 3.

Lo studio deve avere per oggetto il compartimento acquatico dell'ambiente. Ulteriori informazioni relative ad aspetti specifici della valutazione dei rischi possono essere richieste dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, caso per caso. Ulteriori informazioni possono comprendere altri elementi e componenti ambientali come i fanghi di depurazione e il terreno. Un approccio graduato sarà adottato per quanto riguarda le informazioni richieste per la scheda tecnica di cui agli articoli 5 e 9.

Tale scheda deve contenere almeno le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 qui di seguito. Tuttavia per ridurre al massimo le prove e in particolare per evitare prove non necessarie sugli animali, gli studi supplementari di cui al punto 4.2.2 dovrebbero essere richiesti solo quando tali informazioni sono necessarie e commisurate. In caso di discussione sull'estensione delle informazioni supplementari richieste potrà essere adottata una decisione in conformità con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Come rilevato all'articolo 13, le indicazioni del presente allegato per le decisioni in materia di deroghe possono essere opportunamente modificate sulla base dell'esperienza acquisita.

1. *Identità del tensioattivo (conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VII.A della direttiva 67/548/CEE).*

1.1. Denominazione

1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC

1.1.2. Altre denominazioni

1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)

1.1.4. Numeri EINECS ⁽¹⁾ o ELINCS ⁽²⁾ (se disponibili)

1.2. Formula bruta e formula di struttura

1.3. Composizione del tensioattivo

2. *Dati relativi al tensioattivo*

2.1. Quantitativo del tensioattivo utilizzato nei detergenti

2.2. Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica della funzione e dell'esposizione ambientale alle sostanze tensioattive in rapporto al loro impiego nei detergenti. Ciò può comprendere i seguenti aspetti:

- importanza dell'applicazione (valore sociale)
- condizioni d'uso (scenario di emissione)
- volume d'uso
- disponibilità e praticabilità di alternative (considerazioni economiche e di efficienza)
- valutazione dei pertinenti dati ambientali

3. *Informazioni su potenziali metaboliti recalcitranti*

Occorre fornire dati sulla tossicità dei liquidi risultanti dalle prove. Se non sono disponibili dati sull'identità del residuo, possono essere richieste le informazioni di cui al punto 4.2.1, a seconda del rischio potenziale, dell'importanza e della quantità del tensioattivo utilizzato nei detergenti. Qualora tali informazioni siano in conflitto, può essere presa una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 12 paragrafo 2.

⁽¹⁾ Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

⁽²⁾ Lista europea delle sostanze chimiche notificate.

4. Ulteriori studi

4.1. Prove di biodegradabilità:

4.1.1. Inoculo preadattato

Tutte le prove prescelte descritte nell'allegato III possono essere effettuate con inoculo preadattato al fine di fornire prova della rilevanza del preadattamento per il tensioattivo in questione.

4.1.2. Prove di biodegradabilità intrinseca

Deve essere prevista almeno una delle seguenti prove:

- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.12 (test SCAS modificato)
- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.9 (Zahn-Wellens).

Il mancato superamento della prova di biodegradabilità intrinseca indica un potenziale di persistenza che, in termini generali, può essere considerato sufficiente per proibire l'immissione sul mercato del tensioattivo in questione fatta eccezione dei casi in cui i criteri enumerati all'articolo 6 indichino che il rifiuto di una deroga non è giustificato.

4.1.3. Prove di simulazione della biodegradabilità con fango attivo

Devono essere previste le seguenti prove:

- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.10 (comprese eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento come proposto nella norma EN ISO 11733).

Un risultato negativo nella prova di simulazione della biodegradabilità con fango attivo sarebbe indicativo del potenziale rilascio di metaboliti nel trattamento di depurazione, che può essere ritenuto in termini generali come una prova della necessità di una più completa valutazione dei rischi.

4.2. Prove di tossicità dei liquidi delle prove di biodegradazione

Occorre fornire dati sulla tossicità dei liquidi delle prove relativamente ai seguenti aspetti:

4.2.1. Informazioni di natura chimica e fisica, quali:

- identità del metabolita (e mezzi analitici con cui è stato ottenuto);
- principali proprietà fisico-chimiche (solubilità in acqua: coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua (Log Po/w, ecc.).

4.2.2. Effetti sugli organismi. Prove da effettuare conformemente ai principi delle buone prassi di laboratorio.

pesci: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.1 della direttiva 67/548/CEE

dafnia: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.2 della direttiva 67/548/CEE

alghe: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.3 della direttiva 67/548/CEE

batteri: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.11 della direttiva 67/548/CEE

4.2.3. Degradazione:

Biotica: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.7 della direttiva 67/548/CEE

Abiotica: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.1 della direttiva 67/548/CEE. Le informazioni da fornire riguardano anche il potenziale di bioconcentrazione dei metaboliti e la loro scomposizione nella fase di sedimentazione.

Inoltre, qualora vi sia il sospetto che alcuni metaboliti svolgano un'attività perturbatrice a livello endocrino si raccomanda di stabilire se sono potenzialmente in grado di dar luogo ad effetti dannosi non appena siano disponibili programmi di prova convalidati mediante i quali effettuarne una valutazione.

N.B. — Nota: tutti i suddetti metodi possono essere consultati nella pubblicazione «Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union» Part 2: «Testing Methods», Commissione europea, 1997. ISBN 92-828-0076-8.

ALLEGATO V

ELENCO DEI TENSIOATTIVI CHE HANNO OTTENUTO UNA DEROGA

I seguenti detergenti tensioattivi che hanno superato le prove di cui all'allegato II, ma non quelle di cui all'allegato III, possono essere immessi sul mercato con deroga ai sensi dell'articolo 5 conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento:

Denominazione nella nomenclatura IUPAC	Numero EINECS o ELINCS	Numero e denominazione CAS	Limitazioni

L'«EINECS» è l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

L'«ELINCS» è l'elenco delle nuove sostanze di cui alla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI TENSIOATTIVI VIETATI O SOGGETTI A LIMITAZIONI

Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Denominazione nella nomenclatura IUPAC	Numero EINECS o ELINCS	Numero e denominazione CAS	Limitazioni

L'«EINECS» è l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

L'«ELINCS» è l'elenco delle nuove sostanze di cui alla direttiva 92/32/CEE.

⁽¹⁾ GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

ALLEGATO VII

Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti**A. Indicazione del contenuto**

Le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Le seguenti percentuali in termini di peso:

- inferiore al 5 %,
- uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,
- uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,
- 30 % ed oltre,

vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti in appresso qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

- fosfati;
- fosfonati;
- tensioattivi anionici;
- tensioattivi cationici;
- tensioattivi anfoteri;
- tensioattivi non ionici;
- sbiancanti a base di ossigeno;
- sbiancanti a base di cloro;
- EDTA ed i sali;
- NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali;
- fenoli e fenoli alogenati;
- paradiclorobenzene;
- idrocarburi aromatici;
- idrocarburi alifatici;
- idrocarburi alogenati;
- sapone;
- zeoliti;
- policarbossilati.

Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione

- enzimi
- disinfettanti
- sbiancanti ottici
- profumi.

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾ nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE ⁽²⁾, intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre sostanze successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.7.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adesione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra.

Per detergenti destinati ad usi industriali, e non disponibili al pubblico, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti.

B. Informazioni sul dosaggio

Come prescritto dall'articolo 11 paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

- quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli;
- per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «normalmente sporchi» e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti leggermente sporchi che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO_3/l ;
- la capacità di ogni misurino fornito deve essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previsti segnali per indicare la dose di detersivo adatta ad un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione del 10 giugno 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato ⁽¹⁾. Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

C. Scheda degli ingredienti

Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9 paragrafo 3.

La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.

Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso, e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

- uguale o superiore al 10 %,
- uguale o superiore all'1 % ma inferiore all'10 %,
- uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
- inferiore allo 0,1 %

Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC ⁽²⁾, il numero CAS, e, se disponibile, la denominazione INCI ⁽³⁾, nonché la denominazione della farmacopea europea.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti

I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:

- percentuali in termini di peso,
- componenti di profumi e oli essenziali,
- componenti di agenti coloranti.

Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/200/CE (GU L 76 del 22.3.200, pag. 25).

⁽²⁾ International Union of Pure and Applied Chemistry.

⁽³⁾ International Nomenclature Cosmetic Ingredient.

ALLEGATO VIII

ELENCO DEI METODI DI PROVA E DEI METODI DI ANALISI

I seguenti metodi di analisi e di prova si applicano alle procedure di controllo dei detergenti sul mercato di competenza degli Stati membri:

1. **Metodo di riferimento (prova di conferma)**

1.1. *Definizione*

Il metodo descrive un modello di laboratorio del fango attivo + sedimentatore secondario destinato a simulare un impianto municipale di trattamento delle acque di rifiuto. Le condizioni descritte sono quelle di cui alle direttive che hanno preceduto il presente regolamento. Al metodo possono essere applicate modalità operative più perfezionate come previsto alla norma EN ISO 11733.

1.2. *Attrezzatura necessaria per la misurazione*

Il metodo di misurazione si basa sull'impiego di un piccolo impianto di fanghi attivi schematizzato nella figura 1 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 2. L'impianto è composto da un recipiente di alimentazione A contenente l'effluente sintetico, una pompa dosatrice B, un serbatoio di aerazione C, un sedimentatore D, una pompa ad aria compressa E per riciclare i fanghi attivi e un recipiente F per la raccolta dell'effluente trattato.

I recipienti A ed F devono essere di vetro o idonea materia plastica e di una capacità di almeno 24 litri. La pompa B deve permettere un flusso regolare di effluente sintetico al serbatoio di aerazione; in funzionamento normale, detto serbatoio conterrà tre litri della miscela. In cima al cono interno del serbatoio C è sospeso un setto poroso in vetro g destinato all'aerazione. La quantità di aria immessa dal dispositivo di aerazione sarà misurata con flussometro H.

1.3. *Effluente sintetico*

Per effettuare questa prova servirsi di un effluente sintetico. Disciogliere per ogni litro di acqua potabile le seguenti sostanze:

- 160 mg di peptone;
- 110 mg di estratto di carne;
- 30 mg di urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$;
- 7 mg di cloruro di sodio (NaCl);
- 4 mg di cloruro di calcio ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$);
- 2 mg di solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$);
- 28 mg di fosfato bipoassico (K_2HPO_4);
- e 10 ± 1 mg di tensioattivo.

Rinnovare ogni giorno tale effluente sintetico.

1.4. *Preparazione dei campioni*

I tensioattivi non ionici puri possono essere esaminati tali quali. Il contenuto attivo dei campioni di tensioattivo deve essere determinato al fine di preparare il liquame sintetico (1.3).

1.5. *Funzionamento dell'impianto*

Riempire anzitutto il serbatoio di aerazione C e il sedimentatore D con effluente sintetico. Fissare il sedimentatore D ad un'altezza tale che il serbatoio di aerazione C contenga 3 litri. L'inoculazione avviene introducendo 3 ml di un effluente secondario di buona qualità, raccolto di recente da un impianto di trattamento di liquami di origine prevalentemente domestica. L'effluente dev'essere mantenuto in condizioni aerobiche nel periodo compreso tra la campionatura e l'utilizzazione. Azionare quindi il dispositivo di aerazione G, la pompa ad aria compressa E e la pompa dosatrice B. L'effluente sintetico deve passare nel serbatoio di aerazione C in ragione di 1 litro all'ora; ciò corrisponde a un tempo medio di ritenzione di tre ore.

Regolare il ritmo d'aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia almeno di 2 mg/l. Impedire la formazione di schiuma con mezzi adeguati. Astenersi però dall'usare agenti antischiuma che esercitino una azione inibitrice sui fanghi attivi o che contengano tensioattivi. Regolare la pompa E in modo che nel serbatoio di aerazione C la rimessa in circolazione dei fanghi attivi provenienti dal sedimentatore sia continua e regolare. Rimettere in circolazione almeno una volta al giorno, mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo, i fanghi accumulatisi sulla parte superiore del serbatoio di aerazione C, nel fondo del sedimentatore D, o nel circuito di circolazione. Se il fango non decanta, favorirne la sedimentazione aggiungendo, ripetutamente se necessario, 2 ml di una soluzione al 5 % di cloruro ferrico.

Raccogliere per ventiquattro ore nel serbatoio F la soluzione uscente dal sedimentatore D, dopo tale periodo prelevare un campione, previa omogeneizzazione della miscela. Pulire quindi accuratamente il serbatoio F.

1.6. *Controllo del dispositivo di misura*

Determinare immediatamente prima dell'uso il tenore di tensioattivi (in mg/l) dell'effluente sintetico.

Subito dopo il prelievo, determinare, per analisi con lo stesso metodo, il tenore di tensioattivi (mg/l) dell'acqua residua raccolta per ventiquattro ore nel serbatoio F: in caso contrario i campioni devono essere conservati, preferibilmente per congelazione. Determinare la concentrazione di tensioattivi con un'approssimazione di 0,1 mg/l.

Per controllare il buon funzionamento del dispositivo, misurare almeno due volte alla settimana la domanda chimica in ossigeno (COD) o il carbonio organico disciolto (DOC) dell'effluente filtrato attraverso fibre di vetro accumulatosi nel serbatoio F e dell'effluente sintetico filtrato del serbatoio A.

La riduzione in COD (domanda chimica di ossigeno) o DOC (carbonio organico disciolto) dovrebbe stabilizzarsi quando la degradazione quotidiana del tensioattivo è sostanzialmente regolare, vale a dire alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 3.

Determinare due volte alla settimana in g/l il tenore di sostanze secche minerali in sospensione nei fanghi attivi raccolti nel serbatoio di aerazione. Se questo supera i 2,5 g/l, eliminare l'eccesso di fanghi attivi.

Eseguire la prova di biodegradabilità a temperatura ambiente; la temperatura deve rimanere costante fra 19-24 °C.

1.7. *Calcolo della biodegradabilità*

Calcolare ogni giorno la percentuale di degradazione del tensioattivo a partire dal tenore di tensioattivo espresso in mg/l dell'effluente sintetico e del corrispondente effluente residuo raccolto nel serbatoio F.

Rappresentare graficamente, come nella figura 3, i valori di biodegradabilità ottenuti.

La degradabilità del tensioattivo viene calcolata come la media aritmetica dei valori ottenuti nel corso dei ventuno giorni seguenti al periodo di attivazione e acclimatazione, durante il quale la degradazione e il funzionamento dell'impianto siano stati regolari. In nessun caso la durata del periodo iniziale dovrà superare le sei settimane.

Calcolare la biodegradazione quotidiana con un'approssimazione dello 0,1 %, ma il risultato finale deve essere arrotondato all'unità più vicina.

In alcuni casi, la frequenza dei prelievi può essere ridotta, ma per calcolare la media utilizzare i risultati di almeno quattordici prelievi quotidiani distribuiti sul periodo di ventuno giorni che fa seguito al periodo iniziale.

2. **Determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove di biodegradabilità**

2.1. *Principio*

Il metodo si basa sul fatto che il blu di metilene (colorante cationico) forma sali blu con tensioattivi anionici (MBAS) che possono essere estratti mediante cloroformio. Per eliminare eventuali interferenze, l'estrazione viene effettuata dapprima mediante una soluzione alcalina e l'estratto viene quindi trattato con una soluzione acida al blu di metilene. L'assorbimento della fase organica separata viene misurato fotometricamente alla lunghezza d'onda di assorbimento massimo, pari a 650 nm.

2.2. *Reattivi e attrezzature*

2.2.1. Soluzione tampone pH 10:

disciogliere 24 g di bicarbonato di sodio (NaHCO₃) p.a. e 27 g di carbonato di sodio anidro (Na₂CO₃) p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml.

2.2.2. Soluzione neutra al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.3. Soluzione acida al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in 500 ml di acqua deionizzata e mescolare con 6,5 ml di H₂SO₄ (d = 1,84 g/ml). Diluire a 1 000 ml con acqua deionizzata. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.4. Cloroformio (triclorometano) p.a., di recente distillazione

2.2.5. Estere metilico dell'acido dodecilbensensolfonico

2.2.6. Soluzione etanolica di idrossido di potassio, KOH 0,1 M

2.2.7. Etanolo puro, C₂H₅OH2.2.8. Acido solforico, H₂SO₄ 0,5 M

2.2.9. Soluzione di fenoltaleina

sciogliere un grammo di fenoltaleina in 50 ml di etanolo ed aggiungere 50 ml di acqua deionizzata agitando continuamente. Eliminare mediante filtrazione l'eventuale precipitato ottenuto.

2.2.10. Soluzione metanolica di acido cloridrico: 250 ml di acido cloridrico concentrato p.a. e 750 ml di metanolo

2.2.11. Imbuto separatore da 250 ml

2.2.12. Matraccio tarato da 50 ml

2.2.13. Matraccio tarato da 500 ml

2.2.14. Matraccio tarato da 1 000 ml

2.2.15. Pallone a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso da 250 ml; granuli per facilitare l'ebollizione.

2.2.16. pH-metro.

2.2.17. Fotometro per misurazioni a 650 nm, con celle di 1-5 cm.

2.2.18. Carta da filtro qualitativa.

2.3. Metodo

I campioni per analisi non debbono essere prelevati attraverso uno strato di schiuma.

Dopo accurato lavaggio con acqua, la vetreria utilizzata per l'analisi deve essere risciacquata a fondo con soluzione metanolica di acido cloridrico (2.2.10) e quindi con acqua deionizzata prima dell'uso.

Filtrare l'affluente e l'effluente dell'impianto a fanghi attivi da esaminare immediatamente dopo la campionatura. Scartare i primi 100 ml del filtrato.

Prelevare una determinata quantità di campione, se necessario neutralizzata, in un imbuto separatore da 250 ml (2.2.11). Il volume del campione dovrebbe contenere da 20 a 150 µg di MBAS. Per tenori più bassi in MBAS possono essere utilizzati sino a 100 ml del campione. Se il quantitativo utilizzato è inferiore a 100 ml, diluire a 100 ml con acqua deionizzata. Aggiungere al campione 10 ml di soluzione tampone (2.2.1), 5 ml di soluzione neutra al blu di metilene (2.2.2) e 15 ml di cloroformio (2.2.4). Agitare uniformemente la miscela, ma non troppo energicamente, per un minuto. Dopo la separazione della fase, versare lo strato di cloroformio in un secondo imbuto separatore contenente 110 ml di acqua deionizzata e 5 ml di soluzione acida al blu di metilene (2.2.3.) Agitare la miscela per un minuto. Filtrare la fase cloroformica attraverso un filtro di ovatta idrofila previamente trattato con alcole e inumidito di cloroformio in un matraccio tarato (2.2.12).

Estrarre le soluzioni alcaline e acide tre volte, utilizzando 10 ml di cloroformio per la seconda e la terza estrazione. Filtrare gli estratti cloroformici combinati attraverso lo stesso filtro di ovatta idrofila e portare a volume in un matraccio tarato da 50 ml (2.2.12) con il cloroformio utilizzato per il lavaggio del filtro. Misurare l'assorbimento della soluzione cloroformica con un fotometro a 650 nm in cellette da 1-5 cm rispetto al cloroformio. Effettuare una determinazione del bianco con la procedura completa.

2.4. *Curva di taratura*

Preparare una soluzione a titolo noto usando l'estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (tetrapropilene tipo PM 340) dopo saponificazione a sale di potassio. La MBAS è calcolata come dodecilbenzensolfonato di sodio (PM = 348).

Pesare con una pipetta da 400 a 450 mg di estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (2.2.5) con un'approssimazione di 0,1 mg in un pallone a fondo tondo ed aggiungere 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio (2.2.6) ed alcuni granuli per facilitare l'ebollizione. Dopo avere montato il condensatore a riflusso, far bollire per un'ora. Raffreddare e lavare il condensatore ed il giunto di vetro smerigliato con circa 30 ml di etanolo, ed aggiungere queste acque di lavaggio al contenuto del pallone. Titolare la soluzione con acido solforico rispetto alla fenolftaleina fino a scomparsa della colorazione. Trasferire questa soluzione in un matraccio tarato da 1 000 ml (2.2.14), portare a volume con acqua deionizzata e mescolare.

Una parte di questa soluzione concentrata di tensioattivo viene quindi ulteriormente diluita. Prelevare 25 ml, trasferire in un matraccio da 500 ml (2.2.13) e portare a volume con acqua deionizzata, quindi mescolare.

Questa soluzione standard contiene:

$$\frac{E \times 1,023 \text{ mg MBAS per ml}}{20\,000}$$

ove E è il peso del campione in mg.

Per costruire la curva di taratura, prelevare frazioni di 1, 2, 4, 6, 8 ml della soluzione standard e diluire ciascuna di queste frazioni fino a 100 ml con acqua deionizzata. Procedere quindi come indicato al punto 2.3, inclusa una determinazione in bianco.

2.5. *Calcolo dei risultati*

Il tenore del tensioattivo anionico (MBAS) nel campione è desunto dalla curva di taratura (2.4). Il contenuto di MBAS del campione è dato dalla formula seguente:

$$\frac{\text{mg MBAS} \times 1\,000}{V} = \text{MBAS mg/l}$$

dove: V = volume del campione utilizzato in ml.

Esprimere i risultati come dodecilbenzensolfonato di sodio (PM 348).

2.6. *Espressione dei risultati*

Esprimere i risultati come MBAS mg/l con un'approssimazione dello 0,1.

3. **Determinazione dei tensioattivi non ionici nei liquidi di prova di biodegradazione**

3.1. *Principio*

I tensioattivi sono concentrati e isolati mediante «stripping» gassoso. Nel campione usato, la quantità di tensioattivi non ionici deve essere compresa tra 250 e 800 µg.

Il tensioattivo così estratto è disciolto nell'acetato di etile.

Dopo separazione delle fasi ed evaporazione del solvente, precipitare il tensioattivo non ionico in soluzione acquosa con il reattivo di Dragendorff modificato (KBiI₄ + BaCl₂ + acido acetico glaciale).

Filtrare il precipitato, lavarlo con acido acetico glaciale e scioglierlo in una soluzione di tartrato di ammonio. Titolare potenziometricamente il bismuto presente nella soluzione con una soluzione di pirrolidinditiocarbammato a pH 4-5 usando un elettrodo indicatore al platino brillante ed un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento. Il metodo si applica ai tensioattivi non ionici che contengono gruppi di ossido di alchene 6-30.

Moltiplicare il risultato della titolazione per il fattore 54 per esprimerlo come sostanza di riferimento [nonilfenolo, condensato con 10 moli di ossido di etilene (NP 10)].

3.2. *Reattivi e attrezzatura*

I reattivi devono essere preparati in acqua deionizzata.

3.2.1. Acetato di etile, puro e di recente distillazione

3.2.2. Bicarbonato di sodio (NaHCO₃) p.a.

- 3.2.3. Acido cloridrico diluito [20 ml di acido cloridrico (HCl) concentrato diluito a 1 000 ml con acqua]
- 3.2.4. Metanolo p.a. di recente distillazione, tenuto in bottiglia di vetro
- 3.2.5. Porpora di bromocresolo, 0,1 g in 100 ml di metanolo)
- 3.2.6. Agente precipitante: l'agente precipitante è costituito da una miscela di 2 volumi di soluzione A ed 1 volume di soluzione B. La miscela è raccolta in una bottiglia scura e può essere usata sino ad una settimana dopo la sua preparazione.

3.2.6.1. Soluzione A

Sciogliere 1,7 g di nitrato di bismuto, $\text{BiO} \cdot \text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ p.a., in 20 ml di acido acetico glaciale e portare con acqua ad un volume di 100 ml. Sciogliere quindi 65 g di ioduro di potassio p.a. in 200 ml di acqua. Mescolare le due soluzioni in un pallone tarato da 1 000 ml, aggiungere 200 ml di acido acetico glaciale (3.2.7) e portare a 1 000 ml con acqua.

3.2.6.2. Soluzione B

Sciogliere 290 g di cloruro di bario, $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ p.a. in 1 000 ml di acqua.

- 3.2.7. Acido acetico glaciale 99-100 % (concentrazioni inferiori sono inadeguate).
- 3.2.8. Soluzione di tartrato di ammonio: mescolare 12,4 g di acido tartarico p.a. con 12,4 ml di ammoniaca p.a. ($d = 0,910 \text{ g/ml}$) e portare a 1 000 ml con acqua (oppure usare la quantità equivalente di tartrato ammonio p.a.).
- 3.2.9. Soluzione di ammoniaca diluita: 40 ml di ammoniaca p.a. ($d = 0,910 \text{ g/ml}$) portati a 1 000 ml con acqua.
- 3.2.10. Soluzione tampone standard all'acetato: sciogliere 40 g di idrossido di sodio solido p.a. in 500 ml di acqua in un becher e fare raffreddare. Aggiungere 120 ml di acido acetico glaciale (3.2.7). Mescolare energicamente, fare raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 1 000 ml e portare a volume aggiungendo acqua.
- 3.2.11. Soluzione di pirrolidinditiocarbammato («soluzione di carbato»): sciogliere 103 mg di pirrolidinditiocarbammato sodico, $\text{C}_5\text{H}_8\text{NNaS}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, in 500 ml circa di acqua, aggiungere 10 ml di alcole n-amilico p.a. e 0,5 g di NaHCO_3 p.a., e portare a 1 000 ml con acqua.
- 3.2.12. Soluzione di solfato di rame (per standardizzazione del punto 3.2.11).

SOLUZIONE CONCENTRATA

Mescolare 1,249 g di solfato di rame, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ p.a., con 50 ml di acido solforico 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

SOLUZIONE STANDARD

Mescolare 50 ml di soluzione concentrata con 10 ml di H_2SO_4 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

- 3.2.13. Cloruro di sodio p.a.
- 3.2.14. Apparecchiatura per «stripping» gassoso (vedi figura 5).
Il diametro del disco sinterizzato deve essere identico a quello del diametro interno del cilindro.
- 3.2.15. Imbuto separatore da 250 ml.
- 3.2.16. Agitatore magnetico con magneti 25-30 mm.
- 3.2.17. Crogioio di Gooch, diametro della base perforata = 25 mm, tipo g 4.
- 3.2.18. Filtri circolari in fibra di vetro, aventi un diametro di 27 mm, con diametro delle fibre 0,3-1,5 μm .
- 3.2.19. Due beute per filtrazione a vuoto con adattorie e anelli di gomma, rispettivamente di 500 ml e 250 ml.
- 3.2.20. Potenzimetro registratore, munito di un elettrodo indicatore al platino e di un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento con una gamma di misura di 250 mV, con buretta automatica di capacità di 20-50 ml. Un dispositivo manuale analogo può essere usato in alternativa.

3.3. Metodo

3.3.1. Concentrazione e separazione del tensioattivo

Filtrare il campione acquoso attraverso una carta da filtro per analisi qualitativa. Eliminare i primi 100 ml del filtrato.

Introdurre nell'apparecchio di «stripping», precedentemente sciacquato con acetato di etile, una porzione misurata di campione, tal da contenere 250-800 μg di tensioattivo non ionico.

Per migliorare la separazione, aggiungere 100 g di cloruro di sodio e 5 g di bicarbonato di sodio.

Se il volume del campione supera i 500 ml, aggiungere questi sali in forma solida all'apparecchio di «stripping» e scioglierli facendovi passare dell'azoto o dell'aria.

Qualora venisse usato un campione di dimensione minore, sciogliere i sali in 400 ml di acqua e trasferire nell'apparecchio di «stripping».

Aggiungere acqua per portare il livello sino al rubinetto superiore.

Aggiungere con cautela 100 ml di acetato di etile alla superficie della fase acquosa.

Riempire per due terzi il flacone di lavaggio nella linea gas (azoto o aria) con acetato di etile.

Fare passare una corrente gassosa di 30-60 l/h attraverso l'apparecchio; si raccomanda l'uso di un flussometro. La portata del gas deve essere aumentata gradatamente all'inizio. La portata del gas deve essere regolata in modo che le fasi rimangano chiaramente separate per ridurre al minimo la miscela tra le stesse e la soluzione dell'acetato di etile nell'acqua. Arrestare il flusso di gas dopo cinque minuti.

Qualora si riscontri una riduzione superiore al 20 % nel volume della fase organica dovuto alla soluzione in acqua, l'operazione va ripetuta rivolgendo particolare attenzione alla velocità di flusso del gas.

Raccogliere la fase organica in un imbuto separatore. Reintrodurre nell'apparecchio di «stripping» i liquidi della fase acquosa eventualmente presenti nell'imbuto separatore (dovrebbero essere solo pochi millilitri). Filtrare la fase di acetato di etile attraverso una carta asciutta da filtro per analisi qualitativa in un becher da 250 ml.

Rimettere altri 100 ml di acetato di etile nell'apparecchio di «stripping» e farvi nuovamente scorrere azoto o aria per cinque minuti. Spillare la fase organica nell'imbuto separatore usato per la prima separazione, scartare la fase acquosa e far passare la fase organica attraverso lo stesso filtro usato nella prima porzione di acetato di etile. Sciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 20 ml circa di acetato di etile.

Evaporare l'estratto di acetato di etile sino ad essiccazione, su bagnomaria (sotto cappa). Dirigere una leggera corrente di aria sulla superficie della soluzione per accelerare l'evaporazione.

3.3.2. Precipitazione e filtrazione

Sciogliere il residuo secco di cui al punto 3.3.1 in 5 ml di metanolo, aggiungere 40 ml di acqua e 0,5 ml di acido cloridrico diluito (3.2.3), agitare quindi la miscela con un agitatore magnetico.

Aggiungere a questa soluzione 30 ml di agente precipitante (3.2.6) con un cilindro graduato. Il precipitato si forma dopo ripetuta agitazione. Agitare per dieci minuti e lasciare quindi la miscela a riposo per almeno cinque minuti.

Filtrare la miscela attraverso un crogiuolo di Gooch, la cui base sia costituita da un filtro in fibra di vetro. Lavare quindi il filtro sotto aspirazione con circa 2 ml di acido acetico glaciale. Lavare quindi a fondo il becher, il magnete e il crogiuolo con acido acetico glaciale di cui bastano 40 o 50 ml. Non è necessario trasferire quantitativamente nel filtro il precipitato che aderisce alle pareti del becher in quanto la soluzione del precipitato per la titolazione viene rimessa nel becher di precipitazione e il precipitato rimanente viene in tal modo disciolto.

3.3.3. Dissoluzione del precipitato

Sciogliere il precipitato nel crogiuolo filtrante aggiungendo tre porzioni separate di 10 ml ciascuna di una soluzione calda (circa 80 °C) di tartrato di ammonio (3.2.8). Lasciare a riposo ciascuna porzione nel crogiuolo per alcuni minuti prima di filtrarla nella beuta.

Mettere il contenuto della beuta per filtrazione nel becher usato per la precipitazione. Sciacquare le pareti del becher con altri 20 ml di soluzione di tartrato per sciogliere i residui del precipitato.

Lavare accuratamente il crogiuolo, l'adattatore e la beuta per filtrazione con 150-200 ml di acqua e rimettere l'acqua di risciacquo nel becher usato per la precipitazione.

3.3.4. Titolazione

Agitare la soluzione con un agitatore magnetico (3.2.16), aggiungere alcune gocce di porpora di bromocresolo (3.2.5) nonché la soluzione di ammoniaca diluita (3.2.9) fino ad ottenere una colorazione violetta (la soluzione è leggermente acida a causa del residuo di acido acetico usato per il risciacquo).

Aggiungere quindi 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (3.2.10), immergere gli elettrodi nella soluzione e titolare potenziometricamente con la «soluzione di carbato» standard (3.2.11) mantenendo l'estremità della buretta nella soluzione.

La velocità di titolazione non deve superare 2 ml/minuto.

Il punto finale è l'intersezione delle tangenti ai due rami della curva potenziale.

Si potrà osservare occasionalmente l'appiattimento della flessione della curva potenziale; questo fenomeno può essere eliminato pulendo accuratamente l'elettrodo di platino (mediante carta smerigliata).

3.3.5. Determinazione del bianco

Eseguire contemporaneamente una determinazione del bianco, mediante analoga procedura completa, con 5 ml di metanolo e 40 ml di acqua, conformemente alle indicazioni del punto 3.3.2. La titolazione del bianco deve essere inferiore a 1 ml; in caso contrario, è da considerarsi sospetta la purezza dei reagenti (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), soprattutto per il loro contenuto di metalli pesanti, per cui devono essere sostituiti. È necessario tener conto del bianco nel calcolo dei risultati.

3.3.6. Controllo del fattore della «soluzione di carbato»

Determinare ogni giorno prima dell'impiego il fattore della soluzione di carbato. A tal fine, titolare 10 ml della soluzione di solfato di rame (3.2.12) con una soluzione di carbato previa aggiunta di 100 ml di acqua e di 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (3.2.10). Se la quantità usata è pari ad a ml, il fattore f è:

$$f = \frac{10}{a}$$

e tutti i risultati delle titolazioni vengono moltiplicati per questo fattore.

3.4. Calcolo dei risultati

Poiché ogni tensioattivo non ionico ha un fattore proprio, determinato in funzione della composizione, e in particolare della lunghezza della catena di ossido di alchene, le concentrazioni in tensioattivi non ionici sono espresse rapportandole ad una sostanza di riferimento — un nonilfenolo con 10 unità di ossido di etilene (NP 10) — per la quale il fattore di conversione è 0,054.

Grazie a questo fattore, la quantità di tensioattivi presenti nel campione si ottiene espressa in mg di equivalente NP 10, nel modo seguente:

$$(b - c) \times f \times 0,054 = \text{mg di tensioattivo non ionico come NP 10}$$

dove:

b = volume di «soluzione di carbato» impiegata per il campione (ml)

c = volume di «soluzione di carbato» impiegata nel bianco (ml)

f = fattore della «soluzione di carbato».

3.5. Espressione dei risultati

Esprimere i risultati in mg/l come NP 10 con approssimazione dello 0,1.

4. Trattamento preliminare dei tensioattivi anionici da sottoporre a prova

4.1. Osservazioni preliminari

4.1.1. Trattamento dei campioni

Il trattamento dei tensioattivi anionici e dei detergenti, prima della determinazione del grado di biodegradabilità nella prova di conferma, è il seguente:

Prodotti	Trattamento
Tensioattivi anionici;	Nessuno
Detergenti	Estrazione alcolica seguita dalla separazione dei tensioattivi anionici mediante scambio degli ioni

Lo scopo dell'estrazione alcolica è di eliminare dai prodotti commerciali i componenti insolubili ed inorganici che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità.

4.1.2. Metodo di scambio ionico

Per eseguire correttamente le prove di biodegradabilità, è necessario isolare e separare i tensioattivi anionici dal sapone e dai tensioattivi non ionici e cationici.

Questo risultato è ottenuto con una tecnica di scambio ionico usando una resina scambiatrice macroporosa e opportuni eluenti per l'eluizione frazionata. In tal modo vengono isolati con un'unica operazione il sapone e i tensioattivi anionici e non ionici.

4.1.3. Controllo analitico

Dopo l'omogeneizzazione, la concentrazione dei tensioattivi anionici nel detergente viene determinata sulla base della procedura analitica del tenore di MBAS. Il tenore di sapone è determinato con un opportuno metodo.

Questa analisi del prodotto serve per calcolare le quantità necessarie alla preparazione delle frazioni destinate alle prove di biodegradabilità.

L'estrazione quantitativa non è necessaria; tuttavia è opportuno estrarre almeno l'80 % dei tensioattivi anionici. Normalmente si ottiene il 90 % e più.

4.2. Principio

Da un campione omogeneo (polvere, paste e liquidi previamente essiccati) si ottiene un estratto etanolic che contiene i tensioattivi, il sapone e altri componenti solubili in alcole del campione sintetico di detergente.

L'estratto etanolic viene evaporato sino ad essiccazione, disciolto in una miscela isopropanolo/acqua e la soluzione ottenuta viene passata attraverso un dispositivo misto, composto di uno scambiatore cationico fortemente acido e di uno scambiatore anionico macroporoso scaldato fino a 50 °C. Questa temperatura è necessaria per evitare la precipitazione di acidi grassi in ambiente acido.

I tensioattivi non ionici rimangono nell'effluente.

Gli acidi grassi del sapone vengono separati mediante eluizione con etanolo contenente CO₂. I tensioattivi anionici sono allora ottenuti sotto forma di sali di ammonio mediante eluizione con una soluzione acquosa isopropanolica di bicarbonato di ammonio. Detti sali di ammonio vengono utilizzati nella prova di degradazione.

I tensioattivi cationici, che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità ed il metodo di analisi, sono eliminati dallo scambiatore cationico posto sopra lo scambiatore anionico.

4.3. Sostanze chimiche e attrezzatura

4.3.1. Acqua deionizzata

4.3.2. Etanolo, 95 % (v/v) C₂H₅OH (denaturante ammesso: metiletilchetone o metanolo)

4.3.3. Miscela isopropanolo/acqua (50/50 v/v):

- 50 parti in volume di isopropanolo, CH₃CHOH.CH₃, e
- 50 parti in volume di acqua (4.3.1)

4.3.4. Soluzione di biossido di carbonio in etanolo (approssimativamente 0,1 % di CO₂): mediante un tubicino di alimentazione munito di un setto di vetro poroso incorporato passare il biossido di carbonio, CO₂, attraverso l'etanolo (4.3.2) per 10 minuti. Usare soltanto soluzioni preparate di fresco.

4.3.5. Soluzione di bicarbonato di ammonio (60/40 v/v): 0,3 mol di NH₄HCO₃ in 1 000 ml di miscela isopropanolo/acqua composta di 60 parti di isopropanolo e 40 parti di acqua (4.3.1).

4.3.6. Scambiatore di cationi (KAT), fortemente acido, resistente all'alcole (50-100 mesh)

4.3.7. Scambiatore di anioni (AAT), macroporoso, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh) o equivalente

4.3.8. Acido cloridrico (10 % HCl p/p).

4.3.9. Pallone da 2 000 ml a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso

4.3.10. Imbuto-filtro di 90 mm di diametro (riscaldabile) per filtri di carta.

4.3.11. Beuta per filtrazione a vuoto avente una capacità di 2 000 ml

4.3.12. Colonne di scambio con camicia riscaldante e rubinetto: tubo interno di 60 mm di diametro e 450 mm di altezza (figura 4) Bagnomaria

4.3.13. Bagnomaria

4.3.14. Forno per essiccazione a vuoto

4.3.15. Termostato

4.3.16. Evaporatore rotante

4.4. *Estrazione e separazione dei tensioattivi anionici*

4.4.1. Preparazione dell'estratto

La quantità di tensioattivi necessaria alla prova di degradabilità è di circa 50 g di MBAS.

Di norma, la quantità di prodotto da estrarre non deve superare 1 000 g, ma può rivelarsi necessario estrarre maggiori quantità di campione. Per motivi di ordine pratico, il limite massimo è fissato, nella maggior parte dei casi, a 5 000 g nella preparazione degli estratti per le prove di biodegradabilità.

L'esperienza ha dimostrato che è preferibile ricorrere a varie piccole estrazioni anziché ad un'estrazione di grande quantità. Per quanto concerne gli scambiatori, le quantità specificate sono sufficienti per lavorare con 600-700 mmoli di tensioattivi e sapone.

4.4.2. Isolamento dei componenti solubili in alcole

Aggiungere 250 g del detergente da analizzare a 1 250 ml di etanolo e, agitando, portare la miscela all'ebollizione sotto riflusso per un'ora. Filtrare rapidamente la soluzione alcolica bollente attraverso un filtro a pori larghi posto su di un imbuto scaldato a 50° C. Lavare la beuta e l'imbuto filtrante con 200 ml circa di etanolo caldo. Raccogliere il filtrato e il liquido di lavaggio in una beuta per filtrazione a vuoto.

In caso di prodotti pastosi o liquidi, accertarsi che il campione nn contenga più di 55 g di tensioattivi anionici e 35 g di sapone. Evaporare il campione pesato sino ad essiccazione. Disciogliere il residuo in 2 000 ml di etanolo e procedere come sopra.

In caso di polveri di bassa densità apparente (< 300 g/l) si raccomanda di portare il tasso di etanolo a 20:1. Evaporare il filtrato etanologico fino ad essiccazione, preferibilmente mediante un evaporatore rotante. Ripetere l'operazione se occorre una maggiore quantità di estratto. Disciogliere la totalità del residuo in 5 000 ml di una miscela di isopropanolo/acqua.

4.4.3. Preparazione delle colonne di scambio ionico

COLONNA DI SCAMBIO CATIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di cationi (4.3.6) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acido cloridrico (4.3.8). Lasciare riposare per circa due ore agitando ad intervalli.

Decantare l'acido e trasferire la resina nella colonna (4.3.12) mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con acqua deionizzata ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto fino a che l'eluato sia esente da cloruri.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna di scambio è ora pronta per l'operazione.

COLONNA DI SCAMBIO ANIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di anioni (4.3.7) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acqua deionizzata.

Lasciare gonfiare lo scambiatore per almeno due ore.

Trasferire la resina nella colonna mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con una soluzione di bicarbonato di ammonio a 0,3 M (4.3.5) fino a completa eliminazione del cloruro. Questa operazione richiede circa 5 000 ml di soluzione. Lavare nuovamente con 2 000 ml di acqua deionizzata. Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna scambiatrice è ora in forma OH e pronta per l'uso.

4.4.4. Metodo di scambio ionico

Collegare le colonne scambiatrici in modo che la colonna scambiatrice di cationi sia situata alla sommità della colonna scambiatrice di anioni.

Riscaldare le colonne a 50 °C con l'impiego di un termostato.

Riscaldare 5 000 ml della soluzione ottenuta al punto 4.4.2 a 60 °C e filtrare la soluzione attraverso la combinazione di scambiatori alla velocità di 20 ml/minuto. Lavare le colonne con 1 litro di miscela calda isopropanolo/acqua (4.3.3).

Per ottenere i tensioattivi anionici (MBAS) disinserire la colonna KAT. Utilizzando 5 000 ml di soluzione di etanolo/CO₂ a 50 °C (4.3.4), eluire gli acidi grassi del sapone della colonna AAT. Scartare l'eluato.

Eluire quindi le sostanze MBAS della colonna AAT con 5 000 ml di soluzione di bicarbonato di ammonio (4.3.5). Evaporare l'eluato sino ad essiccazione su un bagno di vapore o in un evaporatore rotante.

Il residuo contiene MBAS (sotto forma di sale di ammonio) e gli eventuali prodotti anionici non tensioattivi che non alterano la prova di biodegradabilità. Aggiungere acqua deionizzata sino ad un volume determinato e calcolare il tenore di MBAS in una frazione come al capitolo 3. La soluzione viene impiegata come soluzione standard dei detergenti anionici per la prova di biodegradabilità. Mantenere la soluzione ad una temperatura inferiore a 5 °C.

4.4.5. Rigenerazione delle resine scambiatrici

Gettare lo scambiatore cationico dopo l'uso.

Il passaggio di un quantitativo addizionale di soluzione di bicarbonato di ammonio (4.3.5) nella colonna ad una velocità di circa 10 ml/min finché l'eluato è libero da tensioattivi anionici (prova del blu di metilene) rigenera la resina dello scambiatore anionico.

Lavare quindi lo scambiatore anionico facendovi passare 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3). Lo scambiatore anionico è nuovamente pronto per l'uso.

5. **Trattamento preliminare dei tensioattivi non ionici da sottoporre a prova**

5.1. Osservazioni preliminari

5.1.1. Trattamento dei campioni

Il trattamento dei tensioattivi non ionici e dei detergenti, prima della determinazione del grado di biodegradabilità nella prova di conferma, è il seguente:

Prodotti	Trattamento
Tensioattivi non ionici;	Nessuno
Detergenti	Estrazione alcolica seguita dalla separazione dei tensioattivi non ionici mediante scambio di ioni

Lo scopo dell'estrazione alcolica è di eliminare dai prodotti commerciali i componenti insolubili ed inorganici che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità.

5.1.2. Metodo di scambio ionico

Per eseguire correttamente le prove di biodegradabilità, è necessario isolare e separare i tensioattivi non ionici dal sapone e dai tensioattivi anionici e cationici.

Questo risultato è ottenuto con una tecnica di scambio ionico usando una resina scambiatrice macroporosa e opportuni eluenti per l'eluizione frazionata. In tal modo vengono isolati con un'unica operazione il sapone e i tensioattivi anionici e non ionici.

5.1.3. Controllo analitico

Dopo l'omogeneizzazione, la concentrazione di tensioattivi anionici e non ionici nel detergente viene determinata sulla base del tenore di MBAS e di BiAS. Il tenore di sapone è determinato con un opportuno metodo.

Questa analisi del prodotto serve per calcolare le quantità necessarie alla preparazione delle frazioni destinate alle prove di biodegradabilità.

L'estrazione quantitativa non è necessaria; tuttavia è opportuno estrarre almeno l'80 % dei tensioattivi non ionici. Normalmente si ottiene il 90 % e più.

5.2. *Principio*

Da un campione omogeneo (polvere, paste e liquidi previamente essiccati) si ottiene un estratto etanologico che contiene i tensioattivi, il sapone e altri componenti solubili in alcole del campione di detergente.

L'estratto etanologico viene evaporato sino ad essiccazione, disciolto in una miscela isopropanolo/acqua e la soluzione ottenuta viene passata attraverso un dispositivo misto, composto di uno scambiatore cationico fortemente acido e di uno scambiatore anionico macroporoso scaldato fino a 50 °C. Questa temperatura è necessaria per evitare la precipitazione di acidi grassi in ambiente acido. I tensioattivi non ionici sono ottenuti dall'effluente mediante evaporazione.

I tensioattivi cationici, che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità ed il metodo di analisi, sono eliminati dallo scambiatore cationico posto sopra lo scambiatore anionico.

5.3. *Sostanze chimiche e attrezzatura*

5.3.1. *Acqua deionizzata*

5.3.2. *Etanolo, 95 % v/v, C₂H₅OH, (denaturante ammesso: metiletilchetone o metanolo)*

5.3.3. *Miscela isopropanolo/acqua (50/50 v/v):*

— 50 parti in volume di isopropanolo, CH₃CHOH CH₃, e

— 50 parti in volume di acqua (5.3.1)

5.3.4. *Soluzione di bicarbonato di ammonio (60/40 v/v):*

0.3 mol NH₄HCO₃ in 1 000 ml di miscela acqua/isopropanolo composta di 60 parti di isopropanolo e 40 parti di acqua (5.3.1)

5.3.5. *Scambiatore di cationi (KAT), fortemente acido, resistente all'alcole (50-100 mesh)*

5.3.6. *Scambiatore di anioni (AAT), macroporoso, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh) o equivalente*

5.3.7. *Acido cloridrico al 10 %, HCl p/p*

5.3.8. *Pallone da 2 000 ml a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso*

5.3.9. *Imbuto-filtro di 90 mm di diametro (riscaldabile) per filtri di carta*

5.3.10. *Beuta per filtrazione a vuoto avente una capacità di 2 000 ml*

5.3.11. *Colonne di scambio con camicia riscaldante e rubinetto: tubo interno di 60 mm di diametro e 450 mm di altezza (figura 4) Bagnomaria*

5.3.12. *Bagnomaria*

5.3.13. *Forno per essiccazione a vuoto*

5.3.14. *Termostato*

5.3.15. *Evaporatore rotante*

5.4. *Estrazione e separazione dei tensioattivi non ionici*

5.4.1. *Preparazione dell'estratto*

La quantità di tensioattivi necessaria alla prova di degradabilità è di circa 25 g di BiAS.

Nella preparazione degli estratti per le prove di degradazione, la quantità da utilizzare deve essere limitata a un massimo di 2 000 g. Pertanto, può essere necessario ripetere due o più volte l'operazione allo scopo di ottenere un quantitativo sufficiente per le prove di degradazione.

L'esperienza ha dimostrato che è preferibile ricorrere a varie piccole estrazioni anziché ad un'estrazione di grande quantità.

5.4.2. Isolamento dei componenti solubili in alcole

Aggiungere 250 g del detergente da analizzare a 1 250 ml di etanolo e, agitando, portare la miscela all'ebollizione sotto riflusso per un'ora. Filtrare rapidamente la soluzione alcolica bollente attraverso un filtro a pori larghi posto su di un imbuto scaldato a 50 °C. Lavare la beuta e l'imbuto filtrante con 200 ml circa di etanolo caldo. Raccogliere il filtrato e il liquido di lavaggio in una beuta per filtrazione a vuoto.

In caso di prodotti pastosi o liquidi, accertarsi che il campione nn contenga più di 25 g di tensioattivi anionici e 35 g di sapone. Evaporare il campione pesato sino ad essiccazione. Disciogliere il residuo in 500 ml di etanolo e procedere come sopra. Nel caso di polveri di bassa densità apparente (< 300 g/l) si raccomanda di portare il tasso di etanolo ad un livello di 20:1.

Far evaporare il filtrato di etanolo sino a essiccazione, di preferenza con un evaporatore rotante. Ripetere l'operazione se occorre una maggiore quantità di estratto. Disciogliere la totalità del residuo in 5 000 ml di una miscela di isopropanolo/acqua.

5.4.3. Preparazione delle colonne di scambio ionico

COLONNA DI SCAMBIO CATIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di cationi (5.3.5) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acido cloridrico (5.3.7).

Lasciare riposare per circa due ore agitando ad intervalli. Decantare l'acido e trasferire la resina nella colonna (5.3.11) mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro. Lavare la colonna con acqua deionizzata ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto fino a che l'eluato sia esente da cloruri.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna di scambio è ora pronta per l'operazione.

COLONNA DI SCAMBIO ANIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di anioni (5.3.6) in un becher e aggiungere 2 000 ml di acqua deionizzata. Lasciare gonfiare lo scambiatore per almeno due ore. Trasferire la resina nella colonna mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con una soluzione di bicarbonato di ammonio 0,3 M (5.3.4) fino a completa eliminazione del cloruro. Questa operazione richiede circa 5 000 ml di soluzione. Lavare nuovamente con 2 000 ml di acqua deionizzata.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna scambiatrice è ora in forma OH e pronta per l'uso.

5.4.4. Metodo di scambio ionico

Collegare le colonne scambiatrici in modo che la colonna scambiatrice di cationi sia situata alla sommità della colonna scambiatrice di anioni. Riscaldare le colonne a 50 °C con l'impiego di un termostato. Riscaldare 5 000 ml della soluzione ottenuta al punto 5.4.2 a 60 °C e filtrare la soluzione attraverso la combinazione di scambiatori alla velocità di 20 ml/minuto. Lavare le colonne con 1 litro di miscela calda isopropanolo/acqua (5.3.3).

Per ottenere i tensioattivi non ionici, raccogliere il filtrato e i liquidi di filtrazione ed evaporare sino ad essiccazione preferibilmente mediante un evaporatore rotante. Il residuo contiene il BiAS. Aggiungere acqua deionizzata fino ad un volume determinato e calcolare il tenore di BiAS in una frazione. La soluzione viene impiegata come soluzione standard di tensioattivi non ionici per la prova di biodegradabilità. Mantenere la soluzione ad una temperatura inferiore a 5 °C.

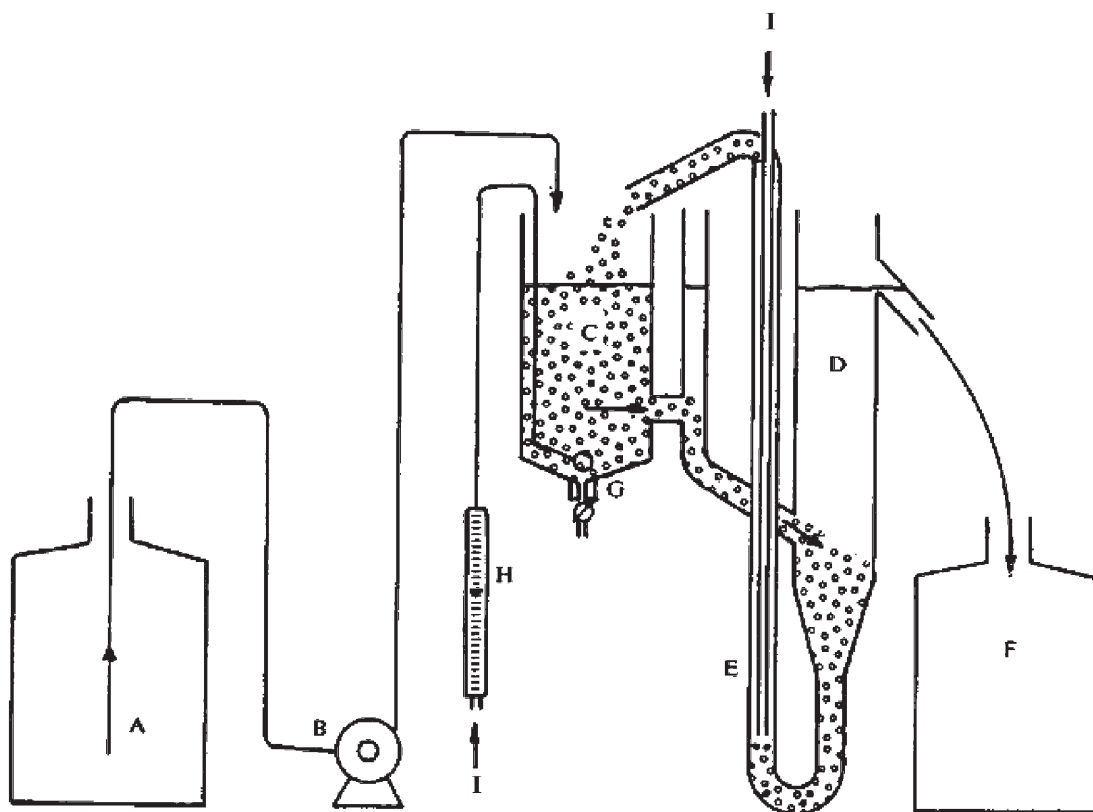
5.4.5. Rigenerazione delle resine scambiatrici

Gettare lo scambiatore cationico dopo l'uso.

Il passaggio di circa 5 000-6 000 ml di soluzione di bicarbonato di ammonio (5.3.4) attraverso la colonna ad un tasso di circa 10 ml/min finché l'eluato è libero da tensioattivi anionici (prova del blu di metilene) rigenera la resina dello scambiatore anionico. Lavare quindi lo scambiatore anionico facendovi passare 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3). Lo scambiatore anionico è nuovamente pronto per l'uso.

Figura 1

Impianto di trattamento attivato: schema generale

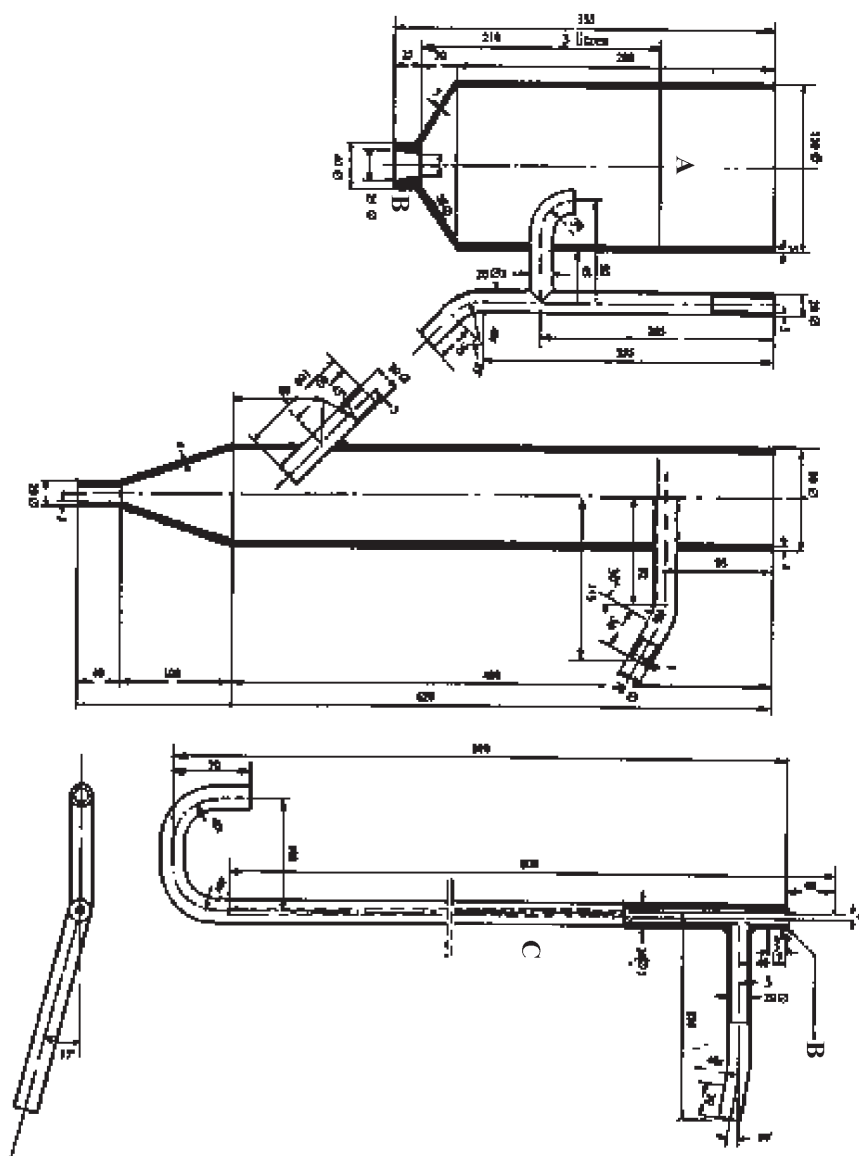


- A. Recipiente di alimentazione
- B. Pompa dosatrice
- C. Serbatoio di aerazione (capacità tre litri)
- D. Sedimentatore
- E. Pompa ad aria compressa
- F. Collettore
- G. Aeratore sinterizzato
- H. Flussometro
- I. Aria

Figura 2

Impianto di trattamento attivato: particolari

(dimensioni in millimetri)



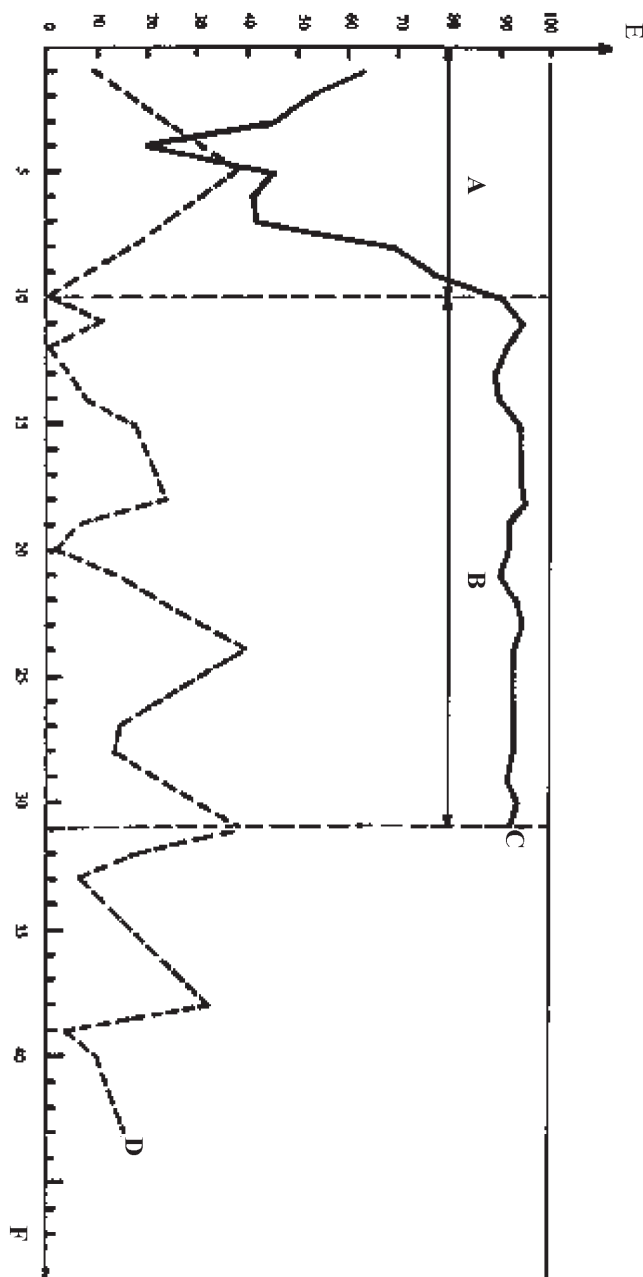
A. Livello del liquido

B. PVC duro

C. Vetro o plastica impermeabile (PVC duro)

Figura 3

Calcolo della biodegradabilità — Prova di conferma



- A. Periodo di attivazione
- C. Periodo utilizzato per il calcolo (ventuno giorni)
- B. Tensioattivo prontamente biodegradabile
- D. Tensioattivo non prontamente biodegradabile
- E. Biodegradazione (%)
- F. Tempo (giorni)

Figura 4

Colonna di scambio riscaldata

(dimensioni in millimetri)

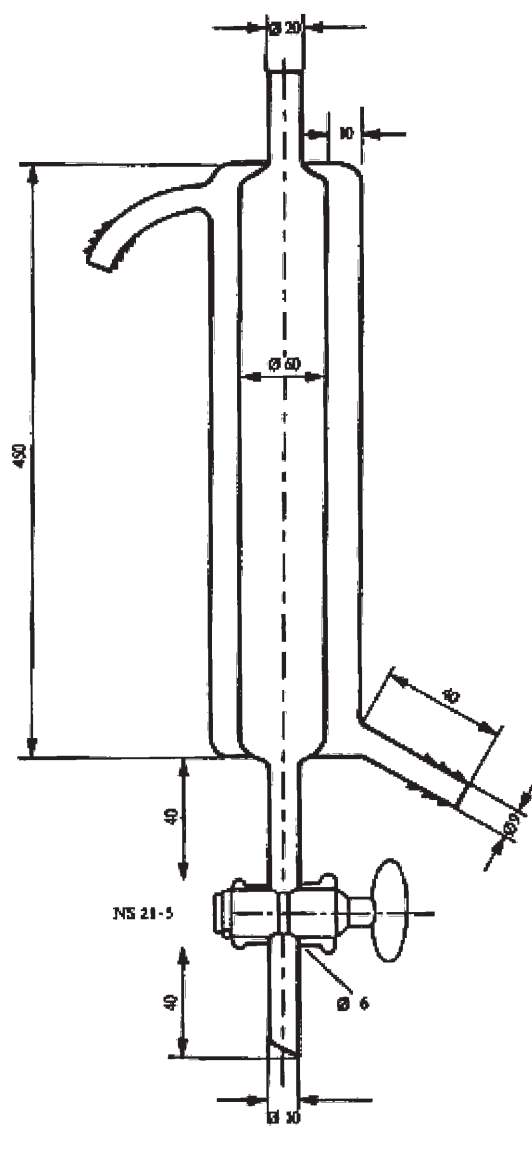
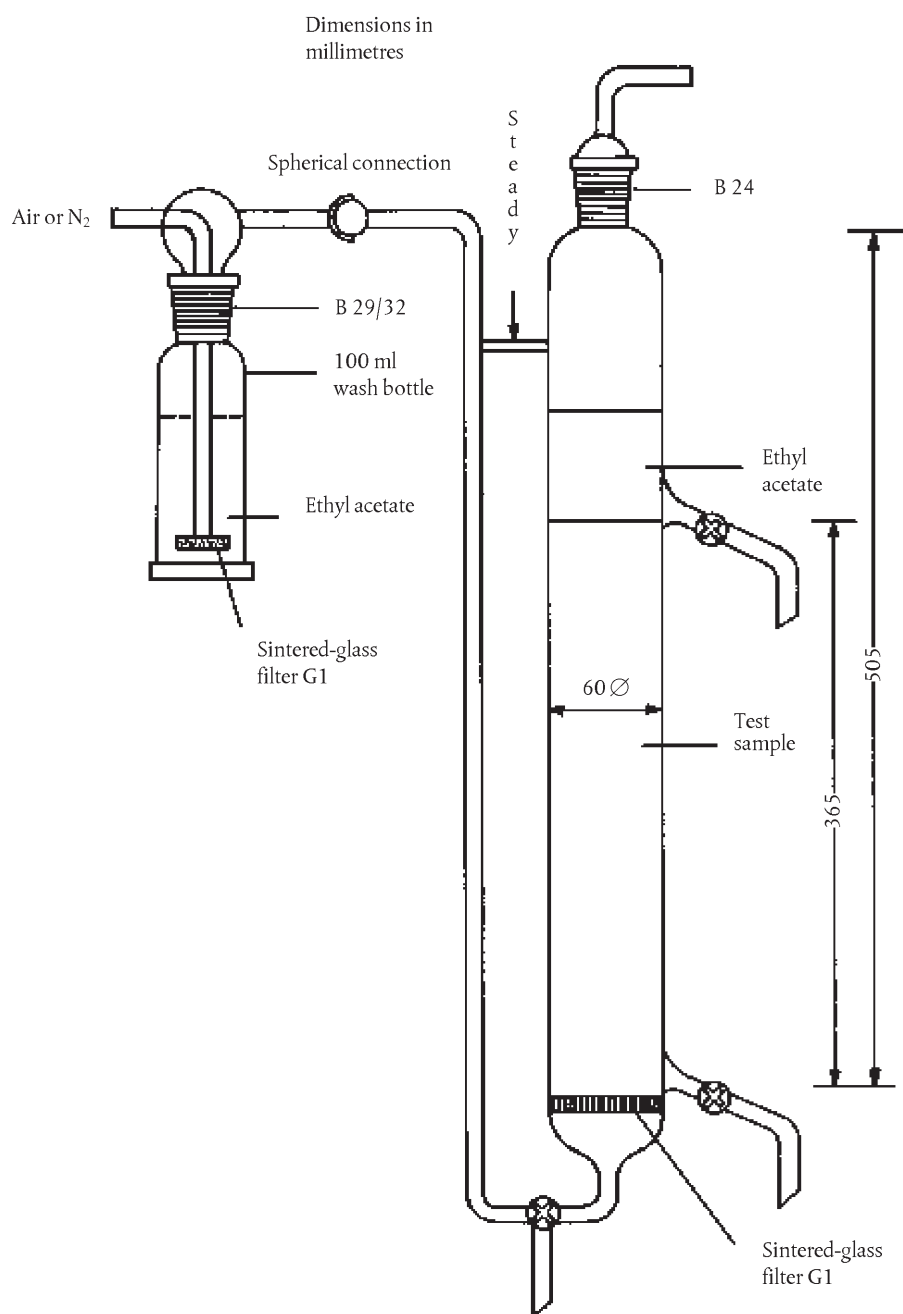


Figura 5

Apparecchiatura per «stripping» gassoso

(dimensioni in millimetri)



REGOLAMENTO (CE) N. 649/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,4
	204	48,9
	212	120,5
	624	124,3
	999	99,5
0707 00 05	052	104,6
	204	132,9
	999	118,8
0709 10 00	220	56,4
	999	56,4
0709 90 70	052	91,5
	204	71,7
	999	81,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,5
	204	43,4
	212	55,7
	220	45,3
	388	44,2
	400	47,2
	600	48,2
	624	58,7
	999	49,0
0805 50 10	052	40,0
	400	52,1
	999	46,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	82,5
	400	120,9
	404	100,2
	508	76,7
	512	68,4
	524	75,3
	528	75,4
	720	79,7
	804	122,0
	999	85,2
0808 20 50	388	77,9
	512	71,5
	524	80,3
	528	68,6
	999	74,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 650/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	45,90	341,74	423,32	30,58
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	40,96	304,96	377,75	27,29
1.40	Agli 0703 20 00	137,07	1 020,55	1 264,17	91,33
1.50	Porri ex 0703 90 00	66,37	494,17	612,14	44,22
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	97,85	728,57	902,49	65,20
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,39	566,58	40,93
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	49,54	368,86	456,91	33,01
1.130	Carote ex 0706 10 00	33,21	247,27	306,30	22,13
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	71,58	532,96	660,19	47,69
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	319,56	2 379,32	2 947,30	212,92
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	135,40	1 008,13	1 248,79	90,22
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	176,06	1 310,85	1 623,77	117,31
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	283,47	2 110,63	2 614,47	188,88
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	500,68	3 727,91	4 617,82	333,60
1.210	Melanzane 0709 30 00	188,64	1 404,56	1 739,85	125,69
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	63,39	472,01	584,69	42,24
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 407,80	9 176,15	662,91
1.240	Peperoni 0709 60 10	224,94	1 674,86	2 074,67	149,88
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	124,32	925,67	1 146,64	82,84
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	92,32	687,37	851,45	61,51

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,20	1 200,23	1 486,74	107,41
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	113,94	848,40	1 050,92	75,92
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	187,19	1 393,73	1 726,43	124,72
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	62,79	467,52	579,13	41,84
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	74,05	551,38	683,00	49,34
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	100,27	746,55	924,76	66,81
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,74	370,35	458,76	33,14
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	54,29	404,24	500,74	36,17
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	125,91	937,48	1 161,27	83,89
2.110	Cocomeri 0807 11 00	55,71	414,80	513,82	37,12
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,74	474,59	587,88	42,47
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	131,45	978,71	1 212,34	87,58
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	608,11	4 527,80	5 608,66	405,18
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	338,62	2 521,26	3 123,13	225,62

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	136,94	1 019,64	1 263,04	91,25
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	114,51	852,64	1 056,18	76,30
2.190	Prugne 0809 40 05	93,67	697,41	863,89	62,41
2.200	Fragole 0810 10 00	116,78	869,54	1 077,11	77,81
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 270,57	2 812,58	203,19
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 278,15	9 516,74	11 788,53	851,63
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,21	1 344,27	97,11
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	315,50	2 349,12	2 909,89	210,22
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	283,21	2 108,70	2 612,07	188,70
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 651/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatri-

colate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 marzo 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 652/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che rettifica il regolamento (CE) n. 362/2004 relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 362/2004 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore per quanto riguarda il numero d'ordine del contingente aperto dal suddetto regolamento. In effetti, esso differisce da quello già previsto, per tutti i contingenti di zucchero preferenziale speciale per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, dall'articolo 16, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾.

- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 362/2004 e sopprimere il riferimento al numero d'ordine a partire dalla data d'applicazione del suddetto regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 362/2004, il secondo comma è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 653/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004 CE**

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n.1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004 CE. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell'allegato.

Articolo 2

(2) Conformemente all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

(3) Dal 1° gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n.2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

1. Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
tel. (33-5) 57 55 20 00
telex 57 20 25
fax (33-5) 57 55 20 59

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 51/2004 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro il 28 aprile 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 6,80 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,50 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 51/2004 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol.	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	20	22 410	27	greggio	+ 92
		4	22 555	27	greggio	+ 92
		10	22 310	28	greggio	+ 92
		15	15 155	28	greggio	+ 92
	Onivins-Port La Nouvelle Av. Adolphe Turel, BP 62 F-11210 Port La Nouvelle	37	550	28	greggio	+ 92
		37	8 100	30	greggio	+ 92
		37	165	27	greggio	+ 92
		36	120	28	greggio	+ 92
		36	8 610	30	greggio	+ 92
		36	25	27	greggio	+ 92
	Totale		100 000			

REGOLAMENTO (CE) N. 654/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 144/2004 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 367 308 tonnellate il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 144/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «200 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «367 308 tonnellate».
- 2) Nel titolo dell'allegato, i termini «200 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «367 308 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 655/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini contemplati dalla direttiva n. 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽³⁾.

(2) In base al regolamento (CE) n. 466/2001 sarebbe opportuno definire, entro il 5 aprile 2004, livelli massimi di contaminanti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini.

(3) Il regolamento (CE) n. 466/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce tenori massimi per determinati ortaggi, reagendo così al parere espresso nel 1995 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Al fine di tutelare la salute pubblica, segnatamente alla luce della possibile correlazione tra la formazione di sostanze cancerogene quali le nitrosammine, il tenore di nitrati dovrebbe essere ridotto al livello più basso ragionevolmente raggiungibile.

(4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire un basso tenore massimo conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti a base di cereali e alimenti per bambini.

(5) La direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e abroga la direttiva 79/700/CEE ⁽⁶⁾. Le disposizioni della direttiva sono adeguate ai fini del campionamento per il controllo ufficiale del nitrato.

(6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 1° ottobre 2004 in conformità con le disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 455/2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.12.2003, pag. 33).

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Si aggiunge il seguente punto 1.5 alla parte 1, Nitrati, dell'allegato I:

Prodotto	Tenore massimo (mg NO ₃ /kg)	Metodo di campionamento	Metodo d'analisi di riferimento
«1.5. Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini ⁽¹⁾ ⁽²⁾	200	Direttiva 2002/63/CE (disposizioni previste per prodotti alimentari trasformati di origine vegetale e per prodotti alimentari trasformati di origine animale)	

⁽¹⁾ Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Il tenore massimo si riferisce ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

⁽²⁾ La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di nitrati negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini entro il 1° aprile 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.»

REGOLAMENTO (CE) N. 656/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ⁽²⁾, ha stabilito il modello di autorizzazione normale per l'esportazione di talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92. Orbene, tale formulario non è adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali e pone talune difficoltà pratiche d'applicazione.
- (2) È opportuno pertanto stabilire un nuovo modello di formulario, adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali. È opportuno inoltre che il formulario sia corredato di note esplicative, per permettere agli interessati di redigerlo in maniera uniforme e corretta.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 752/93 dispone che il formulario dev'essere compilato mediante un procedimento meccanico od elettronico oppure a mano. Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità e dispongono dei mezzi tecnici necessari, redigano il documento mediante procedimento elettronico.
- (4) Per assicurarsi che l'autorità emittente riceva l'esemplare 3 del formulario, è opportuno disporre che l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità rinvi direttamente tale esemplare alla detta autorità, invece di consegnarla all'esportatore o al suo rappresentante, come disciplinato dalle attuali disposizioni.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 752/93 in conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47).

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.»
- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.»
- 3) L'articolo 8 è modificato come segue:
 - a) Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
«1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.»
 - b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.»
 - c) Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.»
- 4) All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.»
- 5) L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le autorizzazioni di esportazione rilasciate fino al 30 giugno 2004 restano valide fino al 30 giugno 2005.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

MODELLO DI FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE NORMALE

COMUNITÀ EUROPEA

BENI CULTURALI

DOMANDA	1	1 Richiedente (nome e indirizzo) ☐		2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al	
		3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 ☐ DEFINITIVA ☐ TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione	
		6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)	
		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)		8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)	
	1	9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC	
				11 Numero / quantità	
				12 Valore in moneta nazionale	
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)					
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione					
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione					
14 Titolo o tema					
15 Dimensioni		16 Datazione		17 Altre caratteristiche	
18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione ☐ Fotografia (a colori) ☐ Bibliografia ☐ Lista ☐ Catalogo ☐ Contrassegni di identificazione ☐ Attestazione del valore				19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
				20 Materia e tecnica	
21 Domanda Chiedo di essere autorizzato ad esportare il (i) bene(i) culturale(i) sopra descritto(i) e dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda e in tutti i documenti acclusi sono veritiere. Luogo e data: _____ Firma _____ (Qualifica e nome del firmatario)				22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data: _____	

1	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i) (minimum 9 cm x 12 cm)
DOMANDA	
1	
(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)	
25 Fogli supplementari Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari. Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.	

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	2 1 Richiedente (nome e indirizzo) ☐		2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al	
	3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 ☐ DEFINITIVA ☐ TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione	
	6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)	
	8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)	
	2			
9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)			10 Codice NC	
			11 Numero / quantità	
			12 Valore in moneta nazionale	
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)				
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione				
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione				
14 Titolo o tema				
15 Dimensioni		16 Datazione		17 Altre caratteristiche
18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione ☐ Fotografia (a colori) ☐ Bibliografia ☐ Lista ☐ Catalogo ☐ Contrassegni di identificazione ☐ Attestazione del valore			19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
			20 Materia e tecnica	
23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Firma e timbro Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. del			22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data:	

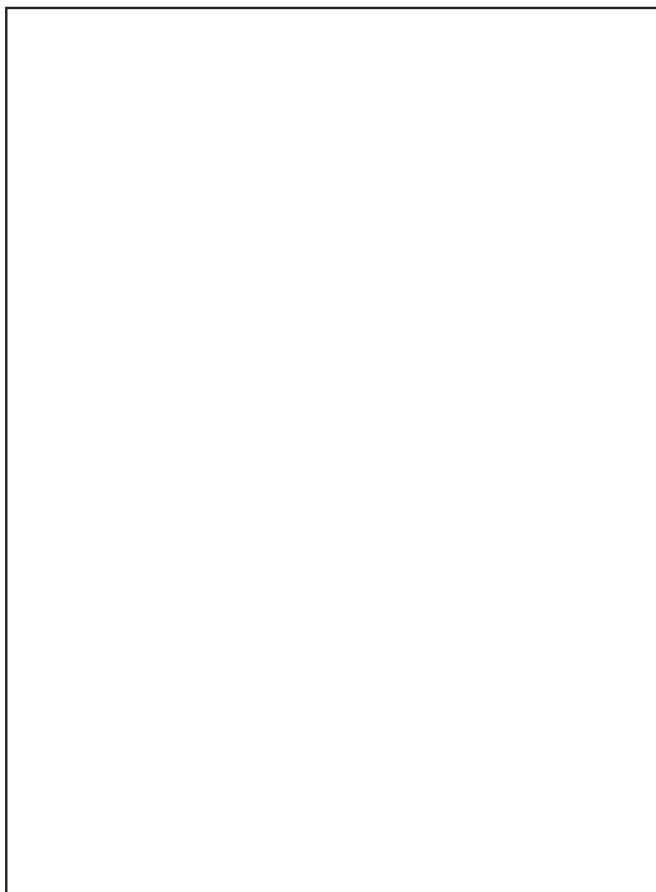
2

24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i)

(minimum 9 cm x 12 cm)

ESEMPLARE PER IL TITOLARE

2



(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)

25 Fogli supplementari

Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.

Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.

26 Ufficio doganale di uscita

Timbro:

ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	3	1 Richiedente (nome e indirizzo) ☐		2 Autorizzazione di esportazione n. Valida fino al <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
		3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 ☐ DEFINITIVA ☐ TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
	6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)					
	8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)					
3	9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)			10 Codice NC				
			11 Numero / quantità					
			12 Valore in moneta nazionale					
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)								
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione								
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione								
14 Titolo o tema								
15 Dimensioni		16 Datazione		17 Altre caratteristiche				
18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione ☐ Fotografia (a colori) ☐ Bibliografia ☐ Lista ☐ Catalogo ☐ Contrassegni di identificazione ☐ Attestazione del valore				19 Autore, epoca, atelier e/o stile				
				20 Materia e tecnica				
23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. del				22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data:				

3	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
		(minimum 9 cm x 12 cm)
3		
(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)		
25 Fogli supplementari Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari. Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.		
26 Ufficio doganale di uscita Timbro:		

*Note esplicative***1. Regole generali**

- 1.1. Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, contempla il rilascio dell'autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri.

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, ha previsto il formulario su cui va redatta l'autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne della Comunità.

Il regolamento (CEE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, ha dal canto suo previsto due altri tipi di licenze di esportazione, e cioè:

- la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo,
- la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.

- 1.2. Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev'essere compilato in maniera leggibile ed indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l'inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

- 1.3. Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta.

Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell'ordine seguente:

- esemplare n. 1: domanda che dev'essere conservata dall'autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull'opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,
- esemplare n. 2: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev'essere conservato dal richiedente titolare; dopo l'apposizione del timbro dell'ufficio,
- esemplare n. 3: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all'ufficio di uscita dalla Comunità; dopo aver apposto il visto, l'ufficio doganale di uscita rinvia l'esemplare n. 3 all'autorità emittente.

2. Rubriche

Casella 1: Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale.

Casella 2: Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti.

Casella 3: Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 4: indicare se l'esportazione è a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 5: Organismo emittente: designazione dell'autorità competente e dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

Casella 6: Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello ad un rappresentante titolare di mandato.

Casella 7: Proprietario dell'oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo.

Casella 8: Designazione secondo l'allegato del Regolamento (CEE) n. 3911/92. Categoria del (dei) bene (i) culturale (i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 14. Indicare soltanto il numero corrispondente.

Casella 9: Descrizione del (dei) bene (i): Precisare la natura esatta del bene (per es. pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:

- per gli oggetti della categoria 12: precisare il tipo di collezione o l'origine geografica,
- per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,
- per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall'organismo o dall'istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari.

Casella 10: Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata

Casella 11: Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme.

Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio.

Casella 12: Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale.

Casella 13: Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell'esportazione è stato venduto o è destinato ad una eventuale vendita, ad un'esposizione, una perizia, un restauro o ad una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio.

Casella 14: Titolo o tema: se l'opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato.

Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano ad essere specificati, basta compilare la casella 9.

Casella 15: Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto.

Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell'ordine seguente: H x L x P (altezza, larghezza, profondità).

Casella 16: Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie 1 o 6).

Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l'anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950).

Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio.

In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme.

Casella 17: Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per es., antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico.

Casella 18: Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione: indicarli apponendo una crocetta all'interno delle corrispondenti caselle.

Casella 19: Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l'autore dell'opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l'autore copiato, se conosciuti. Se l'opera è attribuita ad un unico artista, indicare "attribuito a...".

Se manca l'autore, indicare l'atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano).

Per i documenti stampati, indicare il nome dell'editore, il luogo e l'anno di edizione.

Casella 20: Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato.....).

Casella 21 (esemplare 1): Domanda: la domanda dev'essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull'esattezza delle informazioni che egli fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati.

Casella 22: Firma e timbro dell'organismo emittente: questa casella dev'essere compilata dall'autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell'autorizzazione.

Casella 23 (esemplari 2 e 3): Visto dell'ufficio doganale di esportazione: questa casella dev'essere compilata dall'ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d'esportazione.

Per ufficio doganale di esportazione si intende l'ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione.

Casella 24: Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev'essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 x 12 centimetri). Per facilitare l'identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce.

L'autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell'organismo emittente.

Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell'oggetto.

Casella 25: Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati.

Casella 26 (esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale.

Per ufficio doganale di uscita si intende l'ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale della Comunità.»

REGOLAMENTO (CE) N. 657/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2004 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle autorità competenti incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati di cui all'allegato II.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante avviso datato 1° aprile 2004, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema.

L'aggiornamento consiste nell'aggiunta di Singapore e cancellazione del Libano dall'elenco dei partecipanti. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 15 del 22.1.2004, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

- Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
- Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BIELORUSSIA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco "U" - 3º andar
70065-900 Brasília-DF
Brasile

BULGARIA

Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

CANADA

— *Internazionale:*

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

— *Per il facsimile del certificato PK canadese:*

Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

— *Inchieste generali:*

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2^e étage
BP 1613 Bangui
Repubblica centrafricana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People's Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower 700
Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Cina

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Repubblica democratica del Congo

CONGO, Repubblica del

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Repubblica del Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Costa d'Avorio

CROAZIA

Ministry of Economy
Zagreb
Repubblica di Croazia

REPUBBLICA Ceca

Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
Repubblica ceca

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Bruxelles

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

UNGHERIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungheria

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israele

GIAPPONE

— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone

— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Giappone

COREA, Repubblica di

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Corea

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurizio

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

POLONIA

Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Polonia

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

SLOVENIA

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Repubblica di Slovenia

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sudafrica

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailandia

TOGO

Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo

UCRAINA

- Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ucraina
- International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirati arabi uniti

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Stati Uniti d'America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal n° 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

REGOLAMENTO (CE) N. 658/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 16,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 6 e 15,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e, parimenti, dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Il governo in questione ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) La Spagna affermava che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea avevano registrato negli ultimi tempi un rapido e significativo incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari. Il governo spagnolo sosteneva inoltre che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea aveva avuto un impatto negativo sul livello dei prezzi nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente grave pregiudizio per questi ultimi. Insisteva quindi perché le summenzionate misure di salvaguardia venissero adottate con urgenza da parte della Comunità.
- (3) La Commissione aveva informato tutti gli Stati membri della situazione e aveva chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerneva i prodotti comunitari in questione.
- (4) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari dei prodotti simili al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.
- (5) A seguito delle conclusioni dell'inchiesta preliminare, con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

- (6) La Commissione ha seguito a condurre un'inchiesta approfondita in merito al prodotto in esame e ne ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, come pure le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari.
- (7) Alcuni produttori esportatori, come pure alcuni produttori e importatori nella Comunità, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine stabilito, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in esame e se ne è tenuto conto nell'elaborare le conclusioni definitive. La Commissione ha sollecitato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva.

2. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

2.1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALE

2.1.1. Prodotto in esame

- (8) I prodotti a proposito dei quali la Commissione è stata informata che l'andamento delle importazioni richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia sono alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (di seguito: «il prodotto in esame»).
- (9) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Detti codici NC corrispondono al prodotto in esame, rispettivamente, in imballaggio immediato di contenuto netto superiore a 1 kg e in imballaggio immediato di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg.
- (10) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero (in percentuale compresa tra il 14 % e il 16 %). Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.
- (11) Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda tanto del mercato dei beni di consumo come dell'industria della ristorazione e di quella alimentare. Il mercato dei beni di consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché la quota di vendite delle confezioni da 850 g in peso netto/(480 g sgocciolato) sia in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni da 2,65 kg peso netto/(1 500 g sgocciolato) e da 3,1 kg peso netto/(1 700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.
- (12) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti possono essere utilizzate come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Si tratta di varietà simili, tanto è vero che i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi sono tutti classificabili in un unico codice NC a sei cifre (0805 20).
- (13) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che non soltanto le conserve di mandarini, ma tutte le conserve di frutta dovrebbero essere considerate un unico prodotto in esame importato.
- (14) La Commissione ha respinto questa affermazione, ribadendo che esiste una differenza tra le conserve di mandarini e gli altri tipi di conserve di frutta. Questi ultimi sono confezionati con frutta fresca i cui codici a sei cifre nella nomenclatura combinata sono diversi rispetto a quello in cui sono classificabili i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi. Se è vero infatti che le conserve di mandarini e le altre conserve di frutta sono classificabili nel codice SA (sistema armonizzato) 2008, questo vale anche per prodotti assai diversi tra di loro. La classificazione di un prodotto nel codice SA 2008 non è pertanto considerata, di per sé, un fattore di rilievo. Benché i vari tipi di conserva di frutta (sia di un'unica varietà di frutto che di un misto di diverse varietà) presentino alcune caratteristiche comuni (ad esempio una lunga durata di conservazione, la conservazione in sciroppo di zucchero o in succo di frutta), hanno tutti sapore, consistenza della polpa, forma, dimensioni e colore differenti tra loro, e non sono quindi prodotti facilmente sostituibili con le conserve di mandarini. Essi presentano inoltre un diverso contenuto in vitamine e minerali, nonché proprietà diverse dal punto di vista dietetico. Sebbene si tratti pur sempre di prodotti alimentari, anche le principali utilizzazioni finali sono diverse rispetto a quelle delle conserve di mandarini. Infine, il processo produttivo per ciascuno di questi prodotti è diverso, a seconda che il frutto in questione debba essere o no essiccato, sbucciato, tagliato a pezzi, affettato o ridotto in spicchi.

- (15) Un'altra argomentazione avanzata era che la frutta preparata e conservata e la frutta fresca rappresenterebbero un unico prodotto in esame importato. Anche questa affermazione è stata respinta. La frutta preparata e conservata rientra in una diversa classificazione tariffaria (con un codice a quattro cifre) rispetto alla frutta fresca. La frutta fresca non viene sottoposta ad alcuna trasformazione e ha una durata di conservazione limitata. Viene generalmente lavata, sbucciata, snocciolata, affettata, tagliata a pezzi o sottoposta ad altra trasformazione dallo stesso utilizzatore finale, e si ritiene solitamente che presenti caratteristiche diverse quanto a sapore, consistenza della polpa ecc. e un'utilizzazione finale diversa rispetto alla frutta preparata e conservata.
- (16) Sebbene il prodotto in esame possa essere fabbricato a partire da un certo numero di varietà distinguibili di piccoli agrumi, si presenti in diverse qualità e venga confezionato in imballaggi immediati di varie dimensioni, dall'inchiesta della Commissione emerge che tutti questi prodotti presentano caratteristiche fisiche, impieghi e applicazioni identici o simili. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che il prodotto in esame costituisce un unico prodotto classificabile nei pertinenti codici NC menzionati in precedenza.

2.1.2. Prodotti simili o direttamente concorrenziali

- (17) La Commissione ha esaminato se il prodotto fabbricato dai produttori comunitari (si seguito «prodotto simile») fosse simile al prodotto in esame importato.
- (18) Il prodotto in esame è presente sul mercato in diverse qualità, solitamente sotto forma di prodotto contenente una percentuale all'incirca pari o inferiore al 10 % di spicchi di frutta spezzettati: questo tipo di qualità è denominata «extra» o «superiore» (fancy), mentre tutte le altre qualità di prodotto vengono definite «normali» o «standard». Alcuni esportatori e importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che le conserve di mandarini originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC») erano di migliore qualità rispetto a quelle di origine UE in quanto la pelatura dei frutti veniva effettuata a mano e, pertanto, il prodotto importato dalla RPC conteneva di solito una percentuale minore di spicchi di frutta spezzettati. Tuttavia, sebbene la stragrande maggioranza delle importazioni sia originaria della RPC, gli elementi di prova relativi alla qualità effettiva/qualità percepita del prodotto in esame e del prodotto simile appaiono contraddittori e, quindi, l'affermazione di cui sopra in merito alle differenze qualitative non ha potuto essere suffragata da prove decisive:
- un importatore commercializzava tipi di prodotto di qualità superiore e altri tipi a prezzi scontati. Dalla verifica è emerso che nel 2002 questo importatore aveva acquistato dalla Spagna quantitativi leggermente più elevati di prodotto di qualità superiore rispetto ai volumi importati dalla RPC, mentre da quest'ultimo paese aveva importato la totalità dei tipi di prodotto a prezzi scontati,
 - per garantire la qualità del loro prodotto e il rispetto dei più rigorosi standard di igiene, i produttori comunitari hanno realizzato ingenti investimenti in vasti programmi di modernizzazione, tanto che i loro processi produttivi sono oggi altamente automatizzati. I produttori comunitari sottolineavano il fatto che i consumatori di alcuni paesi, data l'incertezza quanto alla serietà dei controlli igienici effettuati sui prodotti importati durante il processo di messa in conserva, preferiscono le conserve di mandarini confezionate dall'industria comunitaria.
- (19) Di conseguenza, in merito a questo problema la Commissione ha stabilito che non esistono differenze significative quanto alla qualità effettiva o alla qualità percepita tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari, benché si sia riscontrata qualche lieve differenza sia a livello di qualità effettiva che di qualità percepita.
- (20) Per giungere alle sue conclusioni la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti risultanze dell'inchiesta:
- a) il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Essi presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, in genere esse non sono percepite dai consumatori. Inoltre, l'assenza di indicazione dell'origine nell'etichetta di certi prodotti importati venduti sul mercato comunitario rende difficile per i consumatori distinguere tra il prodotto UE e quello importato;

- b) il prodotto importato e il prodotto comunitario vengono venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi sono di facile accesso e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;
- c) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili: essi costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e sono facilmente intercambiabili;
- d) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono considerati entrambi dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non sono che variazioni di scarso rilievo.
- (21) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, nonostante le presunte differenze tra le caratteristiche e qualità dei prodotti sottolineate da alcune parti nelle summenzionate osservazioni, il prodotto importato e quello comunitario sono «simili».

2.2. DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (22) La produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 40 000 tonnellate durante la stagione di messa in conserva della frutta 2002/2003. Il prodotto in esame comunitario è stato integralmente prodotto in Spagna.
- (23) Gli otto produttori (aziende conserviere) della Comunità che hanno offerto piena collaborazione durante lo svolgimento dell'inchiesta sono tutti membri di associazioni riunite nella Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales — FNACV). Nell'anno 2002/2003 la produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 39 600 tonnellate, di cui 34 150 tonnellate da attribuire ai produttori summenzionati, cioè una quota pari a oltre l'85 % della produzione comunitaria totale. Detti produttori rappresentano quindi una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94. Le imprese suddette sono pertanto considerate produttori comunitari ai fini del presente procedimento.

3. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

3.1. INTRODUZIONE

- (24) La Commissione ha esaminato se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fossero quantitativamente aumentate in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a tali condizioni, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, la Commissione ha incentrato l'analisi sulle importazioni del prodotto in esame realizzate nell'ultimo periodo per il quale erano disponibili dei dati. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascun anno del periodo che va dal 1998/1999 al 2002/2003:

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Importazioni UE	16 347	17 573	20 335	44 804	44 813
Produzione comunitaria	81 869	75 767	60 462	60 329	39 600
Importazioni/produzione	20 %	23 %	34 %	74 %	113 %

3.2. VOLUME DELLE IMPORTAZIONI

- (25) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 1999/2000 le importazioni hanno registrato un aumento di circa il 7 %; l'anno successivo il tasso di crescita ha sfiorato circa il 16 %, con un aumento delle importazioni fino a 20 335 tonnellate nel 2000/2001. In seguito, nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002, si è registrata una straordinaria impennata delle importazioni, con un incremento del 120 % nell'arco di un solo anno che le ha portate a 44 804 tonnellate, il che equivale a ben più del doppio del livello registrato nel 1998/1999. Le importazioni si sono poi stabilizzate all'incirca su questo stesso livello nella stagione di messa in conserva 2002/2003.

Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Da recenti informazioni emerge infatti che le importazioni nella Comunità europea durante il 2003 (ultimo periodo per il quale sono disponibili dei dati) erano aumentate fino a circa 54 000 tonnellate, con una punta di oltre 17 000 tonnellate nell'ultimo trimestre dell'anno malgrado l'introduzione delle misure provvisorie di salvaguardia il 9 novembre 2003.

- (26) Relativamente alla produzione comunitaria totale, le importazioni sono aumentate dal 20 % della stagione 1998/1999 al 34 % nel 2000/2001, poi hanno raggiunto il 74 % nel 2001/2002, e infine il 113 % nel 2002/2003. Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione.

3.3. QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Quota di mercato delle importazioni	20 %	24 %	31 %	56 %	62 %

- (27) La quota di mercato delle importazioni è aumentata nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, passando dal 20 % al 31 %, per poi quasi raddoppiare — arrivando al 56 % — nel 2001/2002. La quota di mercato detenuta dalle importazioni è poi ulteriormente aumentata fino al 62 % del consumo nel 2002/2003. La Commissione è pervenuta alla conclusione che gli incrementi registrati nell'ultimo periodo possono essere ritenuti repentini e considerevoli se confrontati all'andamento osservato nelle stagioni di messa in conserva precedenti.

4. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzo in EUR/tonnellata	631	670	792	691	605

Fonte: Eurostat.

- (28) Il prezzo medio (cif frontiera comunitaria) del prodotto in esame importato è aumentato del 6 % tra il 1998/1999 e il 1999/2000, quindi è salito di un ulteriore 18 % tra il 1999/2000 e il 2000/2001, per poi scendere a 691 EUR/tonnellata (- 13 %) nel 2001/2002. Il calo dei prezzi medi è quindi proseguito anche nel 2002/2003 (fino a 605 EUR). La Commissione fa presente che, sebbene nel 2000/2001 i prezzi siano aumentati, il principale incremento delle importazioni si è registrato nel 2001/2002 contestualmente alla diminuzione dei prezzi, la quale è poi proseguita per l'appunto anche nel periodo 2002/2003 (- 12 %).
- (29) L'andamento al ribasso dei prezzi è ulteriormente confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Informazioni aggiornate fornite dagli importatori in merito all'andamento dei prezzi delle importazioni, dei prezzi di rivendita e dei quantitativi venduti nel periodo aprile-dicembre 2003 indicano che in quei mesi i prezzi sono diminuiti di un ulteriore 13,5 %. Dato che le esportazioni di conserve di mandarini vengono solitamente fatturate in dollari statunitensi (USD), la svalutazione del dollaro americano rispetto all'euro ha contribuito ad aggravare il calo dei prezzi. Il tasso di cambio si attestava su una media di 1,15 USD:EUR nel periodo aprile-dicembre 2003 contro una media di 1,08 USD:EUR nel periodo 2002/2003, con una svalutazione pari al 6,6 %. Dal momento che il ribasso complessivo dei prezzi era pari al 13,5 %, risulta che un tale calo non può essere imputato interamente alla variazioni del tasso di cambio, ma anche alle effettive diminuzioni dei prezzi verificatesi nei mesi precedenti e immediatamente successivi all'istituzione delle misure provvisorie.
- (30) Nel valutare i probabili andamenti dei prezzi in futuro, la Commissione osserva inoltre che il principale dettagliante di satsuma presente sul mercato tedesco ha abbassato il prezzo della confezione standard di conserva da 314 ml da 0,35 EUR a 0,29 EUR a partire dal 5 gennaio 2004 (ossia dopo l'istituzione delle misure provvisorie).

5. SVILUPPI IMPREVISTI

- (31) Negli ultimi cinque anni si è verificata una serie di eventi che hanno determinato un netto aumento delle importazioni del prodotto in esame, in particolare dalla RPC. Tale serie di eventi non era prevedibile all'epoca della conclusione dell'Uruguay Round. Va osservato che l'analisi si concentra sulla RPC, in quanto oltre il 98 % delle importazioni nell'UE del prodotto in esame sono originarie di questo paese.
- (32) Fino alla metà degli anni '90 le capacità di produzione della RPC relativamente al prodotto in esame erano sufficientemente elevate per poter soddisfare sia la domanda del mercato interno cinese che la domanda di esportazione verso i mercati più importanti e redditizi per il paese, cioè il Giappone e gli Stati Uniti d'America (Costa occidentale). Le esportazioni cinesi verso la Comunità erano limitate e relativamente stabili.
- (33) La tabella seguente illustra le stime relative al consumo mondiale e alla capacità di produzione, alla produzione, alle esportazioni e al consumo sul mercato interno della RPC per le stagioni di messa in conserva comprese tra il 1998/1999 e il 2002/2003. I valori riportati sono indicizzati prendendo come riferimento (= 100) la stima relativa al consumo mondiale nella stagione 1998/1999.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo mondiale	100	115	113	137	141
Capacità di produzione cinese	70	96	113	139	148
Produzione RPC	57	82	86	109	124
Consumo sul mercato interno RPC	5	9	12	16	20
Esportazioni totali RPC (stimate)	48	65	70	96	104

Fonte: Eurostat, altri dati di pubblico dominio e dati forniti nel corso dell'inchiesta. Si è fatto ricorso a valori indicizzati in quanto la parte interessata che ha fornito i dati relativi alla RPC ha chiesto che tali informazioni venissero considerate riservate.

- (34) Nel 1998/1999 il consumo sul mercato interno cinese era pari a 5, mentre la capacità di produzione era pari a 70 e la produzione effettiva a 57 (erano cioè di gran lunga superiori rispetto al fabbisogno interno). Nel 2002/2003 il consumo sul mercato interno del paese era sì aumentato fino a un valore indicizzato pari a 20, ma anche la capacità di produzione aveva raggiunto un valore pari a 148, con una produzione effettiva pari a 124 (88 % del consumo mondiale stimato). Nonostante la rapida crescita del consumo sul mercato interno cinese, in termini reali esso rimane piuttosto modesto. Benché anche il consumo mondiale abbia registrato un incremento, quest'ultimo è stato graduale (al ritmo di circa il 7 % annuo). In tale contesto, non era prevedibile che la capacità di produzione cinese aumentasse del 16 % all'anno fino a superare persino, nel 2002/2003, il livello del consumo mondiale, senza quindi lasciare spazio ad altri paesi produttori. Poiché il consumo interno della RPC era nel frattempo aumentato, raggiungendo però solamente un valore indicizzato pari a 20, l'aumento della capacità di produzione e della produzione del paese ha evidentemente esercitato una forte pressione verso l'esportazione di ingenti quantitativi di prodotto: nel periodo considerato, infatti, le esportazioni sono più che raddoppiate, passando da 48 a 104 in valore indicizzato. Queste cifre acquistano maggiore significato se si considera che nel 2002/2003 le esportazioni cinesi rappresentavano più del triplo del consumo totale stimato nella Comunità europea per quello stesso anno.
- (35) A quanto risulta, anche la vertenza commerciale tra UE e Stati Uniti d'America (USA) sugli ormoni nelle carni ha influito sull'aumento delle esportazioni cinesi verso l'UE, in quanto nell'elenco di prodotti per i quali gli USA intendevano istituire misure di ritorsione nel quadro di tale vertenza figurava anche il prodotto in esame. Ciò sembra essere stato percepito dai produttori cinesi come l'occasione di incrementare in misura sostanziale le loro esportazioni verso gli USA in sostituzione delle esportazioni del prodotto comunitario, ed ha incoraggiato il considerevole aumento della capacità dei produttori cinesi di conserve. Tale occasione non si è però mai concretizzata e la RPC ha dovuto trovare degli sbocchi alternativi per assorbire la capacità eccessiva. Il mercato più interessante è risultato essere quello dell'UE ed è verso questo mercato che la RPC ha massicciamente incrementato le sue esportazioni.

- (36) Anche la politica monetaria cinese, grazie alla quale lo yuan è ancorato al dollaro USA in un rapporto di circa 8,28 yuan/USD, nonostante le differenze percepite tra i valori relativi delle due valute, ha incoraggiato le esportazioni, spingendo piuttosto ad esportare il prodotto in esame che non a venderlo sul mercato interno cinese. Inoltre, a seguito dell'inattesa svalutazione del dollaro USA rispetto all'euro a partire dall'ottobre 2000, anche lo yuan si è svalutato rispetto all'euro, il che ha reso il mercato europeo persino più attraente per gli esportatori cinesi.
- (37) La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che gli sviluppi imprevisti all'origine dell'aumento delle importazioni nella Comunità dipendono dal concorso di una serie di fattori: l'aumento senza precedenti della capacità di produzione cinese che ha esercitato una forte pressione verso l'esportazione; la possibilità che le misure di ritorsione statunitensi nell'ambito della vertenza sugli ormoni potessero escludere il prodotto comunitario dal mercato USA, possibilità che ha incoraggiato l'aumento della capacità di produzione e quindi della produzione cinese; il mutamento delle preferenze dei consumatori a partire dal 2001; e infine la politica dei tassi di cambio del governo cinese associata all'imprevista svalutazione del dollaro USA a partire dall'ottobre 2000. Una simile combinazione di fattori, chiaramente non prevedibile al momento della conclusione dell'Uruguay Round, ha creato le condizioni per un aumento senza precedenti delle importazioni verso la Comunità.

6. GRAVE PREGIUDIZIO

6.1. INTRODUZIONE

- (38) Per accertare in via definitiva se esista o no un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, e decidere quindi se la loro posizione sia nel complesso gravemente minacciata, la Commissione ha portato a termine l'analisi, già avviata nella fase preliminare, di tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla situazione dei produttori comunitari, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l'andamento della capacità di produzione, la produzione, l'utilizzazione delle capacità, l'occupazione, la produttività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito, l'uso vincolato, le scorte, il consumo, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la sottoquotazione dei prezzi e la redditività per il periodo compreso tra la stagione 1998/1999 e quella 2002/2003.
- (39) Viene inoltre illustrata, benché non sotto forma di un indicatore di pregiudizio, l'analisi del consumo nella Comunità.

6.1.1. Consumo

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo (t)	80 065	74 056	65 676	80 960	72 843

- (40) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato calcolato sulla base delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari e da altri produttori dell'UE e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nelle statistiche Eurostat.
- (41) Tra il 1998/1999 e il 2000/2001 il consumo nella Comunità è diminuito del 18 %, passando da 80 065 tonnellate a 65 676 tonnellate, mentre tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è aumentato del 23 % registrando il livello più elevato nel corso dell'intero periodo in esame (80 960 tonnellate). Nell'ultima stagione (2002/2003) si è avuto un calo del consumo del 10 % rispetto alla stagione 2001/2002, con cifre del consumo più vicine alla media dell'intero periodo preso in esame (74 200 tonnellate l'anno).

6.1.2. Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Capacità (t)	126 760	129 260	129 260	129 260	129 260
Utilizzazione delle capacità	65 %	59 %	47 %	47 %	31 %

- (42) La Commissione ha analizzato la capacità di produzione dei produttori comunitari sulla base delle capacità di produzione per l'intera stagione, cioè per il periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Il prodotto simile viene confezionato tra novembre e febbraio con impianti di produzione che possono in parte essere utilizzati anche nel resto dell'anno per la trasformazione di altri prodotti ortofrutticoli. Tuttavia, nelle regioni interessate (Valencia e Murcia in Spagna) nel periodo tra novembre e febbraio non sono disponibili altri frutti o ortaggi da destinare alla trasformazione.
- (43) L'inchiesta ha confermato che la capacità di produzione teorica globale stimata è rimasta stabile per tutto il periodo dell'inchiesta medesima, con l'unica eccezione di un modesto incremento (+ 2 %) registrato tra il 1998/1999 e il 1999/2000.
- (44) In quest'ultimo periodo l'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito, passando dal 65 % al 59 %. Se questa diminuzione può essere parzialmente spiegata con l'aumento delle capacità del 2 % registrato in quello stesso anno, deve però essere attribuita per la maggior parte a un calo della produzione del 7,5 % (da 81 869 tonnellate a 75 767 tonnellate). L'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito di altri 12 punti percentuali nel 2000/2001 (scendendo al 47 %); è quindi rimasto stabile durante l'anno successivo, per poi scendere di nuovo al 31 % (con un calo cioè di 16 punti percentuali) nel 2002/2003. La diminuzione dell'indice di utilizzazione delle capacità dal 1999/2000 in poi riflette il calo della produzione registrato nello stesso periodo.

6.1.3. Produzione comunitaria totale

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Produzione (t)	81 869	75 767	60 462	60 329	39 600

- (45) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002 la produzione comunitaria totale ha registrato un calo, passando da 81 869 tonnellate a 60 329 tonnellate. La produzione è poi diminuita di un ulteriore 35 % nella stagione 2002/2003, toccando il livello più basso dell'intero periodo in esame.
- (46) Tale andamento della produzione è confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione per il 2003/2004, in base ai quali la produzione sarebbe ulteriormente scesa a 26 165 tonnellate (dati parziali). I produttori comunitari non possono realizzare investimenti e impegnarsi a produrre, a meno di disporre già in anticipo di ordinativi da parte dei loro principali acquirenti. Se non riescono a ottenere ordinativi di questo tipo, tuttavia, non sono in grado di risultare competitivi sui prezzi.

6.1.4. Occupazione

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Occupazione (fine periodo)	2 502	2 441	2 462	2 419	2 343

- (47) L'occupazione relativa al prodotto in esame ha registrato un calo nel 1999/2000, seguito da una leggera ripresa nel 2000/2001, quindi da un nuovo calo nel 2001/2002 e nel 2002/2003. Oltre al calo dell'occupazione registrato dai produttori comunitari, nel corso del quinquennio preso in esame si è osservata anche una riduzione dell'occupazione nel settore della produzione di conserve di mandarini nella Comunità, poiché alcuni produttori impegnati nella messa in conserva del prodotto in esame nella Comunità hanno cessato tale attività prima dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. Occorre sottolineare che la stragrande maggioranza della forza lavoro è composta da lavoratori stagionali. Per questo motivo i dati della tabella precedente vanno valutati congiuntamente a quelli riportati nella seguente tabella sulle ore di lavoro prestate.

6.1.5. Ore di lavoro prestate e produttività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Ore di lavoro prestate	944 000	985 000	823 000	861 000	625 000
Produttività (ore di lavoro prestate/tonnellata)	15,9	16,8	15,6	16,8	17,7

- (48) Un quadro più preciso dell'impatto sul livello di occupazione dei produttori comunitari si ricava dai dati relativi alle ore di lavoro prestate, nei quali è compresa anche l'occupazione dei lavoratori stagionali. Inoltre, il numero di ore di lavoro prestate rappresenta una base di riferimento più precisa per misurare la produttività di quanto non lo sia il numero di lavoratori.
- (49) Si può osservare nel complesso una costante diminuzione del numero di ore di lavoro prestate, da 861 000 a 625 000, il che equivale a un calo del 27 % nell'ultimo periodo. La produttività ha registrato un lieve calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002, passando da 15,9 a 16,8 ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta, con un'ulteriore diminuzione di tale indice della produttività nell'ultima stagione 2002/2003 (= 17,7 ore di lavoro prestate/tonnellata). Va osservato che le variazioni di produttività sono dovute principalmente alla resa del prodotto fresco.

6.1.6. Flusso di cassa e utile sul capitale investito (Return on Capital Employed — ROCE)

Esercizio finanziario	1998	1999	2000	2001	2002
Flusso di cassa (valore indicizzato: 1999 = 100)	2	100	80	116	-4
Utile sul capitale investito	15,1	18,9	9,3	9,8	8,1

- (50) Il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno potuto essere analizzati soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, piuttosto che esclusivamente in relazione al prodotto in esame (i relativi dati sono riportati per anni di calendario). Questi due indicatori, pertanto, sono meno significativi rispetto agli altri indicatori esaminati. Nonostante tali limiti dell'analisi, risulta comunque evidente che nell'ultimo periodo il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito avevano registrato un calo sostanziale.

6.1.7. Volume delle vendite

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Volume delle vendite nella Comunità (t)	63 718	56 483	45 341	36 156	28 030

- (51) Le vendite nella Comunità del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari sono scese da 63 718 tonnellate a 45 341 tonnellate nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, rispecchiando il calo del consumo e l'incremento delle importazioni osservati nello stesso periodo. Tuttavia, nonostante la crescita del consumo registratasi l'anno seguente, tra il 2000/2001 e il 2001/2002 il calo delle vendite è proseguito (- 20 %) fino ad attestarsi su una cifra di 36 156 tonnellate, mentre nello stesso tempo le importazioni sono più che raddoppiate raggiungendo le 44 804 tonnellate. Questi dati testimoniano del crescente predominio sul mercato delle importazioni in esame. Nell'ultimo periodo (2002/2003) le vendite sono ulteriormente scese a 28 030 tonnellate, toccando il livello più basso mai registrato; nel complesso, si è quindi osservato un calo delle vendite del 56 % in un quadriennio.

6.1.8. Quota di mercato

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Quota di mercato	79 %	76 %	69 %	44 %	38 %

- (52) La quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 79 % al 69 % nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, poi al 44 % nel 2001/2002 e infine al 38 % nel 2002/2003. Le perdite sostanziali di quota di mercato registrate nelle ultime due stagioni sono la riprova della crescente penetrazione sul mercato delle importazioni in quel periodo, penetrazione verificatasi nonostante il ribasso dei prezzi (- 17 %) applicato dai produttori comunitari tra il 2000/2001 e il 2001/2002, nonché un ulteriore ribasso del 6 % nel 2002/2003.
- (53) La combinazione del calo dei prezzi e della diminuzione della quota di mercato per via delle importazioni si è verificata contemporaneamente a una significativa riduzione del livello di redditività dei produttori comunitari (illustrata più avanti).

6.1.9. Prezzo del prodotto simile e sottoquotazione dei prezzi

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzi unitari delle vendite comunitarie (EUR/tonnellata)	826	790	925	827	781
Prezzi unitari delle esportazioni dalla RPC più dazi doganali (EUR/tonnellata) (*)	732	773	910	790	691
Sottoquotazione (EUR/tonnellata)	94	17	15	37	90
Sottoquotazione	11 %	2 %	2 %	4 %	12 %

(*) Fonte: Eurostat.

- (54) Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo tra il 1998/1999 e il 1999/2000, poi un rialzo nel 2000/2001 attestandosi su 925 EUR/tonnellata (+ 17 %); in seguito è nuovamente sceso, dapprima a 827 EUR/tonnellata nel 2001/2002, quindi a 781 EUR/tonnellata nel 2002/2003.
- (55) Per determinare il livello di sottoquotazione l'analisi dei dati relativi ai prezzi è stata effettuata per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (cif frontiera comunitaria, dazio doganale incluso), si constata l'emergere di una sottoquotazione compresa tra il 2 % e il 12 % per tutti e cinque i periodi esaminati.

6.1.10. Redditività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Utili/perdite netti sulle vendite comunitarie	4,0 %	0,5 %	6,8 %	-1,7 %	-4,3 %

- (56) La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità ha registrato notevoli variazioni durante il quinquennio preso in esame, toccando il livello minimo nel 2001/2002 nonché nella successiva stagione 2002/2003, e il livello massimo nel 2000/2001. Nel 2002/2003, quando le importazioni hanno raggiunto il loro livello massimo sull'intero periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni e il prezzo medio del prodotto comunitario sono scesi, rispettivamente, a 605 EUR/tonnellata e a 781 EUR/tonnellata. L'effetto combinato di questo calo dei prezzi e della diminuzione del volume delle vendite è stato osservato contestualmente al deterioramento della redditività dei produttori comunitari, scesa dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002; un simile andamento è poi proseguito fino alla situazione ancor più grave di perdita (- 4 %) registrata nel 2002/2003.
- (57) La vendita sotto costo riflette la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in un contesto non pregiudizievole. Il livello della vendita sotto costo è stato calcolato in base al prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario. Quest'ultimo prezzo è stato determinato sommando al rispettivo costo di produzione del prodotto comunitario (adeguato per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale) un margine di profitto del 6,8 %, considerato ragionevole in quanto si riferisce all'utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale non distorta da un aumento repentino e considerevole delle importazioni. È stato quindi effettuato il confronto tra questo prezzo non pregiudizievole e il prezzo medio ponderato per tonnellata del prodotto in esame importato nel periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Dalla differenza tra questi due prezzi, espressa in percentuale del prezzo cif/frontiera comunitaria del prodotto importato, è emersa una percentuale di vendita sotto costo del 57,9 %.

6.1.11. Scorte

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Scorte finali (t)	13 016	10 628	11 205	17 279	11 069

- (58) Dopo aver registrato un calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, i livelli delle scorte sono considerevolmente aumentati nel 2001/2002, per poi scendere di nuovo nel 2002/2003 agli stessi livelli della stagione 2000/2001, visto che i produttori comunitari hanno ridotto le loro scorte elevate tagliando la produzione. L'aumento delle scorte registratosi tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è coinciso con una riduzione del 20 % del volume delle vendite dei produttori comunitari: si è accertato che detto incremento è da attribuirsi soprattutto a tale calo del volume di vendita.

6.1.12. Conclusioni

- (59) Dai dati emerge che, sebbene la capacità di produzione abbia registrato un lieve aumento all'inizio del periodo considerato, nel caso dell'utilizzazione delle capacità, della produzione, dell'occupazione, della produttività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito si è osservato invece un andamento negativo. Nel complesso, nel contesto generale di un consumo in calo per due anni, poi in ripresa fin quasi a recuperare il livello precedente prima di registrare una nuova flessione nel 2002/2003, dai dati emergono sviluppi negativi sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003 per quanto riguarda le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività. Nel 2001/2002 si è registrato un aumento delle scorte, in seguito di nuovo scese al loro precedente livello nel 2002/2003.
- (60) In particolare, la Commissione rileva che nel 2001/2002, quando le importazioni erano più che raddoppiate (44 804 tonnellate), il volume delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità era sceso invece a un livello piuttosto basso (36 156 tonnellate) e la loro redditività a - 1,7 %, il tutto in un contesto di contemporaneo aumento del consumo in quello stesso anno. In una situazione di questo tipo, malgrado si potesse certamente prevedere che il livello delle importazioni seguisse l'andamento del consumo e che i prezzi si stabilizzassero, le importazioni sono più che raddoppiate mentre il prezzo, tanto del prodotto importato come di quello dei produttori comunitari, è diminuito.
- (61) In seguito, nella stagione 2002/2003, il livello delle importazioni non è diminuito nonostante un calo del consumo del 10 %; l'impatto di una tale contrazione del consumo è stato avvertito principalmente dai produttori comunitari, i quali hanno registrato - 22 % delle vendite e una diminuzione dei prezzi del 6 %. Questi sviluppi negativi, associati alle scorte residue dell'anno precedente, hanno costretto i produttori comunitari a ridurre considerevolmente la produzione.
- (62) Gli indicatori economici pertinenti per i produttori comunitari rispecchiano l'effetto combinato di questi fattori: i produttori comunitari hanno infatti registrato una perdita di quota di mercato, che ha segnato il livello più basso nel 2002/2003, oltre a una diminuzione delle vendite in termini assoluti sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Essi sono stati quindi costretti a ridurre la produzione in ognuna di queste stagioni, il che ha comportato un calo del loro indice di utilizzazione delle capacità sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Anche i livelli di produttività e di occupazione sono diminuiti tanto nel 2001/2002 come nel 2002/2003. Nel complesso, gli effetti dovuti alla diminuzione del volume delle vendite comunitarie e al calo dei prezzi si sono tradotti in minori ricavi delle vendite dei produttori comunitari: il ricavato di tali vendite è infatti diminuito del 29 %, passando da 41,9 milioni di EUR nel 2000/2001 a 29,9 milioni di EUR nel 2001/2002 e infine a 21,9 milioni di EUR nel 2002/2003. Nello stesso periodo la redditività dei produttori comunitari è diminuita, passando dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002 e a - 4,3 % nel 2002/2003.
- (63) Tenuto conto dell'insieme di questi fattori, la Commissione è giunta alla conclusione che i produttori comunitari hanno subito un grave pregiudizio.

7. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (64) Per verificare se esistesse o no un nesso causale tra l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio accertato, garantendo d'altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non venisse attribuito a tale incremento delle importazioni, la Commissione si è attenuta alla seguente procedura:
- gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l'uno dall'altro,

- questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati, e
- dopo aver attribuito il pregiudizio all'insieme dei fattori causali accertati, la Commissione ha stabilito se l'aumento delle importazioni fosse una causa «reale e sostanziale» del grave pregiudizio.

7.1. ANALISI DEI SINGOLI FATTORI CAUSALI DEL PREGIUDIZIO

7.1.1. Effetti dell'aumento delle importazioni

- (65) Il mercato delle conserve di mandarini è trasparente per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento e i clienti. Dal momento che le conserve di mandarini sono essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile.
- (66) Tra il 2000/2001 e il 2002/2003 la quota di mercato delle importazioni è aumentata, passando dal 31 % al 56 % e infine al 62 %, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 69 % al 44 % e in ultimo al 38 %. Nel corso dello stesso periodo le importazioni sono andate crescendo in percentuale della produzione comunitaria, dal 34 % al 74 % e addirittura fino al 113 %, il che indica che sono aumentate anche relativamente alla produzione, a discapito dei produttori comunitari.
- (67) Quanto ai prezzi, tra il 2000/2001 e il 2002/2003, il prezzo unitario medio del prodotto importato sul mercato comunitario (dati Eurostat) è sceso da 792 a 691 e infine a 605 EUR/tonnellata, mentre nel corso dello stesso periodo il prezzo unitario medio del prodotto comunitario è diminuito passando da 925 a 827 e infine a 781 EUR/tonnellata. L'effetto della sola diminuzione del prezzo medio unitario del prodotto simile sul ricavato delle vendite realizzate dai produttori comunitari nella Comunità sarebbe consistito in un calo di 4,4 milioni di EUR (- 11 %) nel 2001/2002, e in ulteriori minori entrate per 1,7 milioni di EUR nel 2002/2003. Se si tiene però conto della contemporanea riduzione dei volumi delle vendite, il calo effettivo del ricavato delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità equivale a 12 milioni di EUR nel 2001/2002 e a 8 milioni di EUR nel 2002/2003. Tale diminuzione del ricavato delle vendite, unitamente all'aumento dei costi, ha determinato un notevole calo della redditività, tanto che i produttori comunitari registravano perdite pari all'1,7 % nel 2001/2002, percentuale salita poi al 4,3 % nel 2002/2003.
- (68) Per i motivi suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che vi è una correlazione tra l'aumento delle importazioni a basso prezzo e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari, e che tale aumento delle importazioni aveva avuto effetti pregiudizievoli, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi e di un calo del volume delle vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario.

7.1.2. Effetti delle variazioni del livello del consumo

- (69) La Commissione ha svolto un'analisi esaustiva degli effetti pregiudizievoli del calo del consumo registratosi nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, calo che deve essere valutato nel quadro dell'andamento complessivo osservato nel corso dell'intero quinquennio preso in esame. Il consumo è diminuito, passando da 80 065 tonnellate nel 1998/1999 a 74 056 tonnellate nel 1999/2000 e a 65 676 tonnellate nel 2000/2001; ha poi registrato una crescita nel 2001/2002 (+ 15 284 tonnellate) risalendo a 80 960 tonnellate, prima di scendere di nuovo a 72 843 tonnellate durante la stagione 2002/2003.
- (70) La Commissione sottolinea che mentre nell'anno 2000/2001 il consumo scendeva al livello più basso dell'intero periodo considerato, in quello stesso anno i produttori comunitari registravano il loro livello massimo di redditività (6,8 %). D'altra parte, nella successiva stagione 2001/2002 il consumo era aumentato fino a 80 960 tonnellate (cioè fino al livello massimo dell'intero periodo considerato) mentre nello stesso anno la redditività dei produttori comunitari era scesa a - 1,7 %. Non esiste quindi una chiara e precisa correlazione tra il consumo in sé, la redditività e la situazione economica generale dei produttori comunitari.

- (71) Nell'analisi degli effetti dell'andamento del consumo sulla redditività dei produttori comunitari si deve tener conto delle reazioni di tutti gli operatori del mercato che hanno contribuito alle variazioni del consumo. Si è accertato in proposito che mentre i produttori comunitari erano stati costretti a ridurre le loro vendite nella Comunità di circa 9 185 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 2000/2001, le importazioni avevano invece registrato un netto rialzo (+ 24 469 tonnellate). Allo stesso modo, anche nel 2002/2003, mentre le importazioni si stabilizzavano sullo stesso livello dell'anno precedente, le vendite dei produttori comunitari hanno registrato un calo di oltre 8 000 tonnellate.
- (72) Per quanto riguarda le ripercussioni sui prezzi, variazioni del consumo di prodotti in conserva aventi una lunga durata di conservazione non dovrebbero comportare di norma effetti significativi sui prezzi qualora si provveda ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Si può osservare al riguardo che i produttori comunitari risultano aver reagito riducendo sia la produzione che le vendite più di quanto sarebbe stato necessario per adeguarsi al calo del consumo: una reazione, la loro, di cui dà conto del resto un'analoga e parallela riduzione delle scorte.
- (73) Allo stesso modo, riducendo la pressione sui prezzi sarebbe stato possibile anche minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dai prezzi bassi. Il fattore più importante di cui tener conto è l'utile, indicatore per il quale qualsiasi perdita sarebbe stata ridotta al minimo se non si fosse verificato il crollo dei prezzi e dei volumi delle vendite. Pertanto, sembra logico concludere che, in assenza del netto aumento delle importazioni a basso prezzo, il calo del consumo non avrebbe determinato una sostanziale diminuzione degli utili.
- (74) Ma anche nel caso in cui tutti gli operatori del mercato avessero reagito adeguando la loro produzione, i produttori comunitari avrebbero comunque registrato un calo delle vendite nel 1999/2000, nel 2000/2001 e nel 2002/2003. Tuttavia, nel 2001/2002 il consumo si trovava al livello più alto mai registrato dal 1998/1999, situandosi grosso modo allo stesso livello di tale anno. Le vendite dei produttori comunitari hanno invece registrato un calo di 29 438 tonnellate (- 43 %) nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Nello stesso arco di tempo, le importazioni sono aumentate di 28 457 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Tra il 1998/1999 e il 2001/2002 le importazioni hanno registrato quindi una crescita notevole benché il livello del consumo fosse aumentato solo leggermente.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Andamento effettivo del consumo (t)	80 065	74 056	65 676	80 960	72 843
Quota di mercato effettiva	80 %	76 %	69 %	45 %	38 %
Quota di mercato (simulazione) (*)	80 %	71 %	57 %	45 %	35 %

(*) Simulando un consumo rimasto costantemente allo stesso livello del 1998/1999 durante l'intero periodo in esame

- (75) Dalla tabella precedente emerge che, anche qualora il valore del consumo fosse rimasto costante per tutto il periodo considerato, l'andamento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria non sarebbe stato sostanzialmente diverso. Ciò dimostra che l'andamento del consumo ha avuto un impatto soltanto limitato sulla quota di mercato dell'industria comunitaria.
- (76) Per i motivi suesposti si è concluso che, malgrado vi sia un nesso tra il calo del consumo e gli effetti pregiudizievoli osservati, si tratta però di un nesso non sostanziale.

7.1.3. Effetti delle variazioni dell'andamento delle esportazioni

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Esportazioni (in t)	21 316	21 672	14 544	18 099	17 780

- (77) La Commissione ha esaminato, inoltre, gli effetti dovuti al calo delle esportazioni. Tra il 1998/1999 e il 2000/2001, il volume delle esportazioni di conserve di mandarini realizzate dai produttori comunitari è sceso da 21 316 tonnellate a 14 544 tonnellate, in concomitanza con la perdita di quota di mercato registrata dai produttori comunitari rispetto alla concorrenza delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC (in particolare in conseguenza della vertenza sugli ormoni di cui al considerando 35). Nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002 le esportazioni hanno segnato una ripresa salendo a 18 099 tonnellate, per poi registrare 17 780 tonnellate nella stagione 2002/2003. Nel corso del quinquennio preso in esame le esportazioni hanno registrato un calo complessivo di circa 3 500 tonnellate, concentrato tuttavia soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (quest'ultimo è l'anno in cui la redditività dei produttori comunitari ha raggiunto il livello massimo). Nel 2001/2002 le esportazioni sono effettivamente aumentate, il che è andato a vantaggio dei produttori comunitari. Nell'ultimo periodo tuttavia, cioè tra il 2001/2002 e il 2002/2003, le esportazioni hanno registrato un calo di 319 tonnellate (- 1,7 %), e rappresentavano solamente lo 0,8 % della produzione comunitaria di quell'anno.
- (78) Si deve inoltre osservare che nel calcolo della redditività di cui alla sezione 6.1.10 si è tenuto conto soltanto delle vendite nella Comunità. Di conseguenza, il calo della redditività registrato dai produttori comunitari negli ultimi anni è in larga misura indipendente dagli effetti dell'andamento delle esportazioni.
- (79) Per i motivi suesposti, si è concluso che esiste un qualche nesso tra il calo delle esportazioni e gli effetti pregiudizievoli osservati, nella misura in cui, ad esempio, minori quantitativi di esportazioni hanno contribuito a diminuire la produzione e ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità. Si è tuttavia ritenuto che gli effetti di tale diminuzione delle esportazioni si siano concentrati soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (cioè quando la redditività dei produttori comunitari era ancora a livelli positivi), e che il quasi trascurabile calo delle esportazioni osservato nel 2002/2003, equivalente a meno dell'1 % della produzione comunitaria, non abbia avuto conseguenze apprezzabili.

7.1.4. Effetti dell'eventuale capacità eccessiva

- (80) La Commissione ha esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è registrata soltanto un'unica, modesta variazione per quanto riguarda la stima della capacità di produzione teorica, e cioè quando, nella stagione 1999/2000, la capacità di produzione è aumentata del 2 % fino a 129 260 tonnellate.
- (81) Questo aumento delle capacità ha contribuito ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità nel 1999/2000 e negli anni successivi, dato che le previsioni circa il fabbisogno di capacità supplementari non si sono realizzate. Si è concluso pertanto che esiste un nesso tra l'aumento delle capacità e gli effetti pregiudizievoli osservati nella prima parte del quinquennio preso in esame, sebbene l'effetto delle capacità supplementari sul livello complessivo di redditività dei produttori comunitari sia stato di modesta entità.

7.1.5. Effetti di un insufficiente approvvigionamento di materia prima

- (82) Alcuni esportatori hanno affermato che il motivo alla base del calo di produzione registrato dai produttori comunitari sarebbe la scarsità di approvvigionamento di materia prima (cioè di piccoli agrumi freschi) sul mercato dell'UE. Tuttavia, a seguito di un'analisi del mercato comunitario di piccoli agrumi freschi, la Commissione ha stabilito che l'approvvigionamento di tale materia prima era sufficiente a soddisfare la domanda dell'industria di trasformazione.
- (83) La tabella A riporta i dati relativi alla produzione effettiva di piccoli agrumi freschi (clementine, mandarini e satsuma) nel periodo 1998-2002.

Tabella A

Anno	1998	1999	2000	2001	2002
Produzione	2 329 341	2 823 106	2 511 550	2 379 634	2 650 000

Fonte: CLAM.

7.1.6. Domanda di piccoli agrumi freschi da parte dell'industria di trasformazione

- (84) La tabella B riporta i dati relativi alle quantità di clementine e di satsuma utilizzate dall'industria di trasformazione per la produzione di conserve di mandarini dal 1998/1999 al 2002/2003.

Tabella B

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Satsuma e clementine	120 000	110 000	95 000	95 000	60 000

- (85) Come risulta chiaro dalle tabelle A e B, l'offerta di piccoli agrumi freschi sul mercato comunitario era assai superiore alla domanda proveniente dall'industria di trasformazione.
- (86) Tuttavia, l'industria di trasformazione è in concorrenza con altri acquirenti di satsuma e clementine freschi e per quel che riguarda le sue possibilità di competere con essi il calo dei prezzi del prodotto simile costituisce certamente un ostacolo. Il prezzo dei mandarini freschi destinati alla trasformazione viene fissato da contratti annui stipulati tra le aziende conserviere e gli agricoltori all'inizio della stagione. La tabella C riporta i dati relativi ai prezzi ottenuti dai produttori per i mandarini venduti come prodotto fresco e per quelli destinati alla produzione di conserve.

Tabella C

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzo del prodotto fresco (EUR/tonnellata)	547	498	571	557	527
Prezzo del prodotto destinato alla produzione di conserve (EUR/tonnellata)	256	255	313	245	172

- (87) Il differenziale di prezzo è il riflesso di due fattori: in primo luogo, il fatto che i produttori comunitari possono permettersi sempre meno di acquistare la materia prima (satsuma e clementine freschi) a un prezzo che consenta loro di ottenere un livello ragionevole di redditività; e in secondo luogo, dal momento che i produttori comunitari offrono agli agricoltori prezzi bassi per i satsuma, varietà usata principalmente come materia prima per la fabbricazione di conserve, gli agricoltori, nel tentativo di aumentare la loro redditività, stanno riorientandosi verso la produzione di clementine piuttosto che verso quella di satsuma. Tuttavia, tale processo di riorientamento non sembra essere ancora sufficientemente avanzato per aver avuto effetti avvertibili sull'offerta di materia prima disponibile per i produttori comunitari.
- (88) Pertanto, la Commissione ha stabilito che la scarsità di approvvigionamento non ha contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

7.1.7. Altri fattori

- (89) Nel corso dell'inchiesta definitiva né i servizi della Commissione né le parti interessate hanno individuato o indicato altri fattori causali oltre a quelli illustrati alle precedenti sezioni da 7.1.1 a 7.1.6.

7.2. ATTRIBUZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI AI DIVERSI FATTORI

- (90) Il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari si è manifestato principalmente sotto forma di una diminuzione del volume delle vendite, di un calo dei prezzi unitari, di un peggioramento della redditività e di perdite finanziarie. La Commissione ha stabilito che, escluso l'incremento delle importazioni, tre sono i fattori che hanno contribuito a tale pregiudizio: il calo del consumo, la diminuzione delle esportazioni e l'aumento delle capacità produttive.

- (91) Anzitutto, si è registrato un calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001, quindi il consumo è aumentato nel 2001/2002 per poi diminuire di nuovo nell'ultima stagione. Tuttavia, l'andamento delle importazioni non ha seguito affatto tale andamento declinante del consumo, per cui la Commissione ritiene che il calo del consumo osservato tra il 1998/1999 e il 2000/2001 non abbia avuto un impatto significativo né sui volumi né sui prezzi di vendita. Il calo del consumo nel 2002/2003 è coinciso con la diminuzione dei volumi delle vendite, il ribasso dei prezzi e il calo della redditività dei produttori comunitari, e la Commissione ha concluso che questa diminuzione del consumo costituisce un fattore che ha contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori medesimi.
- (92) La Commissione ha esaminato inoltre il calo delle esportazioni registrato dai produttori comunitari durante il quinquennio preso in esame. Una diminuzione è stata osservata all'inizio del quinquennio considerato, mentre nell'ultima parte di tale periodo, quando il grave pregiudizio era continuo e sostenuto, le esportazioni risultavano in un primo tempo in crescita e poi in lieve calo. Di conseguenza, rispetto all'incremento delle importazioni, l'andamento delle esportazioni ha avuto un impatto sensibilmente inferiore sui produttori comunitari negli anni 2001/2002 e 2002/2003.
- (93) La Commissione ha esaminato poi l'aumento delle capacità registratosi nel 1999/2000, aumento confermato anche nel periodo successivo. Il costo di queste capacità produttive supplementari su base annua non era significativo.
- (94) Dopo avere escluso l'attribuzione all'aumento delle importazioni degli effetti dovuti ad altri fattori, la Commissione ha sottolineato che esiste un nesso causale reale e sostanziale tra la diminuzione del volume di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori comunitari e l'aumento delle importazioni, le quali non solo sono aumentate con un ritmo maggiore rispetto alla crescita del consumo osservata tra il 2000/2001 e il 2001/2002, ma sono aumentate anche durante il calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001.

7.2.1. Conclusioni

- (95) Pertanto, dopo aver analizzato gli effetti pregiudizievoli degli altri fattori noti, distinguendoli accuratamente non soltanto l'uno dall'altro ma anche dagli effetti pregiudizievoli dovuti all'aumento delle importazioni, e dopo essersi accertata che il pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni medesime, la Commissione è giunta alla conclusione che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari.

8. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- (96) Le misure di salvaguardia intendono ovviare al grave pregiudizio subito finora dai produttori comunitari del prodotto in esame, evitando inoltre che la loro situazione si aggravi ulteriormente. Oltre ad esaminare gli sviluppi imprevisti, l'aumento delle importazioni, il grave pregiudizio e la causa del pregiudizio, i servizi della Commissione si sono chiesti se non si dovesse concludere che, per motivi economici impellenti, non è nell'interesse della Comunità istituire misure definitive. A tal fine si sono valutati, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento e le probabili conseguenze dell'istituzione o meno delle misure stesse.

8.2. INTERESSE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (97) I produttori comunitari hanno realizzato massicci investimenti e dispongono dei sistemi di produzione più altamente automatizzati al mondo. Detti produttori sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato. Nel corso del periodo preso in esame i produttori comunitari hanno registrato un notevole calo della produzione e delle vendite in conseguenza del quale attualmente non sono più in grado di svolgere la loro attività realizzando degli utili. La posizione dei produttori comunitari continuerebbe a essere minacciata qualora le importazioni a basso prezzo di prodotto in esame proseguissero in quantitativi ingenti come quelli attuali.

- (98) L'istituzione di misure definitive di salvaguardia offrirebbe ai produttori comunitari l'opportunità di avviare un processo di ristrutturazione, garantendo quindi tanto l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine della loro produzione del prodotto in esame quanto quella delle loro attività economiche in generale. Le misure offrirebbero inoltre ai produttori il necessario momento di tregua per poter procedere alla ristrutturazione e beneficiare di maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo finalizzati a ridurre ulteriormente i costi di produzione. I programmi per un consolidamento all'interno del settore sono già in fase molto avanzata, ma un simile processo richiederà certamente tempo tanto per la sua realizzazione quanto perché se ne ricavino benefici concreti. È stata poi individuata una serie di iniziative di riduzione dei costi, con particolare riguardo a una maggiore cooperazione tra i produttori comunitari nell'acquisto di altre materie prime oltre alla frutta fresca (per la quale sono già in vigore accordi di acquisto in comune).

8.3. INTERESSE DEI PRODUTTORI DI PICCOLI AGRUMI FRESCHI NELLA COMUNITÀ

- (99) I produttori di frutta fresca che forniscono la materia prima ai produttori comunitari hanno interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e a un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Appare evidente che uno degli effetti degli elevati quantitativi di importazioni di prodotto in esame a basso prezzo consiste nell'abbassare il prezzo della materia prima (cioè piccoli agrumi freschi, soprattutto satsuma) sul mercato comunitario. È quindi nell'interesse dei produttori di frutta fresca che vengano istituite misure volte a ridurre il volume delle importazioni di prodotto in esame a basso prezzo verso l'UE.

8.4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI E DEGLI IMPORTATORI NELLA COMUNITÀ

- (100) Per valutare l'impatto delle eventuali misure sugli importatori e sugli utilizzatori, la Commissione ha inviato dei questionari agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario: ha ricevuto risposta da nove importatori, mentre nessuna risposta è pervenuta dagli utilizzatori non collegati agli importatori.
- (101) Alcuni importatori del prodotto in esame hanno affermato che non era necessario istituire le misure in questione, dal momento che le difficoltà incontrate dai produttori comunitari erano causate non tanto dall'aumento delle importazioni quanto dai prezzi elevati e dalla scarsità di approvvigionamento nella Comunità di mandarini freschi da impiegare per la produzione di conserve. Si è tuttavia osservato che alla fine del 2001/2002, cioè della stagione in cui le importazioni erano aumentate fino a 44 804 tonnellate e le vendite nell'Unione europea dei produttori comunitari erano scese a 36 156 tonnellate, le scorte di detti produttori avevano registrato un aumento (di 6 074 tonnellate) fino ad ammontare a 17 279 tonnellate. Questo dimostra evidentemente che il calo delle vendite registrato dai produttori comunitari non era dovuto a difficoltà da parte loro nel rifornirsi di mandarini freschi, ma a qualche altro fattore, e che la spiegazione più probabile sembra essere il crescente predominio sul mercato di importazioni sempre più massicce di prodotto in esame a basso prezzo.
- (102) Gli importatori hanno inoltre affermato che era auspicabile poter continuare a disporre di diverse fonti di approvvigionamento e che, nel caso in cui le misure vengano istituite, esse non dovrebbero assumere la forma di un regime di prezzi minimi o dell'assegnazione di un contingente in base al principio del «primo arrivato, primo servito», perché ciò comporterebbe ulteriori distorsioni del mercato. In particolare, l'assegnazione di un contingente in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» incentiverebbe le importazioni nella prima parte dell'anno fino ad utilizzare l'intero contingente, per poi orientare la domanda verso l'offerta disponibile sul mercato interno dell'UE. Inoltre, gli importatori hanno posto l'accento sull'esigenza degli operatori commerciali dei principali mercati europei e dei consumatori di continuare a disporre di un prodotto di buona qualità a basso prezzo.
- (103) Le misure definitive consistono in un contingente tariffario che riflette il livello tradizionale delle importazioni. Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per gli utilizzatori e gli importatori, se mai ve ne saranno, non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure in questione, corrispondenti al minimo indispensabile per impedire un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori medesimi.

8.5. INTERESSE DEI CONSUMATORI NELLA COMUNITÀ

- (104) Dal momento che il prodotto in esame è un prodotto di consumo, la Commissione ha informato diverse organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta. Poiché nessuna risposta o osservazione è pervenuta alla Commissione da tali organizzazioni, l'impatto delle misure sui consumatori è da ritenersi minimo.

9. ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

9.1. IMPORTAZIONI VERSO I PAESI DI PROSSIMA ADESIONE

- (105) Dato che le misure avranno effetto dopo l'allargamento dell'UE, prevista per il 1° maggio 2004, la Commissione ha esaminato inoltre l'aumento delle importazioni in questione (in termini sia assoluti che relativi) nel contesto dell'Unione europea composta da 25 Stati membri.

	2000	2001	2002	2003
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25)	2 562	4 268	5 350	6 528
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti dall'attuale UE a 15	1 964	1 014	1 472	1 500 (*)
Totale	4 527	5 283	6 821	8 028

(*) Stima.

- (106) Le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25) sono aumentate del 67 %, passando da 2 562 tonnellate nel 2000 a 4 268 tonnellate nel 2001, per poi registrare un ulteriore incremento (+ 25 %) fino a 5 350 tonnellate nel 2002. Nel 2003, dette importazioni sono di nuovo aumentate del 22 % fino a raggiungere 6 528 tonnellate.
- (107) Per calcolare quello che sarebbe stato verosimilmente l'incremento, negli ultimi anni, delle importazioni verso l'UE allargata a 25 Stati membri, occorre sommare alle importazioni verso l'attuale UE le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25).

	2000	2001	2002	2003
Importazioni UE (*)	17 573	20 335	44 804	44 813
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25)	2 562	4 268	5 350	6 528
Totale	20 135	24 603	50 154	51 341

(*) I dati si riferiscono alla stagione di messa in conserva della frutta, cioè al periodo compreso tra il 1° ottobre di un determinato anno e il 30 settembre dell'anno successivo.

- (108) In base a tale calcolo, le importazioni totali verso l'UE allargata a 25 avrebbero registrato un incremento del 22 %, passando da 20 135 tonnellate a 24 603 tonnellate, tra il 2000 e il 2001, e in seguito un aumento del 104 % fino a raggiungere 50 154 tonnellate tra il 2001 e il 2002. Sempre in base alla proiezione, le importazioni si sarebbero quindi attestate su un tale livello elevato nel corso del 2003, registrando anzi un aumento del 2 %, il che le avrebbe quindi portate a 51 341 tonnellate.

- (109) Nei paesi di prossima adesione non vi è produzione del prodotto in esame; inoltre, come osservato in precedenza, le importazioni verso l'UE composta da 25 Stati membri si sarebbero sviluppate seguendo un andamento analogo a quello delle importazioni verso l'attuale UE a 15. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.
- (110) La Commissione ha poi considerato l'aspetto dell'interesse della Comunità con riferimento all'UE allargata a 25 Stati membri. Se nei paesi di prossima adesione non vi è produzione della materia prima né del prodotto in esame, si registrano tuttavia importazioni di tale prodotto equivalenti all'incirca al 12 % delle importazioni totali verso l'UE allargata a 25. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori dei paesi di prossima adesione sono quelli di qualsiasi importatore/utilizzatore e consumatore e non divergono da quelli degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori — assai più numerosi — dell'attuale UE a 15. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori nell'UE a 15 sono in effetti identici a quelli delle medesime parti interessate nella futura UE a 25, e dunque pienamente rappresentativi anche degli interessi di queste ultime. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.
- (111) Si invitano le parti interessate che ritengano ingiustificata, dopo l'allargamento dell'UE, la proroga delle misure nella loro forma attuale per l'UE a 25 a presentare alla Commissione le loro osservazioni in merito entro e non oltre il 15 maggio 2004, illustrando in modo dettagliato i motivi che giustificerebbero l'avvio di un riesame delle misure da parte della Commissione.

10. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (112) A causa dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame (di cui ai considerando da 24 a 27), il mercato comunitario del prodotto in esame — trattandosi di un prodotto inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione⁽²⁾ — subisce gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato. Le condizioni, eventualmente applicabili, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, sono pertanto soddisfatte.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

- (113) L'analisi svolta dalla Commissione sulle risultanze dell'inchiesta dimostra che sussistono le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia.

11.1. FORMA E LIVELLO DELLE MISURE

- (114) Affinché il mercato comunitario rimanga aperto e si disponga di un'offerta sufficiente per far fronte alla domanda, è opportuno istituire un sistema di contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare, in modo tale che le importazioni che superano detti contingenti possano comunque entrare nella Comunità purché dietro pagamento del dazio supplementare. Tale dazio supplementare dovrebbe essere fissato a un livello che risulti conforme all'obiettivo di evitare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale proposito, va osservato che il dazio supplementare stabilito a titolo delle misure provvisorie di salvaguardia [regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione] si è rivelato inadeguato a ridurre il livello delle importazioni nel breve periodo. Anzi, nel periodo di applicazione delle misure provvisorie — dal 9 novembre 2003 al 10 aprile 2004 — le importazioni del prodotto in esame hanno seguito ad aumentare, così come è proseguito anche il calo dei prezzi. A titolo delle misure provvisorie, l'aliquota del dazio supplementare era stata fissata a 155 EUR per tonnellata. In parte a causa del rafforzamento dell'euro, è evidente che questa aliquota è stata assorbita dai ribassi del prezzo medio applicato dai produttori esportatori della RPC. Pertanto, per ottenere l'effetto desiderato, l'aliquota del dazio supplementare dovrebbe essere superiore a 155 EUR per tonnellata.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25.

- (115) Il livello del dazio supplementare è stato calcolato sulla base di un prezzo indicativo tale da consentire ai produttori comunitari di realizzare un margine di utile del 6,8 % sul fatturato, effettuando un adeguamento per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale. Tale importo è stato quindi confrontato con il prezzo medio all'importazione durante il periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Il summenzionato margine di utile del 6,8 % è stato calcolato in base a un'analisi degli utili effettivamente registrati dai produttori comunitari nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Il livello della vendita sotto costo è stato fissato al 57,9 % del prezzo cif all'importazione. In termini di dazio fisso, il dazio pagabile dovrebbe quindi ammontare a 301 EUR per tonnellata. Considerati gli effetti riconosciuti sul prezzo delle importazioni del considerevole rafforzamento dell'euro rispetto allo yuan cinese, qualora l'euro dovesse in seguito svalutarsi rispetto alla moneta cinese in modo tale da incidere significativamente sui prezzi, il livello del dazio potrà essere riveduto.
- (116) Per mantenere l'accesso al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sul volume delle importazioni registrato in un periodo recente. Gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici sulle importazioni sono gli anni che vanno dal 1999/2000 al 2001/2002 (il 2002/2003 non è ritenuto rappresentativo in quanto i procedimenti di salvaguardia sono stati avviati in quel periodo). I contingenti tariffari dovrebbero quindi essere calcolati sulla base del volume medio delle importazioni registrato in quegli anni (pari a 27 570 tonnellate per l'attuale UE composta da 15 Stati membri). Tenuto conto degli ingenti quantitativi di scorte accumulati da alcuni importatori e del livello costantemente elevato delle importazioni nell'ultimo periodo, la Commissione ritiene che il volume summenzionato costituisca il limite massimo delle importazioni da poter effettuare senza pagamento del dazio supplementare. Ritiene inoltre che un tale volume delle importazioni consenta ai produttori comunitari di continuare ad adeguarsi evitando al tempo stesso un ulteriore peggioramento della loro situazione.
- (117) La Commissione osserva che i contingenti tariffari dovranno essere riveduti per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004. All'ammontare dei contingenti tariffari stabilito per il primo periodo (27 570 tonnellate per l'attuale UE a 15) si deve quindi sommare anche il quantitativo medio annuo di importazioni provenienti dai paesi terzi verso gli Stati di prossima adesione all'UE registrato negli anni dal 2000 al 2002: tale quantitativo medio annuo è pari a 4 060 tonnellate. Il contingente tariffario per il primo periodo per l'UE allargata a 25 Stati membri dovrebbe pertanto ammontare a 31 630 tonnellate. Poiché il periodo finale è di soli 212 giorni, il contingente tariffario effettivo di importazioni fissato per tale periodo dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.
- (118) Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile a nuovi paesi fornitori, l'entità dei contingenti tariffari dovrebbe essere suddivisa tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a rifornire di prodotto in esame il mercato comunitario, mentre una parte dei contingenti dovrebbe essere riservata ai paesi che attualmente non hanno tale interesse sostanziale. Dopo aver consultato la RPC, l'unico paese ad avere tale interesse sostanziale, la Commissione ritiene opportuno assegnarle un contingente tariffario specifico, commisurato alla percentuale di quantitativo totale del prodotto fornita da questo paese durante il triennio considerato (cioè il periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2001/2002). La stragrande maggioranza delle importazioni in questo periodo erano originarie della RPC, perciò si è deciso di applicare un contingente tariffario specifico nazionale per la RPC e un altro contingente per tutti gli altri paesi.
- (119) In base al calcolo illustrato in precedenza, il contingente iniziale assegnato alla RPC per l'UE a 25 dovrebbe ammontare a 30 834 tonnellate per un periodo di un anno, mentre quello assegnato a tutti gli altri paesi per lo stesso periodo sarebbe pari a 787 tonnellate. Si ritiene però che così facendo il contingente assegnato a tutti gli altri paesi risulterebbe talmente modesto da non permettere un'effettiva concorrenza né l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. È auspicabile che altri paesi, oltre alla RPC, abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame verso la Comunità. Il contingente tariffario assegnato a tutti gli altri paesi dovrebbe pertanto essere aumentato, fissandolo al 3 % del consumo comunitario medio registrato nell'intero periodo preso in esame (cioè 2 314 tonnellate per un anno) e portando così a 33 157 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari.

- (120) Tenuto conto dell'obbligo di liberalizzare le misure, i contingenti tariffari complessivi annui dovrebbero essere aumentati del 5 % in ciascuno dei periodi successivi: dovrebbero cioè essere portati a 34 815 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2006, a 36 556 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2007, e infine a 22 294 tonnellate per il periodo fino all'8 novembre 2007 (212 giorni). Conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione svolgerà un riesame intermedio allo scopo di valutare gli effetti delle misure, esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione e verificare infine se sia necessario mantenere in vigore le misure in questione. Nell'ambito del riesame intermedio la Commissione valuterà anche le iniziative adottate dai produttori comunitari in termini di ristrutturazione.
- (121) Conformemente alla legislazione comunitaria e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la quota delle importazioni nella Comunità di detti prodotti originari del paese in questione non supera il 3 %. L'unico paese in via di sviluppo che non soddisfa i requisiti necessari per beneficiare di tale deroga è la RPC. Occorre quindi specificare i paesi in via di sviluppo ai quali **non** si applicano le misure di salvaguardia: tali paesi sono elencati nell'allegato II

11.2. GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

- (122) Prima che venissero istituite le misure provvisorie alcuni importatori e le loro associazioni avevano chiesto l'introduzione di un sistema in base al quale gli importatori tradizionali, quelli cioè che tradizionalmente importano il prodotto in esame dalla RPC, disponessero di quantitativi garantiti calcolati in funzione del loro livello tradizionale di importazioni da questo paese. Altri importatori avevano sostenuto che i sistemi di contingenti tariffari avrebbero dovuto funzionare in base al principio del «primo arrivato, primo servito» per evitare inutili oneri amministrativi e per preservare la concorrenza.
- (123) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per poter definire un metodo adeguato di gestione dei contingenti, la Commissione ha pubblicato un avviso il 2 ottobre 2003 ⁽¹⁾. Dalle informazioni fornite risulta che, per ciascuna delle stagioni di messa in conserva della frutta 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, la stragrande maggioranza delle importazioni del prodotto in esame (oltre il 90 %) è stata realizzata da un numero limitato di importatori che hanno importato una media di 500 tonnellate o più per ogni stagione (di seguito denominati «importatori tradizionali»). Il resto è stato invece importato da importatori diversi da quelli tradizionali (di seguito denominati «altri importatori»).
- (124) Sebbene alcuni importatori abbiano sostenuto che la soglia stabilita per potersi definire «importatori tradizionali» dovesse essere abbassata (portandola ad esempio a 300 tonnellate o ancora meno), nell'applicare le misure provvisorie si è constatata l'esistenza di un numero elevato di importatori che desideravano importare quantitativi modesti di prodotto. Di conseguenza, per servire meglio gli interessi generali degli importatori di modesti quantitativi di prodotto è preferibile aumentare la percentuale del contingente tariffario messo a disposizione degli importatori non tradizionali piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di «importatore tradizionale».
- (125) Dopo aver esaminato la richiesta di cui sopra alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure provvisorie, la Commissione espone le seguenti considerazioni:
- in mancanza di un sistema di licenze garantite, il prezzo del prodotto importato dalla RPC registrerà con ogni probabilità un rialzo straordinario nella prima parte del periodo di validità del contingente tariffario, ma potrebbe poi crollare nel momento in cui gli importatori avessero raggiunto o superato il livello delle importazioni necessario a soddisfare i loro ordini (il cosiddetto «effetto congiunturale»). L'effetto congiunturale dell'assegnazione dei contingenti tariffari in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» rischia di danneggiare i produttori comunitari, in quanto nella prima parte della stagione di messa in conserva la domanda si concentrerà sulle importazioni dalla RPC per trasferirsi al prodotto comunitario solo dopo l'esaurimento del contingente tariffario. Ciò significa che i produttori comunitari potrebbero assistere, nella prima parte della stagione, alla diminuzione delle proprie vendite ed essere esposti all'incertezza creata da una pronunciata fluttuazione dei prezzi. Una situazione del genere rischierebbe di compromettere l'utilità delle misure,

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.10.2003, pag. 30.

- è nell'interesse degli importatori esistenti, i quali solitamente importano quantitativi elevati di prodotto in esame dalla RPC, che vengano prese disposizioni volte a garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali e a consentire loro di continuare a importare una determinata quantità di prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare. Inoltre, anche i nuovi importatori hanno interesse ad avere qualche possibilità di importare il prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare,
 - è nell'interesse dei dettaglianti e dei consumatori poter continuare a disporre di un'offerta adeguata di prodotto in esame sul mercato comunitario, come pure di un prezzo di mercato stabile,
 - la forma delle misure definitive dovrebbe essere tale da permettere di conseguire il loro obiettivo pur riducendo al minimo i rischi di turbamento del mercato sotto forma di pronunciate fluttuazioni dei prezzi e di effetti negativi sui produttori comunitari, e tale inoltre da evitare agli importatori inutili oneri amministrativi. A tale proposito si sottolinea che durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie le importazioni del prodotto in esame sono in realtà aumentate, mentre il prezzo al dettaglio applicato da almeno uno dei principali operatori sul mercato è diminuito del 17 %,
 - la forma delle misure dovrebbe essere tale da promuovere una crescente concorrenza tra gli importatori e garantire la possibilità di accesso al mercato ai nuovi importatori non tradizionali.
- (126) Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione ritiene che non sarebbe opportuno gestire il contingente tariffario in base al principio del «primo arrivato, primo servito». Gli operatori economici che tradizionalmente hanno sempre importato un quantitativo significativo di prodotto in esame nella Comunità o nei paesi di prossima adesione (i cosiddetti «importatori tradizionali») dovrebbero avere invece la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare, quantità calcolata sulla base del loro livello tradizionale di importazioni dalla RPC. Nel contempo gli altri importatori che intendano importare nella Comunità il prodotto in esame dalla RPC, ma che non soddisfano il suddetto criterio (i cosiddetti «altri importatori»), dovrebbero avere anch'essi la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare.
- (127) Si dovrebbe pertanto istituire un sistema di licenze in virtù del quale il diritto di importare il prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare sia subordinato alla presentazione di una licenza all'importazione. Le norme dettagliate che disciplinano tale sistema dovrebbero essere complementari a, o derogatorie di, quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (128) Per garantire un efficiente funzionamento del sistema, dovrebbero avere diritto di presentare domanda per la licenza unicamente gli operatori, le persone fisiche o giuridiche, i singoli o i gruppi che negli ultimi tempi hanno effettuato importazioni nella Comunità o nei paesi di prossima adesione. Occorre inoltre prendere provvedimenti per ridurre al minimo il numero di domande di licenze d'importazione di tipo speculativo, le quali potrebbero impedire che i contingenti tariffari vengano interamente utilizzati. Pertanto gli importatori, per poter presentare domanda di licenza, dovrebbero aver importato di recente nella Comunità una ragionevole quantità minima di prodotti simili. Data la natura e il valore del prodotto in esame, si ritiene ragionevole che, per avere il diritto di presentare domanda di licenza, gli importatori debbano aver importato un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Si dovrebbe inoltre prevedere una disposizione che imponga il pagamento di una garanzia (o «cauzione») per ciascuna tonnellata di prodotto in esame per la quale viene presentata domanda per una licenza d'importazione. La garanzia dovrebbe essere fissata a un livello sufficientemente elevato da scoraggiare le domande di tipo speculativo, ma non al punto di scoraggiare, invece, gli operatori impegnati in autentiche attività commerciali nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Si ritiene quindi congrua e ragionevole una garanzia pari al 20 % circa del valore del prodotto in esame importato.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3.

- (129) In forza dell'applicazione delle misure provvisorie agli importatori tradizionali era assegnato l'85 % del contingente tariffario (23 435 tonnellate su base annua), mentre agli altri importatori spettava il rimanente 15 % (4 135 tonnellate su base annua). Le misure dovrebbero essere tali da consentire agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur preservando al tempo stesso il livello di concorrenza e garantendo l'accesso al mercato agli altri importatori. Vi è infatti un numero significativo di importatori i quali tradizionalmente importano conserve di satsuma dalla RPC ma le cui importazioni rimangono al di sotto della soglia minima di 500 tonnellate fissata per essere considerati come «importatori tradizionali». Dati i quantitativi di prodotto assai disparati importati da questi importatori, si è ritenuto più giusto aumentare la quota del contingente tariffario messa a loro disposizione piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di «importatore tradizionale».
- (130) Si ritiene inoltre che, nonostante l'elevata percentuale di prodotto in esame importata dagli importatori tradizionali nelle ultime stagioni di messa in conserva, per mantenere aperto il mercato, preservare il livello di concorrenza e offrire la possibilità di accedere al mercato anche agli importatori di modesti quantitativi di prodotto, dovrebbe essere messo a disposizione degli «altri importatori» il 25 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC. Assegnando, nell'ambito dell'applicazione delle misure definitive, il rimanente 75 % agli importatori tradizionali, la quota annua iniziale del contingente tariffario messa a loro disposizione verrebbe mantenuta a 23 132 tonnellate: questa soluzione consentirebbe agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur permettendo al tempo stesso di assegnare agli importatori non tradizionali una quota più elevata del contingente rispetto a quanto previsto dalle misure provvisorie. La quota destinata agli altri importatori dovrebbe pertanto essere fissata a 7 711 tonnellate (ossia il 25 % del contingente tariffario).
- (131) Licenze fino a concorrenza della pertinente quota del contingente tariffario assegnata agli importatori tradizionali per il periodo interessato per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC dovrebbero pertanto essere messe a disposizione di detti importatori, dietro presentazione di una domanda e purché essi soddisfino determinati criteri oggettivi. Le licenze per la rimanente quota del contingente tariffario per il periodo interessato dovrebbero essere messe a disposizione degli «altri importatori», sempre dietro presentazione di una domanda e purché questi ultimi soddisfino determinati criteri oggettivi. Il rispetto di tali criteri è necessario per fare in modo che ciascun importatore tradizionale abbia la possibilità di mantenere la sua posizione rispetto agli altri importatori tradizionali, che nessun singolo importatore sia in grado di controllare il mercato e che venga preservata la concorrenza tra importatori. Per gli importatori tradizionali il criterio oggettivo più appropriato è il quantitativo massimo (peso netto) di prodotto in esame importato dall'importatore tradizionale in questione in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Per gli altri importatori, invece, il criterio oggettivo più appropriato è una quota massima del 20 % del contingente tariffario messo a disposizione degli altri importatori per le merci originarie della RPC (cioè il 3 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC).
- (132) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie di paesi diversi dalla RPC, dal momento che gli importatori tradizionali non importano quantità significative di prodotto in esame da altri paesi oltre alla RPC, e poiché il contingente tariffario che deve essere fissato è considerevolmente più elevato rispetto alle importazioni registrate nelle precedenti stagioni di messa in conserva, si ritiene che l'intero contingente tariffario debba essere messo a disposizione di tutti gli importatori su base paritaria, e che (per i motivi summenzionati) il criterio oggettivo più appropriato per limitare le domande di licenza d'importazione consista in una quota massima del 20 % del contingente tariffario disponibile per le merci dell'origine succitata.
- (133) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse, come pure l'eventuale inclusione delle merci importate nella parte del contingente tariffario assegnata alla RPC o nella parte assegnata a tutti gli altri paesi. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in esame alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria, fatta eccezione per le importazioni del prodotto in esame corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

11.3. DURATA

- (134) Le misure definitive non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore a quattro anni, incluso il periodo di validità delle misure provvisorie entrate in vigore il 9 novembre 2003. Le misure definitive dovrebbero quindi scadere entro l'8 novembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Sistema di contingenti tariffari**

1. È aperto un sistema di contingenti tariffari relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri, attualmente classificabili ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (in appresso: «conserve di mandarini»). Il volume di ciascun contingente tariffario e il periodo di applicazione del medesimo sono specificati nell'allegato I.
2. Alle importazioni di conserve di mandarini effettuate nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, alle importazioni di queste conserve di mandarini effettuate senza la presentazione di una licenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa al paese di cui i prodotti in questione sono originari si applica un dazio supplementare di 301 EUR per tonnellata.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- a) per «stagione di messa in conserva» s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- b) per «paesi di prossima adesione» s'intendono la Lettonia, la Lituania, l'Estonia, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia, Malta e Cipro;
- c) per «importatore» s'intende un operatore, una persona fisica o giuridica, un singolo o un gruppo, che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, e per ciascuna di dette stagioni, un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, a prescindere dall'origine di tali importazioni;
- d) per «importatore tradizionale» s'intende un importatore che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione una media di 500 tonnellate o più di conserve di mandarini in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, a prescindere dall'origine di tali importazioni;
- e) per «quantità di riferimento» s'intende la quantità massima di conserve di mandarini importata, per singola stagione di messa in conserva, da un importatore tradizionale nel corso di una delle ultime tre stagioni di messa in conserva;
- f) per «altri importatori» s'intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali;
- g) per «origine» s'intende il paese di cui è originaria un'importazione, e che può essere la RPC, da un lato, o un paese diverso dalla RPC, dall'altro.

(¹) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

*Articolo 3***Sistema di licenze d'importazione**

1. Tutte le importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione (in appresso «licenza») rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
2. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle licenze. Nella casella 19 delle licenze si deve indicare «0».
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze non sono trasferibili.
4. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 150 EUR per tonnellata netta.

*Articolo 4***Validità delle licenze**

1. La domanda di licenza e la licenza stessa riportano nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Nella casella 8 la parola «si» va contrassegnata con una croce. La licenza è valida unicamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella.
2. La licenza è valida unicamente per la durata del periodo per il quale è stata rilasciata. Nella casella 24 deve pertanto figurare una dicitura indicante il periodo di validità della licenza (ad esempio «licenza valida unicamente per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005»).

*Articolo 5***Domanda di licenza**

1. Solo gli importatori possono presentare domanda per ottenere una licenza.

Le domande di licenza vanno presentate alle autorità nazionali competenti. Quali pezzi d'appoggio della domanda, gli importatori forniscono informazioni che comprovino, in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti, il rispetto da parte loro delle disposizioni dell'articolo 2, lettere c) e d), del presente regolamento.

2. Le domande di licenza per il periodo fino al 10 aprile 2005 possono essere presentate dal 1° al 7 maggio 2004. In tutti gli altri casi, le domande di licenza per i periodi successivi possono essere presentate dal 1° all'8 del mese di febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.
3. Le domande di licenza presentate dagli importatori tradizionali riguardano un quantitativo che non può superare la quantità di riferimento dell'importatore tradizionale in questione per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.
4. Le domande di licenza presentate dagli altri importatori riguardano un quantitativo che non può superare il 3 % del contingente tariffario indicato nell'allegato I, per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.
5. Nella casella 20 della domanda di licenza va riportata, a seconda dei casi, la dicitura «importatore tradizionale» o «altro importatore», nonché la dicitura «richiesta a norma del regolamento 658/2004».

*Articolo 6***Ripartizione dei contingenti tariffari**

1. Per le importazioni originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ciascun periodo è ripartito come segue:

- a) il 75 % è assegnato agli importatori tradizionali;
- b) il 25 % agli altri importatori.

Se il quantitativo assegnato per un dato periodo non viene interamente utilizzato da una delle due categorie di importatori, il rimanente può essere assegnato all'altra categoria.

2. Per le importazioni diverse da quelle originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

*Articolo 7***Notifiche degli Stati membri alla Commissione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione se sono state presentate domande di licenza d'importazione e i quantitativi indicati nelle domande.

2. Per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005 le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) dell'11 maggio 2004.

3. Per ciascun periodo successivo, le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate per via elettronica utilizzando l'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri. Le informazioni riportate nel formulario vanno suddivise per tipo di importatore e per origine ai sensi dell'articolo 2.

*Articolo 8***Rilascio delle licenze**

1. Sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione stabilisce con un regolamento, per ciascuna origine e ciascun tipo di importatore ai sensi dell'articolo 2, tenendo altresì conto delle disposizioni del paragrafo 2, le percentuali di rilascio delle licenze. Tale decisione della Commissione è adottata non oltre il 2 giugno 2004 per quanto riguarda il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005, e non oltre il 15 marzo immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato in tutti gli altri casi.

2. Se, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione constata che le domande di licenza superano i quantitativi stabiliti in conformità degli articoli 1 e 6, provvede a fissare una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande di licenza in questione.

3. Le licenze vengono rilasciate dalle autorità nazionali competenti il quarto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al paragrafo 1.

4. Se, ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo per cui viene rilasciata una licenza è inferiore al quantitativo richiesto, la domanda di licenza può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi di detto paragrafo. In caso di ritiro della domanda di licenza, la cauzione viene immediatamente svincolata.

*Articolo 9***Paesi in via di sviluppo**

Le importazioni di conserve di mandarini originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato II non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari.

*Articolo 10***Disposizioni generali**

1. L'origine delle conserve di mandarini a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di mandarini originarie di un paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.
3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di conserve di mandarini corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
4. La prova dell'origine è accettata solo se le conserve di mandarini soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2004 e si applica sino all'8 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

Periodo	Contingente tariffario — RPC (in tonnellate)	Contingente tariffario — tutti gli altri paesi (in tonnellate)
dall'11.4.2004 al 10.4.2005	30 843	2 314
dall'11.4.2005 al 10.4.2006	32 385	2 430
dall'11.4.2006 al 10.4.2007	34 004	2 551
dall'11.4.2007 all'8.11.2007	20 738	1 556

ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'applicazione delle misure in quanto la loro quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non è superiore al 3 %.

Emirati arabi uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell'), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Ciad, Togo, Thailandia, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Taiwan, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 660/2004 del 7 aprile 2004 della Commissione ⁽²⁾, recante modifica dell'allegato al regolamento n. 79/65/CEE per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni, in detto allegato la circoscrizione unica «Belgio» è stata suddivisa in tre circoscrizioni. Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽³⁾ deve pertanto essere inserito il numero di aziende contabili per circoscrizione esistenti in Belgio.
- (2) Lo sviluppo delle procedure di trasmissione e di controllo dei dati ha reso obsoleta la relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1859/82. L'articolo e l'allegato II al regolamento (CEE) n. 1859/82 devono, di conseguenza, essere soppressi.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è soppresso.
- 2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.
- 3) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pagina 97 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 21).

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, il termine «BELGIO» è sostituito da quanto segue:

	«BELGIO	
341	Vlaanderen	600
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	400»

REGOLAMENTO (CE) N. 660/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è riportato un elenco di circoscrizioni ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento.
- (2) In base a tale allegato, il Belgio costituisce una circoscrizione unica. Ai fini del regolamento n. 79/65/CEE, il Belgio ha chiesto che tale circoscrizione sia suddivisa in tre circoscrizioni.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento n. 79/65/CEE.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento n. 76/65/CEE, il testo «BELGIO costituisce una circoscrizione» è sostituito dal testo seguente:

«BELGIO

1. Vlaanderen
 2. Bruxelles — Brussel
 3. Wallonie.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio ⁽¹⁾.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

D. MOTIVAZIONE

sentito il comitato consultivo,

- (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in India e in Thailandia.

considerando quanto segue:

- (7) Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

A. DOMANDA

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 24 febbraio 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (di seguito «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di cumarina.

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dalla Thailandia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è la cumarina, normalmente dichiarata al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito «il prodotto in questione»), originaria della Repubblica popolare cinese. Tale codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarato allo stesso codice NC del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India e dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).

Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono l'India o la Thailandia, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDIMENTO

- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia.

a) Questionari

- (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India e della Thailandia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nell'inchiesta, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

- (10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

- (11) Le autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (13) Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere concessa l'esenzione ai produttori del prodotto in questione che sono in grado di dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore soggetto alle misure e che vengono dichiarati estranei alle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione sono tenuti a presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione della cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia.

G. TERMINI

- (15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta,

— i produttori attivi in India e in Thailandia possano richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

- (16) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

Articolo 3

- (17) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati previsti dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (18) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato,

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori attivi in India e in Thailandia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cumarina classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codici TARIC 2932 21 00 11 e 2932 21 00 15), spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che la cumarina sia originaria o meno dell'India o della Thailandia, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria dalla Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 662/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

recante misure transitorie per quanto riguarda le domande di titoli di importazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98 che prevedono la gestione di alcuni contingenti tariffari di carni bovine in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), il 1° maggio 2004 entreranno a far parte della Comunità, con riserva di ratifica del trattato di adesione. È opportuno rendere disponibili per gli operatori stabiliti in tali paesi alla data dell'adesione i contingenti tariffari aperti per i prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia, e la Repubblica d'Ungheria⁽²⁾ stabiliscono determinati requisiti di ammissibilità degli operatori ai diversi regimi di importazione per taluni contingenti tariffari.
- (3) Per poter fruire dei suddetti contingenti di importazione è opportuno che i richiedenti di titoli di importazione stabiliti nei nuovi Stati membri comprovino di aver svolto un minimo di attività commerciale con paesi terzi. Le attività commerciali svolte prima del 1° maggio 2004 con gli attuali Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 sono da considerarsi attività commerciali con paesi terzi.

(4) Occorre pertanto adottare misure transitorie concernenti i requisiti di ammissibilità degli operatori dei nuovi Stati membri ai regimi di importazione previsti dai regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per poter richiedere titoli di importazione ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 936/97 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1279/98 i richiedenti stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia devono essere persone fisiche o giuridiche iscritte in un registro dell'IVA in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e al momento della presentazione della domanda devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato:

- a) ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, di aver esercitato per almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi,
- b) ai sensi del regolamento (CE) n. 1279/98, di avere svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi.

2. Ai fini del presente articolo per «altri paesi» si intendono tutti i paesi terzi, compresi gli Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 663/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione dei programmi nazionali annuali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno.
- (2) L'adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe consentire a tali paesi di beneficiare dei programmi nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. Affinché tali programmi possano essere presi in esame in modo uniforme per tutti gli Stati membri, la data per la loro comunicazione, per l'anno 2004, deve essere rinviata al 15 maggio 2004.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2300/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano i programmi alla Commissione anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, per l'anno 2004, gli Stati membri comunicano detti programmi entro il 15 maggio.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi annuali della campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).

REGOLAMENTO (CE) N. 664/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattierocaseari e l'apertura di contingenti tariffari⁽¹⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all'Unione europea.

(2) È opportuno che per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001 senza previo riconoscimento, comprovando la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell'attività svolta. A tal fine è opportuno che i richiedenti dei nuovi Stati membri possano considerare come attività commerciale non solo gli scambi con la Comunità ma anche quelli con tutti i paesi terzi. Occorre permettere a detti operatori di scegliere come anno di riferimento per l'attività commerciale il 2002 invece del 2003, se possono comprovare che nel 2003, a causa di circostanze ecce-

zionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari. È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l'identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano acquistare titoli di importazione.

(3) Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 è opportuno che il riconoscimento degli operatori dei nuovi Stati membri sia subordinato alla presentazione entro il 1° giugno di una domanda, corredata della documentazione e delle informazioni necessarie, o all'inclusione nell'elenco degli operatori ammissibili da trasmettere alla Commissione entro il 15 maggio 2004.

(4) È pertanto necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e nella Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti.

2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui al primo paragrafo solo nello Stato membro in cui sono stabiliti.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

Le richieste di titoli sono ammissibili solo se il richiedente allega i seguenti documenti:

- a) la prova di aver importato e/o esportato nel 2003 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell'ambito di almeno quattro operazioni distinte;
- b) documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare:
 - i) la documentazione contabile e/o fiscale dell'azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale e, se previsti dalla normativa nazionale;
 - ii) il numero di partita IVA;
 - iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda la lettera a) del secondo comma, l'anno di riferimento è il 2002 se l'importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2003 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo.

3. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 gli elenchi degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, conformemente al disposto del paragrafo 1 e in ottemperanza alle condizioni previste dal paragrafo 2. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento.

4. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli d'importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti relativi al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 il riconoscimento è concesso:

- a) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che presentino entro il 1° giugno 2004 alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti una domanda corredata dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2; oppure
- b) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che entro il 1° giugno 2004 ne facciano richiesta alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e che figurino nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 665/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 aprile 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di maggio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 9 569,588 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 666/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 667/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/2004 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 31 marzo 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui

si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 83 del 20.3.2004, pag. 36.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

La voce «Ansar al-Islam (alias devoti dell'Islam, Jund al-Islam, soldati dell'Islam, Kurdistan sostenitori dell'Islam, sostenitori dell'Islam nel Kurdistan, seguaci dell'Islam nel Kurdistan, Talibani del Kurdistan); ubicazione: Iraq nordorientale» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Ansar al-Islam [alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna]; ubicazione: Iraq nordorientale.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

relativa alla mobilitazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

(2004/323/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) Malta ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo il 10 novembre 2003 in relazione a una catastrofe provocata da tempeste e inondazioni; la Spagna ha presentato un'analoga richiesta il 1° ottobre 2003 a seguito di una catastrofe provocata da incendi; la Francia ha presentato analoga richiesta il 26 gennaio 2004 a seguito di una catastrofe naturale provocata da inondazioni.
- (3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

- (4) Le tempeste e le inondazioni avvenute a Malta nel settembre 2003, gli incendi occorsi in Spagna nell'estate 2003 e le inondazioni del sud della Francia del dicembre 2003 soddisfano le condizioni previste per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 21 916 995 EUR in stanziamento di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 30 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

CONSIGLIO

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco ⁽¹⁾

Avendo l'ultima notifica sull'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco, firmato a Bruxelles il 4 dicembre 2003, avuto luogo il 31 marzo 2004, l'accordo in questione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo, il 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 42.

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 192

del 29 ottobre 2003

relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/324/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa fissa le modalità di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾ ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa inerente al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e ai sensi del quale i documenti citati possono essere trasmessi tra le istituzioni, sia mediante attestati cartacei sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati attraverso servizi telematici,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai sensi del quale essa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, soprattutto adeguando agli scambi telematici il flusso di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione del trattamento dell'informazione in ciascun Stato membro. Questa modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare la concessione delle prestazioni,

considerando quanto segue:

(1) Occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 574/72 e stabilire modelli di attestati per l'applicazione di questo articolo.

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾, ai sensi del quale essa è incaricata, in base agli studi e proposte della commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, di adattare alle nuove tecniche di trattamento dell'informazione i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le operazioni e le procedure di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e relative modalità di applicazione,

(2) È necessario a tal fine promuovere e facilitare lo scambio di informazioni sulle carriere assicurative dei lavoratori che si sono spostati nell'Unione europea prima dell'età minima di apertura dei diritti a pensione degli Stati interessati, o qualsiasi procedura che consenta di informare i lavoratori abbastanza presto sui loro diritti e di accelerare l'ulteriore liquidazione di detti diritti.

(3) La decisione n. 118 del 20 aprile 1983 deve formare oggetto di talune modifiche e di un'attualizzazione,

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

DECIDE:

Le istituzioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 procedono alla ricostituzione della carriera assicurativa dei lavoratori soggetti alla legislazione di due o più Stati membri, secondo le seguenti disposizioni:

1. Le istituzioni in causa procedono alla ricostituzione della carriera del lavoratore, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età minima del pensionamento,
 - a) sia in seguito a una richiesta del lavoratore indirizzata ad una di queste istituzioni;
 - b) sia su iniziativa di una qualsiasi istituzione in causa.
2. Tutte le istituzioni mettono a disposizione delle istituzioni che devono procedere alle ricostituzioni di carriere l'insieme delle informazioni (dati di immatricolazione e periodi compiuti) relative alle carriere dei lavoratori assicurati presso altri Stati dell'Unione.

In funzione delle sue possibilità tecnologiche, detta istituzione mette queste informazioni a disposizione per via telematica (cfr. punto 2.1), mediante consultazione on line (cfr. punto 2.2), o con qualsiasi altro mezzo o procedura. In caso contrario deve ricorrere alla procedura cartacea descritta al punto 2.3.

Le scelte in materia di programmazione degli scambi di dati e di mezzi tecnici utilizzati sono determinati dagli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche dei loro sistemi pensionistici, e possono formare oggetto di accordi tra le autorità competenti degli Stati membri o tra le loro istituzioni.

- 2.1. Nel caso della trasmissione per via telematica, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa del lavoratore, si rivolgerà, attraverso l'organismo designato del proprio Stato e gli organismi designati degli Stati interessati, all'istituzione competente in loco. Le domande e le risposte devono essere formattate conformemente agli attestati E 503 ed E 505. Per questi scambi le istituzioni interessate rispettano le regole di architettura comune, soprattutto in materia di sicurezza e di invio delle norme e le modalità di funzionamento della parte comune dei servizi telematici fissati dalla commissione amministrativa in applicazione degli articoli 117 bis e 117 ter del regolamento (CEE) n. 574/72.
- 2.2. In caso di consultazione on line, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore utilizza la ricostituzione della carriera dell'altra istituzione conformemente alla struttura dell'attestato E 505.
- 2.3. In caso di utilizzo per difetto della procedura cartacea, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore invia un attestato E 503 alle istituzioni di

tutti gli altri paesi d'impiego di cui è a conoscenza. In risposta ciascuna istituzione interessata invia un attestato E 505 che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa della persona compiuta sotto la legislazione che essa applica. La procedura cartacea non necessita di intervento degli organismi designati.

Le autorità di due o più Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, di utilizzare gli attestati diversi dall'E 503 ed E 505 o di fissare modalità diverse di applicazione di questa procedura.

- 2.4. Per «organismo designato» ai sensi della presente decisione s'intende:

AUSTRIA:	Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Vienna
BELGIO:	L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP) Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Bruxelles
DANIMARCA:	Den Sociale Sikringsstyrelse, København (National Social Security Agency), Copenhagen
FINLANDIA:	Eläketurvakeskus (ETK), Helsinki
FRANCIA:	Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), Parigi
GERMANIA:	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR — DSRV), Würzburg
GRECIA:	L'Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Atene
IRLANDA:	Department of Social and Family Affairs, Dublino
ITALIA:	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma
LUSSEMBURGO:	Centre Commun de la Sécurité Sociale, Lussemburgo
PAESI BASSI:	Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
PORTOGALLO:	Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões, Lisbona
SPAGNA:	Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Madrid
SVEZIA:	Riksförsäkringsverket, Stoccolma
REGNO UNITO:	Department for Work and Pensions, International Pension Centre, Newcastle upon Tyne

- 2.5. Alla presente decisione sono allegati i modelli degli attestati E 503 ed E 505, da utilizzare in caso di ricorso alla procedura cartacea.
3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede condizioni di età per l'ammissione alla pensione di reversibilità, le istituzioni in causa procederanno in modo analogo alla ricostruzione della carriera di un lavoratore deceduto, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui uno dei superstiti raggiungerà l'età minima di ammissione alla pensione di reversibilità.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 118 del 20 aprile 1983, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2004.

*Il Presidente della Commissione
amministrativa*
Giuseppe MICCIO

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento di sicurezza sociale
SEE *
Svizzera

E 503

Paese mittente ⁽²⁾Data di emissione ⁽¹⁾

DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DI CARRIERA DI UN LAVORATORE

[Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, paragrafo 1, lettera b)]

1	Istituzione a cui si invia l'attestato
1.1	Denominazione
1.2	Numero di codice
1.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
2	Numeri d'immatricolazione
2.1	Presso il destinatario ⁽³⁾
2.2	Presso il mittente
3	Nomi e sesso
3.1	Cognome ⁽⁴⁾
3.2	Cognome di nascita ⁽⁴⁾
3.3	Nomi ⁽⁵⁾
3.4	Cognomi precedenti ⁽⁶⁾
3.5	Sesso ⁽⁷⁾
3.6	Cognome e nome del padre ⁽⁸⁾
3.7	Cognome e nome della madre ⁽⁸⁾
4	Nascita e nazionalità
4.1	Data ⁽⁹⁾
4.2	Località ⁽¹⁰⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹¹⁾
4.4	Paese ⁽¹²⁾
4.5	Nazionalità ⁽¹³⁾
5	Indirizzo ⁽¹⁴⁾
.....	
6	Osservazioni ⁽¹⁵⁾
.....	

7	Istituzione emittente
7.1	Denominazione
7.2	Numero di codice
7.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
7.4	Timbro
7.5	Data
7.6	Firma

ISTRUZIONI

L'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore (istituzione emittente, rubrica 7) invia un attestato E 503 a ciascuna delle istituzioni interessate degli stati di impiego conosciuti (istituzione destinataria, rubrica 1). In risposta, ciascuna di queste ultime istituzioni trasmette un attestato E 505 alla prima istituzione.

NOTE

- (*) Accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale: ai fini di questo accordo il presente attestato è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- (**) Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sicurezza sociale: ai fini di questo accordo, il presente attestato è valido anche per la Svizzera.
- (¹) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (²) Sigla dei paesi ai quali appartengono le istituzioni:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito; E: Spagna; P: Portogallo; A: Austria; FIN: Finlandia; S: Svezia; IS: Islanda; FL: Liechtenstein; N: Norvegia; CH: Svizzera.
- (³) Questa informazione è necessaria per i cittadini della Danimarca (indicare i numeri danesi CPR ed, eventualmente, ATP), per i cittadini della Grecia (indicare il numero di matricola e la codificazione dell'istituzione mittente) e per cittadini del Regno Unito.
Essa è opportuna per tutti gli altri Stati membri.
- (⁴) Il cognome comporta l'indicazione del cognome abituale o di quello acquisito per matrimonio.
Il cognome di nascita deve sempre essere indicato; ove coincida con quello da coniugata, annotare eventualmente la menzione «idem».
La dicitura «detto» e «alias» e le particelle devono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁵) Indicare tutti i nomi nello stesso ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁶) Da comunicare, in particolare in caso di adozione o di utilizzazione di soprannomi entrati nell'uso corrente.
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁷) M = maschile e F = femminile.
- (⁸) Questa informazione è necessaria per i cittadini francesi il cui paese di nascita non rientri nel territorio metropolitano francese.
- (⁹) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (¹⁰) Per le città francesi che comprendano più circoscrizioni, indicare il numero della circoscrizione (esempio: Parigi 14).
- (¹¹) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana; questa rubrica comprende, a seconda dei paesi, l'indicazione di appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per quanto riguarda la Francia, per un comune di nascita: Lille, indicare il dipartimento di nascita: Nord unito al codice dipartimentale, qualora noto all'assicurato, nella fattispecie: 59; l'informazione comunicata sarà dunque: Nord 59. Per quanto riguarda l'Italia, per un comune di nascita: Rimini, indicare la provincia di nascita: Forlì).
- (¹²) Sigla del paese di nascita dell'assicurato codificato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹³) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato codificato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁴) Indirizzo attuale dell'assicurato nel paese stesso, secondo le norme dei paesi di residenza.
- (¹⁵) Osservazioni di qualsiasi genere (ultimo indirizzo in Danimarca e nei Paesi Bassi).
Province in cui l'attività dell'assicurato è stata svolta in Italia.

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento sulla sicurezza sociale
SEE *
Svizzera

E 505

Paese mittente ⁽²⁾Data di emissione ⁽¹⁾Tipo di comunicazione ⁽³⁾

ATTESTATO RELATIVO ALLA CARRIERA ASSICURATIVA DI UN LAVORATORE

[Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, paragrafo 1, lettera a)]

1	Istituzione a cui si invia l'attestato ⁽⁴⁾
1.1	Denominazione
1.2	Numero di codice
1.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
2	Numeri di matricola ⁽⁵⁾
2.1	Presso il destinatario
2.2	Presso il mittente
3	Cognomi e sesso
3.1	Cognome ⁽⁶⁾
3.2	Cognome di nascita ⁽⁶⁾
3.3	Nomi ⁽⁷⁾
3.4	Cognomi precedenti ⁽⁸⁾
3.5	Sesso ⁽⁹⁾
3.6	Cognome e nomi del padre ⁽¹⁰⁾
3.7	Cognome e nomi della madre ⁽¹⁰⁾
4	Nascita, cittadinanza e nazionalità
4.1	Data ⁽¹¹⁾
4.2	Luogo ⁽¹²⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹³⁾
4.4	Paese ⁽¹⁴⁾
4.5	Cittadinanza ⁽¹⁵⁾
4.6	Data del decesso ⁽¹⁶⁾
5	Indirizzo ⁽¹⁷⁾
.....	
6	Osservazioni ⁽¹⁸⁾
.....	

[illegible]

12. Periodo totale di assicurazione o periodo totale compiuto nei regimi di sicurezza sociale del paese mittente:

- periodi da prendere in considerazione per l'apertura del diritto e il calcolo delle prestazioni ⁽²⁴⁾
Giorni Settimane Mesi Trimestri Anni
- periodi da prendere in considerazione soltanto per il calcolo delle prestazioni ⁽²⁴⁾
Giorni Settimane Mesi Trimestri Anni

13. Osservazioni relative alle colonne 7-11

14	Istituzione emittente
----	-----------------------

14.1 Denominazione

14.2 Numero di codice

14.3 Indirizzo (via, località, codice postale, paese)

14.4 Timbro

14.5 Data

14.6 Firma

ISTRUZIONI

L'attestato deve essere rilasciato dall'istituzione emittente per i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione che essa applica. Ciascuna istituzione in causa emette un attestato per periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e l'indirizza all'organismo che procede alla ricostituzione della carriera.

Questo attestato non sostituisce l'E 205 e l'E 206.

L'attestato deve essere compilato in caratteri di stampa. Si compone di due pagine nessuna delle quali può essere soppressa anche se rimane in bianco.

NOTE

- (*) Accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale: ai fini di tale accordo, il presente attestato è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- (**) Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sicurezza sociale: ai fini di tale accordo, il presente attestato è valido anche per la Svizzera.
- (1) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (2) Sigle dei paesi ai quali appartengono le istituzioni:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito; E: Spagna; P: Portogallo; A: Austria; FIN: Finlandia; S: Svezia; IS: Islanda; FL: Liechtenstein; N: Norvegia; CH: Svizzera.
- (3) Tipo di comunicazione
Annotare nell'apposita casella il codice relativo al trattamento usato per il corrispondente formulario E 503.
Codice 31: *Identificazione senza divergenze*
Nessuna differenza tra gli elementi forniti dal formulario E 503 e quelli che figurano nel casellario nazionale di riferimento.
Il numero di matricola è indicato.
Codice 32: *Identificazione con divergenze*
Gli elementi forniti dal formulario E 503 differiscono leggermente da quelli che figurano nello schedario nazionale di riferimento.
Il numero di matricola è indicato. Le informazioni contenute nello schedario di riferimento sono indicate nei paragrafi da 3 a 5.
Codice 33: *identificazione impossibile (omonimia)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento possono corrispondere all'assicurato indicato dal formulario E 503.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 34: *identificazione impossibile (formulari inutilizzabili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 503 sono impossibili da utilizzare perché illeggibili o per mancata ottemperanza alle previste norme di compilazione.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 35: *identificazione impossibile (assenza di filiazione)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento risultano di identità uguale a quella indicata dal formulario E 503. L'assenza di filiazione non consente di distinguerli.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 36: *identificazione impossibile (informazioni non plausibili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 503 risultano non plausibili: è indispensabile un controllo.
Il numero di matricola non è indicato.
- (4) Il destinatario è uno degli organismi designati elencati nella decisione n. 118. Tuttavia, poiché i formulari sono riuniti e inviati con una distinta, è sufficiente indicare la sigla del paese destinatario.
- (5) Numero di matricola
Presso l'istituzione destinataria:
— indicare il numero annotato sul formulario E 503.
Presso l'istituzione mittente:
— informazione indispensabile per i tipi di comunicazione dei codici 21 e 22 (con o senza divergenze).
- (6) Per cognome si intende il cognome normalmente usato oppure il cognome da coniugata.
Il cognome di nascita deve essere sempre indicato. Ove il cognome coincida con quello di nascita, si apponga la dicitura «idem».
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (7) Indicare tutti i nomi nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (8) Da fornire soprattutto in caso di adozione o di utilizzazione di soprannomi di uso corrente.
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (9) M = maschile e F = femminile.
- (10) Informazione necessaria per i cittadini francesi il cui luogo di nascita non rientri nel territorio metropolitano francese.
- (11) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (12) Per la città francesi comprendenti più circoscrizioni, indicare il numero della circoscrizione (esempio: Parigi 14).
- (13) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana, facoltativa per i cittadini degli altri Stati membri; questa voce comporta, secondo il paese, l'indicazione dell'appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per quanto riguarda la Francia, per un comune di nascita: Lille, occorre indicarne il dipartimento di nascita: Nord, insieme al codice del dipartimento, se l'assicurato lo conosce, nella fattispecie 59. L'informazione comunicata sarà dunque: Nord 59. Per quanto riguarda l'Italia, per un comune di nascita: Rimini, indicare la provincia di nascita: Forlì).

- (¹⁴) Sigla del paese di nascita dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁵) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁶) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (¹⁷) Indirizzo attuale dell'assicurato, secondo le norme del paese di residenza.
- (¹⁸) Osservazioni di qualsiasi genere (ultimo indirizzo in Danimarca e nei Paesi Bassi).
- (¹⁹) Indicazione, in ordine cronologico, di tutti i periodi compiuti nello Stato di appartenenza dell'istituzione che compila l'attestato, con una riga per periodo. Si raccomanda alle istituzioni di conservare queste informazioni nell'unità di tempo in cui sono state comunicate.
- (²⁰) Nomenclatura del tipo di periodo compiuto (i codici sono indicati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192).
- (²¹) Le istituzioni emittenti possono apportare informazioni supplementari per i periodi di carriera comunicati ed è opportuno riferirsi all'elenco dei codici di ciascuno Stato indicati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192.
- (²²) Indicazione del regime assicurativo (i codici dei regimi assicurativi di ciascuno Stato sono riportati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192).
- (²³) Va compilato, per i paesi aventi regime minerario separato, soltanto per i periodi compiuti in tale regime. Questa colonna va compilata obbligatoriamente per i paesi senza regime minerario separato se l'assicurato ha esercitato un'attività nelle miniere. Indicare in questo caso uno dei codici seguenti:
- 1 = in superficie,
2 = sul fondo,
3 = non precisato.
- (²⁴) I valori devono essere cumulati senza conversione.
-

DECISIONE N. 193
del 29 ottobre 2003
relativa al trattamento delle domande di pensione
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)
(2004/325/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, in base al quale spetta alla commissione amministrativa trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 81, lettera c), dello stesso regolamento, in base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale,

visti gli articoli 35-39 e 41-43 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾, contenenti disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande di pensione,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di pensione vanno trattate speditamente senza inutili ritardi, nell'interesse dei richiedenti. È responsabilità della commissione amministrativa avviare tutte le azioni necessarie per accelerare il trattamento delle domande di pensione.
- (2) Con la decisione n. 182 del 13 dicembre 2000, la Commissione amministrativa ha istituito un quadro comune per la raccolta di dati sulla liquidazione delle domande di pensione.
- (3) In questo contesto, la Commissione amministrativa ha avviato un dibattito tra gli Stati membri per esaminare l'uso di buone prassi intese a ridurre i tempi di trattamento delle domande di pensione.
- (4) Tale dibattito ha permesso di individuare vari ostacoli al trattamento rapido delle domande di pensione, nonché alcune misure, previste in una decisione della commissione amministrativa, che potranno essere applicate per eliminare tali ostacoli.
- (5) L'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che si deve procedere alla liquidazione di una domanda di pensione nel rispetto di tutte le legislazioni a cui il lavoratore dipendente o autonomo è stato soggetto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 49 del regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 574/72, le domande di pensione d'invalidità, di reversibilità o di anzianità devono essere presentate nella forma stabilita dalla legislazione dello Stato membro designato come istituzione che effettua l'istruttoria.
- (7) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 l'istituzione che effettua l'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante uno speciale modulo, le domande di prestazioni, affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tali istituzioni.
- (8) Il trattamento di una domanda di pensione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1408/71 richiede che le istituzioni in causa dispongano delle informazioni pertinenti e che i moduli di domanda nazionali degli Stati membri abbiano un formato corrispondente a tali requisiti,

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Gli Stati membri includono, nei rispettivi moduli nazionali per la domanda di pensione o in un documento allegato rubriche specifiche che consentano ai candidati di indicare i periodi di attività e/o di residenza in un altro Stato membro e di fornire precisazioni sull'istituzione a cui erano iscritti in tale Stato (denominazione e codice, indirizzo, numero di immatricolazione).
2. Le istituzioni che ricevono questi moduli devono controllare che le rubriche siano compilate positivamente o negativamente. Se il candidato ha tralasciato di fornire un'indicazione in una delle rubriche, dev'essere interrogato nuovamente su questo punto e informato dell'importanza di indicare chiaramente tali periodi.
3. I moduli della serie 200 sono completati dalle istituzioni e, per quanto possibile, devono essere compilati in automatico, in modo che il personale incaricato possa completarli direttamente su schermo dal proprio pc, in base ai propri piani nazionali, indifferentemente dalla disponibilità o meno di un sistema computerizzato di trattamento dei dati da inviare e dal successivo scambio automatizzato di informazioni tra le istituzioni interessate.
4. Per favorire il trattamento simultaneo delle domande di pensione e accelerare i tempi di liquidazione, l'istituzione d'istruttoria deve compilare e inviare al più presto i moduli di domanda (E 202, E 203 o E 204) alle altre istituzioni interessate, anche se la carriera assicurativa del candidato nello Stato membro dell'istituzione d'istruttoria non è ancora stata ricostruita oppure lo è stata solo parzialmente o provvisoriamente.

In quest'ultimo caso, l'istituzione che effettua l'istruttoria può differire l'invio del modulo E 205 (e/o del modulo E 206 se del caso) fino alla ricostruzione definitiva e completa della carriera, oppure inviare un modulo E 205 provvisorio e successivamente un E 205 definitivo, una volta conclusa la ricostruzione della carriera dell'interessato. Accordi fra gli organismi di collegamento e le istituzioni, a seconda della situazione nazionale, possono stabilire quale delle due procedure sarà scelta di comune accordo. In alternativa, accordi tra gli organismi di collegamento o le istituzioni, a seconda della situazione nazionale, possono stabilire di inoltrare i moduli E 202, E 203, E 204 ed E 207 oltre al modulo E 205 nella sua versione finale, entro un periodo di tempo definito.

In ogni caso, il modulo di domanda di pensione (E 202, E 203 o E 204) deve sempre essere accompagnato dal modulo E 207, i cui dati consentono all'istituzione destinataria di iniziare rapidamente la ricostruzione della carriera assicurativa del candidato nello Stato membro dell'istituzione.

5. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Il Presidente della commissione
amministrativa*

Giuseppe MICCIO

Raccomandazione n. 23
del 29 ottobre 2003
relativa al trattamento delle domande di pensione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/326/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio ⁽¹⁾, in virtù del quale la commissione amministrativa è incaricata di affrontare tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽²⁾,

visto l'articolo 81, lettera c), in virtù del quale la commissione amministrativa deve incoraggiare e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale,

visto l'articolo 81, lettera d), in virtù del quale la commissione amministrativa deve incoraggiare e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri aggiornando le procedure per lo scambio di informazioni,

visti gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 41 a 43, gli articoli da 45 a 47, l'articolo 49, l'articolo 90 e l'articolo 111 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che contengono disposizioni relative all'istruttoria di una domanda di pensione,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'interesse delle persone interessate, il trattamento delle domande di pensione deve avvenire in maniera adeguata e senza inutili ritardi.
- (2) Con la decisione n. 182 del 13 dicembre 2000 la commissione amministrativa ha messo a punto un quadro comune per la raccolta di dati sulla liquidazione delle domande di pensione.
- (3) La commissione tecnica ha avviato in questo quadro un dibattito tra gli Stati membri per esaminare l'uso di buone prassi necessarie a ridurre i tempi di trattamento delle domande di pensione.
- (4) Tale dibattito ha permesso di individuare alcuni ostacoli al trattamento delle domande di pensione nonché i provvedimenti che potrebbero essere adottati per superarli.
- (5) Alcuni di questi provvedimenti, riguardanti l'organizzazione delle istituzioni nazionali e l'attribuzione ad esse di risorse, sono di esclusiva competenza degli Stati membri e la commissione amministrativa può solo formulare raccomandazioni,

RACCOMANDA:

Agli Stati membri, riguardo alle questioni organizzative e all'uso di risorse umane e materiali a loro disposizione, di attuare tutti i provvedimenti necessari per garantire il trattamento ottimale delle domande di pensione relative al regolamento (CEE) n. 1408/71:

- 1) mettere a disposizione in quantità sufficiente risorse umane e mezzi informatici destinati in modo specifico al trattamento delle domande relative al regolamento (CEE) n. 1408/71;
- 2) stabilire, tenendo conto dell'organizzazione e delle caratteristiche particolari dei rispettivi regimi, le modalità più adeguate per trattare le domande relative al regolamento (CEE) n. 1408/71, ad esempio centralizzando, anche se l'amministrazione opera su più livelli decentralizzati e affidando il trattamento delle domande a un unico ente speciale, nazionale o regionale, designato a tale scopo, o istituendo servizi speciali il più possibile vicini al richiedente;

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

- 3) offrire al personale esecutivo responsabile del trattamento delle domande comunitarie una formazione specializzata sulle norme comunitarie da applicare e sugli strumenti da utilizzare (moduli, computer, telematica, ecc.) e adottare provvedimenti per sensibilizzare il personale direttivo ed esecutivo agli aspetti comunitari dell'attività della loro istituzione e alle procedure di supervisione del trattamento delle domande comunitarie;
- 4) promuovere i partenariati tra le loro istituzioni e quelle di altri Stati membri, ad esempio, facendo ricorso ai corrispondenti nazionali, che sono specializzati in rapporti con Stati membri particolari. Si raccomanda inoltre che venga redatto un elenco del personale (nomi, aree di competenza, indirizzi postali e indirizzi e-mail, telefono e numero di fax) che potrebbe essere messo a disposizione sul server CIRCA.

*Il Presidente della commissione
amministrativa*

Giuseppe MICCIO

DECISIONE N. 194**del 17 dicembre 2003****concernente l'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato membro di soggiorno****(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)**

(2004/327/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, ai sensi del quale è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa o d'interpretazione originata dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai regolamenti successivi,

visti gli articoli 22, 25 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativi alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 27 giugno 2003 una proposta di regolamento ⁽²⁾ che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽³⁾ per quanto concerne l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure. Questa proposta di regolamento ha lo scopo di allineare i diritti di tutte le categorie di persone assicurate in modo che esse abbiano diritto a tutte le prestazioni in natura che si rivelino necessarie dal punto di vista medico durante un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, in considerazione della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno ⁽⁴⁾.
- (2) In virtù delle decisioni n. 189, 190 e 191 della commissione amministrativa ⁽⁵⁾, la carta europea di assicurazione malattia sostituisce l'attestato E 111 a partire dal 1° giugno 2004.
- (3) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 21, 26 e 31 del regolamento (CEE) n. 574/72 modificati dalla proposta di regolamento della Commissione del 27 giugno 2003 ⁽⁶⁾, una persona assicurata ha diritto, in base a una carta di assicurazione malattia o di un attestato equivalente, alle prestazioni in natura che si rivelano necessarie da un punto di vista medico, tenuto conto della natura di queste prestazioni e della durata del soggiorno. Tali prestazioni sono accordate secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro del soggiorno e secondo le tariffe o il sistema applicati in tale Stato membro.
- (4) L'istituzione del luogo di soggiorno ha diritto al rimborso da parte dell'istituzione competente delle prestazioni in natura interessate, fornite sulla base di una carta europea o di un attestato valido. Quest'obbligo di rimborso è ricordato nell'articolo 2 della decisione n. 189.
- (5) In virtù degli articoli 21, 26 e 31 del regolamento (CEE) n. 574/72, modificati dalla precitata proposta di regolamento della Commissione, le persone assicurate, il cui stato di salute necessita prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, possono indirizzarsi direttamente ai prestatori di cure senza dovere in precedenza contattare la competente istituzione del luogo di soggiorno.
- (6) È pertanto necessario precisare la portata dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), modificati dalla succitata proposta di regolamento, ai fini dell'adozione di criteri tali da garantire l'applicazione uniforme ed equilibrata di queste disposizioni da parte dei prestatori di cure. Tali precisazioni non riguardano la situazione delle persone che si recano in un altro Stato membro allo scopo di ricevere cure mediche.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ COM(2003) 378 def.

⁽³⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ Un accordo politico sulla proposta è stato raggiunto nel corso del Consiglio del 20 ottobre 2003.

⁽⁵⁾ GU L 276 del 27.10.2003.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 2.

- (7) A tale riguardo, i criteri dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), modificati dalla proposta della Commissione, non possono essere interpretati in modo da escludere le malattie croniche o preesistenti. La Corte di giustizia ⁽⁷⁾ ha precisato che la nozione di «cure necessarie» non può essere interpretata «nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisamente. In particolare, il fatto che le cure richieste dall'andamento dello stato di salute dell'assicurato durante un suo soggiorno provvisorio in un altro Stato membro siano eventualmente connesse a una patologia preesistente e conosciuta dell'assicurato, come una malattia cronica» non significa che non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle disposizioni,

DECIDE:

1. Sono coperte dalle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), le prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico dispensate allo scopo di impedire che l'assicurato sia costretto a rientrare anzitempo nello Stato competente per ricevervi le cure che il suo stato di salute necessita.

Tali prestazioni intendono consentire all'assicurato di continuare il suo soggiorno in condizioni medicalmente sicure, tenuto conto della durata prevista del soggiorno.

Le disposizioni non riguardano tuttavia la situazione delle persone che si recano in un altro Stato membro allo scopo di ricevervi cure mediche.

2. Per valutare se una prestazione in natura soddisfa le condizioni fissate dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'istituzione competente può prendere in considerazione solo gli elementi di ordine medico nel contesto del soggiorno temporaneo della persona interessata, tenuto conto del suo stato di salute e dei suoi antecedenti sanitari.
3. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione ma ha effetto solo a decorrere dal 1° giugno 2004.

*Il presidente della commissione
amministrativa
Giuseppe MICCIO*

⁽⁷⁾ Causa C-326/00, Ioannidis, sentenza del 25.2.2003.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2004

recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2004) 1257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/328/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/634/CE della Commissione ⁽²⁾ approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o per un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
- (2) Con lettera del 23 dicembre 2003, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona della Valle del torrente Venina. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla. Alla data della domanda, il primo campionamento risultava effettuato nel mese di maggio 2003. Il programma deve quindi essere attuato fino al mese di giugno 2005.
- (3) Con lettera del 21 dicembre 2003, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nell'azienda Bassan Antonio. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla. La zona non era sotto sorveglianza nel 2002. Il programma deve quindi essere attuato sino alla fine del 2004, con l'esecuzione di almeno due campionamenti ogni anno.

(4) Il programma applicabile alla Comunità autonoma La Rioja è stato attuato e occorre pertanto includere la zona nella decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽³⁾.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/634/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/904/CE (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/839/CE (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21).

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)1. *Danimarca*

Il programma presentato dalla Danimarca il 22 maggio 1995, che comprende:

- Il bacino idrografico di Fiskebæk å
- Tutte le parti dello Jutland a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å
- La Danimarca insulare

2. *Germania*

Il programma presentato dalla Germania il 25 febbraio 1999, che comprende:

- Una zona situata nel bacino idrografico "Obern Nagold"

3. *Spagna*4. *Francia*5. *Italia*

- 5.1. Il programma presentato dall'Italia nella provincia autonoma di Bolzano il 6 ottobre 2001, come modificato dalla lettera del 27 marzo 2003, che comprende:

Zona della provincia di Bolzano

- La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della zona Val dell'Adige — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento.

(NB: La rimanente parte inferiore della zona Val dell'Adige rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

- 5.2. I programmi presentati dall'Italia nella provincia autonoma di Trento il 23 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, che comprendono:

Zona Val di Sole e Val di Non

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

Zona Val dell'Adige — parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB: La parte superiore della zona Val dell'Adige rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

Zona del torrente Arnò

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

Zona Val Banale

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

Zona Varone

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

Zona Alto e Basso Chiese

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

Zona torrente Palvico

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

5.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 febbraio 2001, che comprende:

Zona del torrente Astico

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, Regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

5.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Umbria il 20 febbraio 2002, che comprende:

Zona fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo

5.5. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 1° febbraio 2002, che comprende:

Zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro

5.6. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 23 dicembre 2003, che comprende:

Zona valle del torrente Venina: Il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

- ad ovest: valle di Livrio
- a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta
- ad est: valli di Armisa e Armisola.

6. Finlandia

6.1. Il programma presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, che comprende:

- Tutte le zone continentali e costiere della Finlandia, tranne
 - la provincia di Åland
 - l'area soggetta a restrizioni di Pyhtää
 - l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

6.2. Il programma recante misure specifiche di eradicazione presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, come modificato con lettere del 27 marzo 2002, 4 giugno 2002, 12 marzo 2003, 12 giugno 2003 e 20 ottobre 2003, che comprende:

- L'insieme della provincia di Åland
 - L'area soggetta a restrizioni di Pyhtää
 - L'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.»
-

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. *Italia*

- 1.1. Il programma presentato dall'Italia nella regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, il 2 maggio 2000, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

- 1.2. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 5 aprile 2002, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

— Azienda Trolicoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto

- 1.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 dicembre 2003, che comprende:

L'azienda:

— Azienda agricola Bassan Antonio

- 1.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Piemonte il 5 settembre 2002, che comprende:

L'azienda:

— Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prella — Traversella (TO).»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2004

che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Glycine max* che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 1258]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia la quantità disponibile di sementi di soia (*Glycine max*) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 2002/57/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.
- (2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tale specie in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/57/CE.
- (3) È quindi opportuno che l'Italia sia autorizzata ad ammettere, fino al 15 giugno 2004, la commercializzazione di sementi di questa specie soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che siano in grado di fornire all'Italia sementi di detta specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo di cui alla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽²⁾.
- (5) È opportuno che l'Italia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di soia (*Glycine max*) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 2002/57/CE è autorizzata, fino al 15 giugno 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell'allegato della presente decisione,
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2002/57/CE,
- c) le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo se

- a) vi sono validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
- b) il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga supera il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

L'Italia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (in % del seme puro)
Glycine max	(classe di maturità: semitardiva) Dekabig, Zen, Atlantic, Lory, Lynda, Magnum, Target	2 250	75
	(classe di maturità: precoce) Yoda	250	

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 dell'11 dicembre 2003)

A pagina 28 l'allegato IV è modificato come segue:

«ALLEGATO IV

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	
i) AGRUMI		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Pompelmi									
Limoni									
Limette									
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)									
Arance									
Pomeli									
Altri									
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Mandorle									
Noci del Brasile									
Noci di acagiù									
Castagne e marroni									
Noci di cocco									
Nocciole									
Noci del Queensland									
Noci di Pecan									
Pinoli									
Pistacchi									
Noci comuni									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
iii) POMACEE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Mele									
Pere									
Cotogne									
Altri									
iv) DRUPACEE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Albicocche									
Ciliege									
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)									
Prugne									
Altri									
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*) (p)							
a) Uve da tavola e uve da vino									0,5 (p)
Uve da tavola									
Uve da vino									
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)									0,01 (*) (p)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (p)
More									
More di rovo									
More-lamponi									
Lamponi									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (p)
Mirtilli neri									
Mirtilli rossi									
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)									
Papaya									
Altri									
e) Bacche e frutti selvatici									0,01 (*) (p)
vi) FRUTTA VARIE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Avocadi									
Banane									
Datteri									
Fichi									
Kiwi									
Kumquat									
Licci									
Manghi									
Olive									
Passiflore									
Ananassi									
Melograni									
Altri									

[illegible]

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						
a) Solanacee									
Pomodori									0,2 (p)
Peperoni									
Melanzane									
Altri									0,01 (*) (p)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile									
Cetrioli									0,1 (p)
Cetriolini									
Zucchine									
Altri									0,01 (*) (p)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile									0,1 (p)
Meloni									
Zucche									
Cocomeri									
Altri									
d) Mais dolce									0,01 (*) (p)
iv) CAVOLI		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza									
Cavoli broccoli									
Cavolfiori									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
b) Cavoli a testa									
Cavoli di Bruxelles									
Cavoli cappucci									
Altri									
c) Cavoli a foglia									
Cavoli cinesi									
Cavoli ricci									
Altri									
d) Cavoli rapa									
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
a) Lattughe e simili		0,05 (*) (p)							
Crescione									
Dolcetta									
Lattuga									
Scarola									
Altri									
b) Spinaci e simili		0,05 (*) (p)							
Spinaci									
Bietole da foglia e da costa									
Altri									
c) Crescione acquatico		0,05 (*) (p)							
d) Witloof		0,05 (*) (p)							

[illegible]

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)
Fagioli									
Lenticchie									
Piselli									
Altri									
4. SEMI OLEAGINOSI	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Semi di lino									
Semi di arachide									
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza									
Semi di soia									
Senape									
Semi di cotone									
Altri									
5. PATATE	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)
Patate precoci									
Patate tardive									
6. TÈ (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)
7. LUPPOLO (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.»